

Francesco Tedeschi

Whistleblowing: il coraggio di spezzare il silenzio

(le novità del D. Lgs. 24/2023)



Francesco Tedeschi

**Whistleblowing:
il coraggio di spezzare il silenzio**
(le novità del D. Lgs. 24/2023)

INDICE

Introduzione	Pag.	1
Definizione		2
Evoluzione storica dell'istituto		3
Direttiva UE n. 308/1991		4
Decreto Legislativo n. 2312001		4
Legge 190/2012		5
Legge 179/2017		6
Direttiva UE 2019/1937		7
Decreto Legislativo n. 24/2023		10
Definizioni		15
Ambito di applicazione oggettivo		16
Ambito di applicazione soggettivo		16
Canali di segnalazione		19
Obbligo di riservatezza		24
Rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali		24
Conservazione della documentazione		26
Misure di protezione		26
Sanzioni		29
Disposizioni finali		31
Allegati		32
Aspetti organizzativi ed operativi per l'adeguamento dal D. Lgs. 24/2023		35
Attività preliminare		35
STEP 1 – Istituzione del canale di segnalazione e predisposizione degli strumenti per la gestione delle segnalazioni		37
STEP 2 – Nomina del Responsabile o delegato alla gestione delle segnalazioni.		42
STEP 3 – Gestione della segnalazione		43
STEP 4 – Conservazione delle segnalazioni e allegati		45
STEP 5 – Conformità della gestione delle segnalazioni ai principi ed alla normativa in tema di protezione dei dati personali		47
STEP 6 – Tutela del segnalante e della segnalazione		56
STEP 7 – Formazione ed informazione		57
Conclusioni		58
Allegati		59
Allegato A) - Infografica procedura di whistleblowing come elaborato dalle Linee Guida dell'EDPS		61
Allegato B) - Schema di integrazione del registro dei trattamenti per la gestione delle segnalazioni di illeciti		62
Allegato C) - Facsimile di schema di nomina del delegato alla gestione delle segnalazioni		63
Allegato D) - Facsimile di schema di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR		66

Allegato E) - Facsimile di schema di registro delle segnalazioni		72
Allegato F) - Facsimile di schema di DPIA (Valutazione del rischio)		73
Allegato G) - Facsimile di schema di Modello di segnalazione cartacea da inviare via e-mail o posta ordinaria		74
Decreto Legislativo n. 24/2023		78
Direttiva UE 2019/1937 originario con l'aggiunta delle modifiche ed il testo vigente		112

Introduzione

Il *whistleblowing* costituisce un aspetto cruciale dell'ordinamento giuridico moderno, in quanto rappresenta un importante strumento di controllo sociale e di tutela dei diritti e mira a garantire la trasparenza e l'integrità nelle Organizzazioni pubbliche o private.

Tuttavia, la segnalazione dell'illecito è un atto coraggioso che spesso induce il segnalante a rinunciare ad effettuare la segnalazione per evitare il rischio di ritorsioni o discriminazioni, che rende il cittadino silente connivente, quanto meno sotto il profilo etico-sociale, con il soggetto infedele.

Il coraggio di spezzare il silenzio contribuisce a rafforzare la legalità e la correttezza nell'esercizio della funzione pubblica e dell'attività privata e rappresenta una sfida necessaria per una società più giusta e rispettosa dei principi di legalità e trasparenza nell'operato della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore privato che spesso agiscono in settori strategici dell'economia. Sotto il profilo sociale, tale pratica virtuosa può contribuire all'aumento della fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e ad un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Un esempio concreto di come il *whistleblowing* abbia contribuito a migliorare la società è la vicenda di Edward Snowden, che nel 2013 ha rivelato al mondo il programma di sorveglianza globale della NSA. Snowden ha dovuto affrontare gravi ritorsioni, ma la sua azione ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema importante e ha portato a una riforma delle leggi sulla sorveglianza.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 rappresenta una pietra miliare nel contesto giuridico italiano, perché ha impattato in modo significativo sugli aspetti della protezione del *whistleblower* favorendo l'emersione dell'illegalità attraverso meccanismi di gestione del *whistleblowing*.

La finalità della norma è quella di incoraggiare pratiche virtuose con la tranquillità per il *whistleblower* di non subire ritorsioni per il suo apporto al rispetto della legalità

Questo lavoro ha lo scopo di analizzare gli aspetti salienti della normativa con un taglio pratico.

Il lavoro si divide in due parti: nella prima viene analizzata la normativa con richiami anche di riferimento storico-evolutivo dell'Istituto; nella seconda si indicano suggerimenti per gli adempimenti a carico degli Enti per rendersi compliance alla normativa. Il lavoro si completa con allegati schemi di modelli e con la normativa di riferimento.

Definizione

Il *whistleblowing* può essere definito come l'atto con il quale un individuo, solitamente un dipendente o una persona interna a un'Organizzazione, rivela informazioni anche riservate riguardanti comportamenti illegali, impropri o non etici all'interno dell'Organizzazione stessa. Queste informazioni possono includere frodi, corruzione, abusi di potere, violazioni della legge o qualsiasi altra attività dannosa per l'Organizzazione o per il pubblico in generale.

Il *whistleblower*, o "segnalatore di illeciti", agisce con l'intento di mettere in luce i comportamenti scorretti al fine di proteggere l'interesse pubblico, la giustizia e l'integrità dell'Organizzazione stessa. Spesso, i *whistleblowers* sono spinti da un senso di responsabilità morale o dalla volontà di prevenire danni a terzi e/o all'Organizzazione di appartenenza.

Il *whistleblowing* può avvenire sia all'interno dell'Organizzazione stessa, tramite canali interni o meccanismi di segnalazione previsti, sia esternamente, coinvolgendo entità esterne come le autorità di regolamentazione (in Italia ANAC), i media o le Organizzazioni non governative.

Evoluzione storica dell'Istituto.

La pratica di segnalare violazioni o comportamenti illegali all'interno di un'Organizzazione è un fenomeno che ha radici antiche ma che si è sviluppato significativamente nel corso dei decenni.

La segnalazione di violazioni o cattiva condotta da parte dei dipendenti è un tema che affonda le radici nell'antichità.

Ad esempio, nella Roma antica, la *Lex Petronia* consentiva agli schiavi di segnalare abusi o illeciti commessi dai loro padroni e stabiliva che gli schiavi che denunciavano i loro padroni per crimini gravi come l'omicidio, la violenza sessuale o la tortura sarebbero stati liberati e i loro padroni avrebbero subito una pena; tuttavia, spesso questa pratica non veniva incoraggiata o considerata particolarmente rilevante. Infatti, la procedura per la denuncia del padrone era piuttosto complicata: gli schiavi dovevano prima cercare un patrono, ovvero un cittadino romano libero, che avrebbe presentato la denuncia al loro posto. Inoltre, la testimonianza di uno schiavo non aveva lo stesso valore di quella di un cittadino libero; quindi, era necessario trovare delle prove per supportare le loro accuse. Il termine "*whistleblower*" inizia a essere utilizzato negli anni '70 negli Stati Uniti, in seguito a una serie di scandali aziendali e governativi che coinvolgevano pratiche illegali o non etiche. Negli anni '80, diverse leggi di protezione dei *whistleblower* vengono promulgate negli Stati Uniti, come il *Whistleblower Protection Act* del 1989 che ha lo scopo principale di proteggere i dipendenti federali che segnalano attività illegali, sprechi o abusi all'interno del governo degli Stati Uniti. Le principali protezioni offerte da tale disposizione normativa sono: a) protezione contro il licenziamento o altre forme di discriminazione sul posto di lavoro; b) possibilità di presentare denuncia in forma anonima; c) protezione contro eventuali azioni legali o ritorsioni da parte dell'organizzazione denunciata; d) possibilità di richiedere un risarcimento in caso di danni subiti a causa della denuncia. Tuttavia, tale legge incontra il limite della sua applicazione solo alle denunce relative ad attività illegali o contrarie all'etica all'interno di Organizzazioni governative o appaltatori del governo federale degli Stati Uniti.

A partire dagli anni '90, il *whistleblowing* inizia a ricevere maggiore attenzione a livello internazionale. Organizzazioni come l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e le Nazioni Unite promuovono l'importanza di norme e leggi che tutelino i *whistleblower*.

Nel 2002, negli Stati Uniti viene adottato il *Sarbanes-Oxley Act*, che offre una maggiore protezione ai *whistleblower* nel settore finanziario, disciplinando la protezione degli investitori e migliorare l'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni finanziarie delle società quotate in borsa negli Stati Uniti. Ivi si prevede, tra l'altro: a) la creazione della *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* per supervisionare gli enti di revisione contabile delle società quotate in borsa; b) la richiesta di certificazione dei bilanci da parte del CEO e del CFO delle società quotate in borsa; c) il divieto di prestiti personali ai dirigenti e ai membri del consiglio di amministrazione delle società quotate

in borsa; d) maggiori responsabilità per i membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa; e) maggiori sanzioni penali per frodi contabili e manipolazioni dei mercati finanziari. Tale normativa, applicabile a tutte le società che operano nel mercato borsistico americano a prescindere dalla loro nazionalità, ha avuto un impatto significativo sulle società quotate in borsa negli Stati Uniti e ha portato a una maggiore trasparenza e responsabilità nel reporting finanziario.

Negli ultimi decenni, molte nazioni hanno adottato leggi specifiche per proteggere i *whistleblower*. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia, hanno leggi più avanzate in materia, mentre altri paesi stanno ancora sviluppando o rafforzando le proprie normative.

L'avvento delle nuove tecnologie ha avuto un impatto significativo sul *whistleblowing*. *Internet* e i *social media* hanno fornito nuovi mezzi per segnalare violazioni in modo anonimo o protetto. Le piattaforme di segnalazione online, come ad esempio *WikiLeaks*, hanno reso possibile la divulgazione di informazioni di illeciti su scala globale.

Negli ultimi anni, il *whistleblowing* è stato oggetto di un dibattito più ampio sulla sua importanza per la società e sulla protezione che dovrebbe essere fornita ai *whistleblower*. Alcuni li considerano eroi o difensori dell'etica, mentre altri li vedono come traditori o denigratori dell'Organizzazione.

Tuttavia, sempre più persone e organizzazioni riconoscono il ruolo vitale dei *whistleblower* nel portare alla luce abusi e irregolarità.

In Italia ed in Europa l'evoluzione dell'Istituto può riassumersi nella seguente timeline



Direttiva Europea del 10 giugno 1991 n. 308

Con la Direttiva Europea del 10 giugno 1991 n. 308 si introduce il meccanismo della segnalazione degli illeciti. Si tratta di una prima forma di *whistleblowing*, dove la segnalazione non costituisce un vero e proprio diritto del segnalante ma un obbligo a carico di determinati soggetti per la prevenzione dei reati di riciclaggio del denaro. L'importanza che assume tale normativa risiede nella introduzione nel sistema della logica della segnalazione come strumento per la prevenzione/repressione degli illeciti.

Decreto Legislativo n. 231/2001

In Italia un primo accenno all'applicazione dell'Istituto è contenuto nel D. Lgs. 231/2001. Invero il D. Lgs. 231/2001 non disciplina il *whistleblowing*, ma l'art. 6 comma 2 nella sua formulazione originaria ha individuato alla lettera d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Ente deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ed alla lettera e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Nel 2017, con la legge n. 179, viene introdotto il comma 2 *bis* all'art. 6 del citato D. Lgs. del 2001 che prevede

l'istituzione di procedure per le segnalazioni e tutela del segnalante benchè limitata ai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) del citato D. Lgs. del 2001. Con il D. Lgs. 24/2023 il comma 2 *bis* dell'art. 6 è stato ulteriormente modificato con la previsione nei modelli organizzativi dell'ente di canali di segnalazione interna in conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1937.

Legge n. 190/2012

La Legge 190/2012, conosciuta come legge sulla trasparenza, l'anticorruzione e la legalità nella pubblica amministrazione, adottata in Italia il 6 novembre 2012, mira a promuovere la trasparenza, prevenire la corruzione e garantire la legalità nella pubblica amministrazione.

La legge prevede una serie di misure volte a contrastare la corruzione e la creazione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il compito di vigilare sull'applicazione delle norme anticorruzione e promuovere la trasparenza e l'efficienza nella pubblica amministrazione.

Inoltre, la legge istituisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare piani di prevenzione della corruzione, che comprendono misure per identificare i rischi di corruzione, promuovere la formazione degli operatori pubblici e stabilire meccanismi di segnalazione e sanzioni per gli illeciti.

La Legge 190/2012 introduce anche l'obbligo di pubblicare online una vasta gamma di informazioni relative alle pubbliche amministrazioni, come i bilanci, gli appalti pubblici, le dichiarazioni dei redditi dei dirigenti pubblici e i compensi percepiti.

Un altro aspetto importante della legge è l'introduzione del reato di corruzione tra privati, che punisce sia chi offre sia chi accetta un vantaggio ingiusto al di fuori del contesto della pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 e la sua attuazione e applicazione efficace delle misure ivi previste contribuiranno a rafforzare l'integrità e la responsabilità nell'ambito delle istituzioni pubbliche e a tutelare l'interesse generale dei cittadini ad un esercizio dell'attività amministrativa nel rispetto della legalità.

La Legge, con l'introduzione dell'art. 54 *bis* al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede meccanismi di *whistleblowing* per incoraggiare e proteggere coloro che segnalano irregolarità all'interno della pubblica amministrazione.

L'istituto del *whistleblowing* si esplica nella legge attraverso la individuazione di meccanismi di tutela che riguardano:

I canali di segnalazione. La legge stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di istituire canali di segnalazione interni, attraverso i quali i dipendenti e gli utenti possono segnalare presunte irregolarità, corruzione o altri illeciti. Questi canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalatore e prevedere adeguate misure di protezione.

La protezione dei segnalatori. La legge prevede che i segnalatori di irregolarità siano tutelati da misure di protezione specifiche. In particolare, i segnalatori devono essere protetti da ogni forma di discriminazione, ritorsione o sanzione in relazione alla

segnalazione effettuata. La legge stabilisce sanzioni per coloro che adottano tali comportamenti.

L'anonimato. La legge consente ai segnalatori di mantenere l'anonimato nel processo di segnalazione, se lo desiderano. I canali di segnalazione devono prevedere la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, senza che ciò influisca sulla loro considerazione e trattamento.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La legge sottolinea la responsabilità delle pubbliche amministrazioni nell'adottare misure per garantire l'efficacia dei meccanismi di *whistleblowing*. Le amministrazioni sono tenute a informare adeguatamente i dipendenti e gli utenti sui canali di segnalazione disponibili e sui diritti e le protezioni offerte ai segnalatori.

La protezione giuridica. La legge riconosce la protezione giuridica per i segnalatori di irregolarità. In caso di ritorsioni o sanzioni subite dal segnalatore, quest'ultimo ha il diritto di ricorrere alle vie legali per ottenere la tutela dei propri diritti.

Pertanto, questi meccanismi di *whistleblowing* mirano a promuovere la segnalazione di irregolarità, corruzione e altri illeciti all'interno della pubblica amministrazione, garantendo al contempo la protezione e l'anonimato dei segnalatori.

Legge 179/2017

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", costituisce una disciplina più incisiva in tema protezione dei whistleblowers, sia nel settore pubblico che privato.

In particolare, l'impianto normativo si sviluppa in tre articoli:

- a) Il primo modifica e riscrive l'art. 54 *bis* del D. Lgs. 165 del 2001, nell'ambito pubblico. L'art. 23 del D. Lgs. 24/2023 ha abrogato 54 *bis*;
- b) Il secondo introduce il comma 2 bis all'art. 6 del D. Lgs. 231 del 2001, nell'ambito pubblico;
- c) Il terzo introduce una clausola di esonero della responsabilità, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, nel caso di segnalazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero nel caso di violazione del dovere di lealtà e fedeltà. L'art. 23 del D. Lgs. 24/2023 ha abrogato tale articolo

La normativa introduce aspetti di novità, individuando:

La definizione di whistleblower. La legge definisce il concetto di *whistleblower* come il lavoratore che segnala, in buona fede, reati o irregolarità che ha scoperto nell'ambito del suo rapporto di lavoro.

La protezione del whistleblower. La normativa prevede misure di tutela per il whistleblower al fine di evitare possibili ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti attraverso la previsione di meccanismi *anti retaliation*. Viene stabilito il divieto di licenziamento, sanzioni disciplinari o discriminazioni per motivi legati alla segnalazione effettuata.

La procedura di segnalazione. La legge stabilisce una procedura di segnalazione che il *whistleblower* può seguire per comunicare le informazioni relative al reato o all'irregolarità. Vengono indicati i soggetti competenti a cui è possibile rivolgersi per effettuare la segnalazione, come l'organo di controllo interno dell'azienda o l'autorità giudiziaria.

La riservatezza e anonimato. La normativa sottolinea l'importanza della riservatezza e dell'anonimato nella segnalazione di reati o irregolarità. Vengono adottate misure per proteggere l'identità del *whistleblower*, garantendo che le informazioni siano trattate in modo confidenziale.

Un meccanismo sanzionatorio per le violazioni. La legge prevede sanzioni per coloro che commettono atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del *whistleblower*. Ciò include sanzioni penali e civili per i datori di lavoro che violano le disposizioni di protezione previste dalla normativa.

L'innovazione della normativa può essere individuata nella estensione dei meccanismi di tutela anche nel settore privato e per gli organi societari destinatari del D. Lgs. 231/2001. Tuttavia, in dottrina si rilevavano alcune criticità legate ai limiti della segnalazione esclusivamente in ragione del rapporto di lavoro e delle funzioni svolte dal segnalante, ovvero, nell'ambito privato l'esclusività della disciplina agli enti privati che adottano il modello c.d. 231.

Si è sostenuto che la legge non prevede meccanismi di incentivazione alla segnalazione e che non è indicato il soggetto destinatario della segnalazione. Tuttavia, nonostante le criticità, l'intento della legge è quello da un lato, di promuovere un ambiente lavorativo sicuro e responsabile, consentendo ai lavoratori di segnalare reati o irregolarità senza timore di conseguenze negative, e, dall'altro, di favorire la trasparenza e la lotta contro la corruzione e altre forme di illecito, contribuendo a un migliore funzionamento dell'amministrazione pubblica e delle organizzazioni private ed alla diffusione della cultura del rispetto della legge nella gestione della cosa pubblica e nell'esercizio dell'attività privata.

Direttiva Europea 2019/1937

La Direttiva Europea 2019/1937, conosciuta anche come Direttiva sulla protezione dei segnalatori di irregolarità, è stata adottata dall'Unione Europea il 23 ottobre 2019.

La Direttiva è stata modificata dal Regolamento UE 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 07/10/2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. L'obiettivo principale di questa direttiva è garantire la protezione degli individui che segnalano irregolarità nell'ambito dell'Unione Europea, noti anche come *whistleblower* o segnalatori.

La direttiva stabilisce un quadro comune per la protezione dei segnalatori di irregolarità in tutti gli Stati membri dell'UE e definisce le misure di protezione che devono essere adottate a livello nazionale. Queste misure includono la creazione di canali di

segnalazione interni nelle organizzazioni pubbliche e private, la protezione dell'identità del segnalatore e l'adozione di misure per prevenire le ritorsioni nei confronti dei segnalatori.

Secondo la direttiva, i segnalatori possono riportare una vasta gamma di irregolarità, tra cui violazioni del diritto dell'Unione Europea, come frodi fiscali, corruzione, violazioni delle regole in materia di appalti pubblici e gravi danni all'ambiente. La direttiva si applica anche alle violazioni dei diritti fondamentali, come discriminazione, molestie sul lavoro e minacce alla salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La direttiva stabilisce inoltre che i segnalatori di irregolarità debbano ricevere una protezione adeguata, compresi meccanismi di segnalazione confidenziali e anonimi, senza subire sanzioni o ritorsioni per la loro segnalazione. Gli Stati membri sono tenuti a adottare misure per garantire che i segnalatori siano informati sui loro diritti e sugli strumenti disponibili per la protezione.

La Direttiva Europea 2019/1937 ha rappresentato un importante passo avanti nella protezione dei segnalatori di irregolarità nell'UE, promuovendo la trasparenza, l'integrità e la responsabilità nelle organizzazioni pubbliche e private. La sua attuazione e l'adozione di misure di protezione efficaci da parte degli Stati membri contribuiranno a prevenire e combattere le irregolarità e a promuovere la buona governance nell'Unione Europea.

Possiamo individuare i seguenti aspetti salienti della Direttiva.

L'ambito di applicazione. La direttiva si applica alla protezione dei segnalatori di irregolarità che denunciano violazioni del diritto dell'UE in vari settori, compresi gli appalti pubblici, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, l'ambiente, la salute pubblica e la protezione dei consumatori.

Definizione di segnalatore di irregolarità. La direttiva definisce chiaramente il concetto di segnalatore di irregolarità come la persona che, nel contesto del suo lavoro, segnala violazioni del diritto dell'UE di cui è venuta a conoscenza.

Protezione del segnalatore. La direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per proteggere i segnalatori di irregolarità da ritorsioni, come licenziamenti, trasferimenti, sanzioni o discriminazioni. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che i segnalatori abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci in caso di violazione dei loro diritti.

Canali di segnalazione interni ed esterni. La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono garantire che siano istituiti canali di segnalazione interni nelle organizzazioni, al fine di consentire ai segnalatori di irregolarità di riferire le violazioni all'interno dell'organizzazione stessa. In caso di inefficacia o di rischio di ritorsioni, devono essere previsti anche canali di segnalazione esterni, come autorità pubbliche o organizzazioni indipendenti.

Riservatezza e anonimato. La direttiva sottolinea l'importanza della riservatezza e dell'anonimato nella segnalazione di irregolarità. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che le informazioni fornite dai segnalatori siano trattate in modo

confidenziale e che la loro identità sia protetta, anche in caso di segnalazioni anonime, dove, anche per inferenza, possa individuarsi il segnalante.

Promozione della consapevolezza e della formazione. La direttiva incoraggia gli Stati membri a promuovere la consapevolezza sui diritti dei segnalatori di irregolarità e a fornire informazioni e formazione adeguate sia ai segnalatori che alle organizzazioni per facilitare l'attuazione della direttiva.

La relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 24/2023 evidenzia che *come emerge dall'art. 1 e dai "considerando", scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione" (considerando 31).*

Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di "rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità" (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati. Altresì, entro l'ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

La direttiva è entrata in vigore il 16 dicembre 2019, con l'obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell'Unione entro il 17 dicembre 2021.

Decreto Legislativo n. 24/2023

La Direttiva Europea 2019/1937 è stata recepita nell'Ordinamento Italiano con il D. Lgs. 24/2023.

Va osservato che con Legge 22/04/2021 n. 53 recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*, il Governo avrebbe dovuto emanare un D. Lgs. di recepimento della Direttiva Europea; tuttavia, tale delega non è mai stata esercitata dal Governo e, per tale omissione, pende procedura di infrazione a carico dell'Italia n. 2022/0106. Con Legge 04/08/2022 n. 127, recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, all'art. 1 comma 1, in combinato disposto con gli art. 5 e 13 che dettano i principi e criteri direttivi nella emanazione del Decreto Legislativo, il Governo è stato nuovamente delegato a dare attuazione alla Direttiva Europea 2019/1937; questa volta il Governo ha dato attuazione con il D. Lgs. in esame.

La normativa di recepimento si sviluppa in un articolato che rafforza la posizione del whistleblower stabilendo precise regole sia di tipo organizzativo per l'Ente pubblico o privato e sia di tipo protettivo e garantistico per i segnalanti.

Con il D. Lgs. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, sono state introdotte nuove norme in materia di whistleblowing in Italia. Le finalità principali di questo decreto sono: **Disciplina del whistleblowing**. Il decreto ha lo scopo di disciplinare il *whistleblowing* in conformità alla Direttiva UE 2019/1937. Esso segnala le norme e le procedure per la segnalazione interna di violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Protezione dei segnalanti. Il decreto mira a fornire protezione ai *whistleblower* che segnalano violazioni. Vengono introdotte misure per prevenire ritorsioni o discriminazioni nei confronti dei segnalanti e per garantire la loro sicurezza.

Trasparenza e integrità. Il decreto promuove la trasparenza e l'integrità nelle organizzazioni, incoraggiando una cultura di segnalazione responsabile e sicura. Attraverso l'istituzione di canali interni di segnalazione, si mira a prevenire e contrastare le violazioni, promuovendo un ambiente lavorativo etico.

Applicazione nel settore privato e pubblico. Il decreto si applica sia al settore pubblico che al settore privato, garantendo che le norme di *whistleblowing* siano adottate in entrambi i contesti.

Attuazione della Direttiva UE. Il decreto attua la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione. In questo modo, l'Italia si conforma agli standard europei minimi di tutela per i *whistleblower*.

Queste finalità sono volte a garantire un quadro normativo chiaro ed efficace per la segnalazione degli illeciti e per la protezione dei *whistleblower*, contribuendo a promuovere l'integrità e la legalità all'interno delle organizzazioni con riferimento alle attività istituzionali esercitate dall'Ente, pubblico o privato.

In buona sostanza, l'intento normativo è diretto a tutelare i *whistleblower*, cioè i segnalanti, da eventuali ritorsioni o discriminazioni da parte dei datori di lavoro o dei colleghi, sempre al fine di incentivare una cultura della legalità e della trasparenza nelle Organizzazioni.

A tal fine, è previsto che le Organizzazioni pubbliche e private adottino appositi canali di segnalazione, riservati e protetti, attraverso i quali i *whistleblower* possano comunicare le loro segnalazioni in modo anonimo o identificato. Le segnalazioni devono essere veritiere, fondate e pertinenti, e devono riguardare fatti, condotte o omissioni che costituiscano una violazione del diritto interno o dell'Unione europea, o che possano arrecare un danno all'interesse pubblico o al patrimonio dell'Organizzazione.


Sono previste anche le misure di protezione dei *whistleblower*, che non possono essere licenziati, degradati, trasferiti, sospesi, minacciati, molestati o sottoposti ad altre misure discriminatorie a causa delle loro segnalazioni. In caso di violazione di queste disposizioni, i *whistleblower* hanno diritto al reintegro nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e alla tutela giudiziaria gratuita.


Pertanto, il D. Lgs. 24/2023 rappresenta un importante passo avanti nella promozione di una cultura etica e responsabile nelle organizzazioni pubbliche e private, e nella prevenzione e contrasto della corruzione e degli altri illeciti che minano la fiducia dei cittadini e degli stakeholder.



La relazione illustrativa al decreto legislativo ha evidenziato che *nel settore pubblico, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del Codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o la sua responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.*

Nel settore privato, la tutela del whistleblower è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile

applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. La struttura del decreto legislativo può essere sintetizzata nelle seguenti infografiche.







Definizioni

L'art. 2 del D. Lgs. definisce i contenuti dei termini usati nelle norme regolatrici dell'istituto.

Assume particolare rilevanza la definizione di **violazioni** individuate in quei comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
- 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
- 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

Altra definizione di interesse è quella di **informazioni sulle violazioni** (Art. 2 comma 1 lett. b)) consistenti in tutte le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Ambito di applicazione oggettivo.

L'art. 1 individua la protezione dei *whistleblower* per tutte le segnalazioni delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le norme del D. Lgs. non si applicano:

- a. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionale indicati nella Parte II dell'allegato al D. Lgs. ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs.;
- c. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Sono altresì escluse:

- d. le attività disciplinate dal Codice di Procedura Penale;
- e. le attività di difesa nazionale;
- f. le attività di consultazione dei lavoratori con i propri rappresentanti sindacali;
- g. le informazioni classificate;
- h. le attività coperte da segreto professionale forense e medico;
- i. la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- j. le attività connesse e disciplinate dalla normativa sull'Ordinamento Giudiziario, comprese le procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario in ossequio al principio di autonomia della Magistratura, anche se nella Direttiva Europea 2019/1937 quest'ultima eccezione non era prevista.

Ambito di applicazione soggettivo

L'ambito dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina si possono dividere in due categorie:

I soggetti pubblici e i soggetti privati.

Rientrano nella categoria dei **soggetti pubblici** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:

- a. gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- b. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

- c. le Regioni;
- d. le Province;
- e. i Comuni; la Direttiva Europea all'art.8 paragrafo 9 alinea ha previsto la possibilità per gli Stati Membri di poter esentare dagli obblighi di applicazione della disciplina *i Comuni con meno di 10 000 abitanti, o meno di 50 lavoratori*; il legislatore italiano **non ha esercitato** tale opzione;
- f. le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- g. le istituzioni universitarie;
- h. gli Istituti autonomi case popolari,
- i. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- j. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- k. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- l. l'Agenda per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- m. il CONI;
- n. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le quali possiamo annoverare:
 - Agenzia delle entrate
 - Agenzia per l'Italia Digitale
 - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
 - Agenzia nazionale per la coesione territoriale
 - Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti
 - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle reti e delle informazioni (CNAIPIC)
 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle automobili (NHTSA)
- o. gli enti pubblici economici;
- p. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione tra le quali possiamo annoverare:
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - Banca d'Italia;
 - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 - Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
 - Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)
 - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - Autorità per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy);
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

- q. Le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche se quotate;
- r. Le società in house, anche se quotate;
- s. I concessionari di pubblico servizio;
- t. Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016. Va osservato che il D. Lgs. 50/2016 è stato abrogato dal D. lgs. 36/2023; per cui tali organismi possono individuarsi in qualsiasi soggetto, definiti dall'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, anche avente forma societaria:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) con attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Rientrano nella categoria dei **soggetti del settore privato**, i soggetti diversi da quelli rientranti fra i soggetti pubblici che:

- a. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D. Lgs. in esame, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.

Tali soggetti possono individuarsi in soggetti che operano nei seguenti settori come indicati negli allegati citati:

- 1. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con particolare riferimento a:
 - servizi finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio di danaro e del finanziamento del terrorismo.
- 2. Sicurezza dei trasporti;
- 3. Tutela dell'ambiente;
- c. rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.

Il Legislatore Europeo all'art. 8 paragrafo 3 ha stabilito l'applicabilità della disciplina agli Enti Privati con almeno 50 dipendenti escludendo così dalla disciplina gli Enti Privati con dimensioni di personale inferiore, salvo che non rientrino nell'ambito dell'applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato IB e II dell'allegato alla Direttiva, che il D. Lgs. in esame ha recepito nelle sue linee strutturali.

Sul punto può osservarsi che il limite dimensionale di 50 dipendenti può non essere adeguato alla stregua dell'evoluzione tecnologica che vede molte imprese ad alta automazione con meno di 50 dipendenti che ben possono incorrere nelle violazioni presupposto dell'applicabilità della disciplina; tuttavia, al contrario di quanto stabilito al paragrafo 9 dell'art. 8 per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai Legislatori dell'Unione non è stata conferita una opzione di scelta, ma si è stabilito in modo preciso la esclusione degli Enti Privati con il limite dimensionale di 49 dipendenti.

Nell'ambito di applicazione soggettivo vanno inclusi anche i *whistleblower* che si individuano nei:

- a. dipendenti pubblici, ovvero di coloro che hanno un rapporto di lavoro con i soggetti del settore pubblico;
- b. i lavoratori subordinati dei soggetti del settore pubblico o privato;
- c. i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione che prestano la loro attività presso i soggetti del settore pubblico o privato;
- d. i volontari e i tirocinanti; retribuiti e non retribuiti;
- e. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato. Una particolare figura è quella degli iscritti in Albi che potrebbero assimilarsi agli azionisti per l'esercizio del diritto di segnalazione;
- f. i lavoratori in prova e gli ex lavoratori

Godono della stessa protezione:

- g. i facilitatori individuati nella persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i. i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- j. gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonchè gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Canali di segnalazione

Preliminarmente si rappresenta che l'art. 2 comma 1 lett. c) del decreto definisce la

segnalazione come *la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni*.

Il canale di segnalazione è il veicolo della segnalazione che può essere interno perché rivolto all'Ente, pubblico o privato, con le modalità indicate nell'art. 4 del decreto ovvero esterno perché rivolto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ipotesi prevista dall'art. 7 del D. Lgs. in esame.

Canale di segnalazione interna.

Tale modalità definita dall'art. 2 comma 1 lett. d) come *la comunicazione scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo art. 4*, la cui forma di acquisizione delle segnalazioni, è importante perché la finalità della normativa viene resa effettiva attraverso l'adozione delle misure idonee, da un lato ad acquisire la segnalazione e dall'altro a tutelare il segnalante.

Il modello di canale di segnalazione adottato deve essere approntato sentite le RSA E RSU indicate nell'art. 51 D. Lgs. 81/2015. Il decreto nulla dice nelle ipotesi in cui non vi siano le rappresentanze sindacali. A parere dello scrivente in tal caso possono ipotizzarsi due soluzioni: a) si adotta direttamente il modello di canale segnalazione scelto; b) in analogia con quanto previsto dall'art. 4 legge 300/1970 in tema di videosorveglianza, si procede dopo avere sentito l'Ispettorato del Lavoro.

La norma non indica le modalità di struttura e di scelta del canale di segnalazione, ma si limita a stabilire alcuni contenuti cui ci si deve attenere nella strutturazione del canale:

- a) la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, anche attraverso strumenti di crittografia;
- b) l'affidamento della gestione del canale ad un soggetto/ufficio interno ovvero ad un soggetto esterno ovvero al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, per gli enti pubblici che hanno l'obbligo di nominarlo;
- c) la forma della segnalazione può essere orale o scritta e anche con modalità informatiche; Sulle forme di segnalazione orale deve prevedersi l'adozione di soluzioni che consentano l'uso di messaggistica vocale, ovvero linee telefoniche dedicate ovvero l'incontro con la persona delegata alla gestione delle segnalazioni.

Da quanto previsto dalla disposizione normativa si evince che non viene indicata alcuna modalità specifica obbligatoria di scelta del modello di segnalazione interna.

Il successivo art. 5 del D. Lgs. in esame prevede le modalità di gestione della segnalazione indicando una sorta di contenuto minimo delle attività da svolgersi.

In particolare, il modello di organizzazione del canale interno deve prevedere:

- a) Il rilascio di una ricevuta di accettazione della segnalazione entro sette giorni;
- b) l'interazione con il segnalante per la comprensione della segnalazione con la possibilità di richiedere integrazioni;
- c) l'esecuzione diligente dell'esame della segnalazione dandovi **seguito** definito dall'art. 2 comma 1 lett. n) come *l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati*,

- l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate ;*
- d) *il riscontro alle segnalazioni definito dall'art. 2 comma 1 lett. o) come la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;*
 - e) *la comunicazione delle informazioni sul canale delle procedure di segnalazione.*

Canale di segnalazione esterna

Tale ipotesi è definita dall'art. 2 comma 1 lett. e) come *la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo articolo 7*. In particolare, nelle ipotesi di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 del decreto in esame il segnalante può avvalersi del canale di segnalazione esterna affidato all'ANAC.

Trattasi espressamente delle ipotesi e condizioni in cui:

- a) *non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;*
- b) *la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) *la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*
- d) *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*

Con le stesse modalità previste per le segnalazioni interne anche per le segnalazioni esterne il decreto in esame affida all'ANAC le scelte della modalità di acquisizione delle segnalazioni.

Il D. Lgs. in esame con l'art. 10 affida all'ANAC il compito di adottare Linee Guida di ausilio agli enti alla compliance al decreto ed ai segnalanti per l'attività di segnalazione. In data 12/07/2023 con Delibera 311 l'ANAC ha adottato le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

Sul sito dell'ANAC è reperibile la Delibera con gli allegati al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica non può ritenersi tecnicamente un canale di comunicazione, ma l'espressione del diritto alla segnalazione riconosciuta dal sistema nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'art. 15 D. Lgs. in esame.

Infatti, la divulgazione pubblica è definita dall'art. 2 lett. f) *il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite*

mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Si tratta della comunicazione della esistenza di illeciti ad organi di stampa ovvero su blog in rete o altra forma di diffusione della comunicazione.

L'art. 15 decreto in esame accorda la protezione al segnalante che si avvale di tale forma di comunicazione alle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il giornalista che riceve la segnalazione è tenuto al rispetto del divieto di comunicare la fonte della segnalazione.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

La denuncia all'Autorità Giudiziaria, a mente dell'art. 3 comma 1 decreto in esame, deve essere esercitata qualora il segnalante sia un Pubblico Ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio operante in Ente Pubblico; nella ipotesi di soggetto operante in un Ente Privato tale denuncia è facoltativa.

Segnalazione anonima

La segnalazione anonima può essere oggetto di indagine purchè i fatti oggetto di segnalazione siano circostanziati, precisi e siano indicati tutti gli elementi attinenti all'illecito denunciato, ivi comprese le indicazioni dei soggetti che possano fornire ulteriori elementi utili per consentire al Delegato alla gestione delle segnalazioni di effettuare indagini specifiche ed approfondite.

Segnalazione inviata a soggetto diverso dal Delegato alla gestione delle segnalazioni.

La segnalazione pervenuta erroneamente ad un soggetto diverso impone al soggetto che la riceva di trasmetterla senza indugio al Delegato alla gestione delle segnalazioni.


Tuttavia, un dipendente pubblico potrà inoltrare una segnalazione al superiore gerarchico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 62/2013.

In tal caso, per evitare conflitti di competenza nell'istruttoria della segnalazione, con il pericolo di esiti diversi, va analizzata la segnalazione per verificare quale organo dovrà occuparsi della stessa. Nel caso il dipendente pubblico manifesti in via diretta o indiretta la sua volontà di avvalersi delle garanzie di tutela previste dal D. Lgs. 24/2023, la


segnalazione dovrà essere gestita dal Delegato alla gestione delle segnalazioni cui il superiore gerarchico dovrà trasmettere la segnalazione con gli allegati senza indugio (le Linee Guida ANAC del 12/07/2023 individuano il termine di sette giorni per la trasmissione della segnalazione).

L'ANAC nelle Linee Guida approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023 ha schematizzato con due infografiche l'oggetto della segnalazione e i canali utilizzabili per le segnalazioni nel Settore Pubblico e nel Settore Privato.

Settore pubblico



Settore privato



Obbligo di riservatezza

Tale principio è il fulcro di tutta la normativa. Infatti, la più alta forma di garanzia per il segnalante è il diritto alla sua riservatezza. Infatti, la riservatezza non costituisce solo il diritto del segnalante a rimanere anonimo, ma è un **preciso obbligo** a carico dell'Ente a adottare tutte le misure per impedire la ostensione non solo delle generalità del segnalante ma anche di qualsiasi elemento o dato che, anche per inferenza, possa consentire di risalire all'identità del segnalante.

L'unico soggetto che deve conoscere le generalità del segnalante è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni ed istruire la pratica connessa alla segnalazione

Poiché la riservatezza costituisce un obbligo a carico dell'Ente ed un diritto in favore del segnalante, il quale è il solo ad autorizzare la rivelazione della sua identità.

L'art. 13 del decreto in esame precisa che:

- 1) nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
- 2) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo di segretezza permane fino alla chiusura della fase istruttoria;
- 3) nell'ambito di un procedimento disciplinare l'obbligo di segretezza permane laddove l'addebito disciplinare si fonda su altri accertamenti. Qualora la contestazione si fondi esclusivamente o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante sia indispensabile, il mancato consenso del segnalante impedisce l'utilizzabilità della segnalazione ai fini della prosecuzione del procedimento disciplinare. A tal fine è dato avviso al segnalante della necessità di rendere nota la sua identità al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del segnalato o, meglio, **persona coinvolta** definita dall'art. 2 comma 1 lett. l) *la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.*

Il principio di tutela della identità del segnalante rende inapplicabile il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 della Legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 D. Lgs. 33/2013.

Rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali

L'art. 13 del decreto in esame individua tra gli obblighi a carico dell'ente pubblico o privato, il rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali .

In particolare, viene stabilito che siano rispettati i principi di minimizzazione nel trattamento dei dati con esclusione, quindi, dei dati non indispensabili.

In linea generale viene stabilito che, nella gestione delle segnalazioni l'attività è una forma di trattamento dei dati ricevuti che impongono il rispetto del Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali con i conseguenti adempimenti necessari ad una attività che sia *compliance* al GDPR: l'adozione delle idonee misure di sicurezza, il rispetto

dei principi di cui all'art. 5 e 25 del citato GDPR, la salvaguardia dei diritti del segnalante, che è al tempo stesso *interessato* con i diritti previsti in suo favore dal GDPR, e che nel caso di attività svolta in comune con altri soggetti/enti, siano previsti accordi di contitolarità nel trattamento dei dati personali.

Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR che si sostanziano:

- a) nel principio di liceità del trattamento che nel caso di specie si rinviene nel rispetto di una disposizione di legge (art. 6 paragrafo 1 lett. c) del GDPR);
- b) nella finalità specifica e determinata della raccolta che nel caso di specie è determinata da dalle imposizioni del D. Lgs. 24/2023;
- c) nell'obbligo di minimizzazione che nel caso di specie impone l'acquisizione esclusivamente dei dati richiesti per l'attività di indagine e istruttoria della segnalazione;
- d) nella esattezza dei dati che nel caso di specie impone la verifica della esattezza ed aggiornamento dei dati acquisiti durante l'attività di gestione della segnalazione;
- e) nella conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario e compatibile con le finalità per le quali sono stati acquisiti che nel caso di specie non potrà superare la durata dell'istruttoria e dell'esito delle indagini sulla segnalazione e, comunque, in misura non superiore al termine prescrizione dell'illecito contestato nella segnalazione, ovvero per la durata del procedimento conseguente l'esito della segnalazione;
- f) nell'adozione di misure di sicurezza per la protezione dei dati trattati.

Altresì nella costruzione del sistema di trattamento dei dati personali l'Ente dovrà adeguarsi ai principi di cui all'art. 25 GDPR elaborando un sistema di protezione *by design* e *by default*. In particolare, l'Ente quale Titolare del trattamento deve, nella fase di progettazione del programma di trattamento dei dati, mettere in atto misure tecnico-organizzative adeguate dirette ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione, al fine di soddisfare i requisiti del GDPR (*privacy by design*); e deve, nella fase di ordinario svolgimento del trattamento dei dati, mettere in atto misure tecnico-organizzative adeguate per garantire la tutela dei dati per impostazione predefinita, che soddisfino i requisiti del GDPR e siano perfettamente adeguate e rispondenti a questi senza necessità di interventi correttivi per la gestione di ogni singola segnalazione (*privacy by default*),.

Il D. Lgs. in esame, in alternativa al rispetto dei principi di cui agli art. 5 e 25 del GDPR, impone il rispetto degli artt. 3 e 16 del D. Lgs. 51/2018 recante *Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*; tuttavia il contenuto di tali

disposizioni normative, in sostanza, è equivalente alle disposizioni del GDPR.

Conservazione della documentazione

L'art. 14 si occupa dell'aspetto della conservazione ed impone la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti di istituto e comunque non oltre i cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

Anche l'attività di conservazione deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del rispetto degli obblighi imposti dal GDPR in tema di tutela dei dati personali.

Infine, vengono dettate le regole per la conservazione delle trascrizioni o delle registrazioni nelle ipotesi di segnalazioni attraverso canali di comunicazione attraverso linea telefonica registrata ovvero di persona attraverso colloqui fisici (nel dettaglio v. *infra* nella sezione *Aspetti organizzativi per l'adeguamento al Decreto Legislativo 24/2023*).

Misure di protezione

Alle misure di protezione il D. Lgs. dedica un intero capo.

In via preliminare vengono stabilite le condizioni per accedere alla tutela protettiva.

In particolare, è prevista la tutela sia nel caso in cui la persona segnalante *aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'articolo 1* del decreto, sia nella ipotesi in cui la segnalazione o la divulgazione è avvenuta attraverso i canali di segnalazione previsti e disciplinati al Capo II del decreto.

Le misure di protezione si estrinsecano nei seguenti divieti.

Divieto di ritorsione.

Per **ritorsione** si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto* (cfr. con art. 2 comma 1 lett. m) del D. Lgs.)

Il D. Lgs. all'art. 17 vieta le azioni di rappresaglia verso il segnalante, laddove per **segnalante** si intende *la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo* (cfr. con art. 2 comma 1 lett. g) D. Lgs.) e per **contesto lavorativo** *le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile* (cfr. con art. 2 comma 1 lett. i) D. Lgs.).

Si presume che ogni azione ritorsiva subita dal segnalante sia il frutto della segnalazione così come le azioni giudiziarie proposte verso il segnalante si presumono effetto della segnalazione, salvo la rigorosa prova, a carico del segnalato, che tali attività non

dipendano dalla segnalazione.

Infine, l'art. 17 effettua una elencazione esemplificativa e non esaustiva di comportamenti che si ritengono atti ritorsivi:

- a il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e le note di merito negative o le referenze negative;
- f l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Le ritorsioni subite possono essere denunciate all'ANAC che, se il segnalante opera nel settore pubblico, provvede ad informare il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, nel caso di segnalante operante nel settore privato, provvede alla segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Gli atti, che all'esito delle attività istruttorie dell'ANAC, attraverso gli Ispettorati della Funzione Pubblica o Nazionale del Lavoro, si rivelino ritorsivi, sono nulli e nel caso di licenziamento il segnalante ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

Nel caso sia intrapresa azione giudiziaria, l'Autorità Giudiziaria provvede a adottare tutte quelle misure anche di natura cautelare dirette alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive azionate, ivi compreso il risarcimento dei danni, la reintegrazione nel posto di lavoro, la cessazione delle condotte ritorsive e la nullità dei provvedimenti emessi a seguito delle azioni ritorsive.

Limitazione di responsabilità.

Tale misura è regolata dall'art. 20 del D. Lgs. in esame.

Tale misura è connaturata con la tutela del segnalante che, attraverso la segnalazione, possa rivelare informazioni coperte da segreto d'ufficio. In tal caso il segnalante non potrà subire conseguenze a seguito della segnalazione; ne consegue che il segnalante è esente da ogni responsabilità penale, civile o amministrativa nel caso in cui al momento della segnalazione vi siano stati fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni coperte da segreto fossero necessarie per svelare l'illecito denunciato. La responsabilità permane per tutte quelle rivelazioni non necessarie e non inerenti alle violazioni denunciate.

Invalidità delle rinunce e transazioni.

L'art. 22 del decreto sancisce la invalidità delle rinunce e transazioni integrali o parziali che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previste nel decreto salvo che non siano inquadrate in quelle effettuate attraverso procedimenti conciliativi dinanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2113, IV comma c.c.

Misure di sostegno

Le misure di sostegno consistono in attività di informazione, assistenza e consulenza a titolo gratuito al segnalante sulle modalità di esercizio del diritto di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni sull'accesso al gratuito patrocinio, effettuate dagli enti del terzo settore individuati dall'ANAC.

L'ANAC ha pubblicato in data 29/05/2023 un avviso di manifestazione interesse rivolto alla generalità degli enti del terzo settore che intendano candidarsi per essere inclusi nell'elenco i quali avrebbero dovuto inviare entro il 21/06/2023 apposita domanda ed essere inseriti nell'elenco istituito presso l'Autorità secondo quanto previsto dalle nuove norme sul whistleblowing con efficacia a partire dal 15 luglio 2023.

Nell'avviso si precisa in ordine ai requisiti, che l'elenco degli enti del terzo settore istituito presso l'Anac non è espressione di alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individua gli enti del terzo settore in possesso di alcuni requisiti. Nello specifico gli enti, diversi dalle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito indicate:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Tali enti devono essere necessariamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Saranno valutati positivamente i seguenti requisiti ulteriori:

- essere iscritti al RUNTS da almeno 3 anni;

- avere un numero di associati superiore a 12;
- avere una struttura organizzativa interna tale da permettere il supporto e la formazione al whistleblower, inclusi canali di ascolto per i segnalanti o potenziali tali (ad esempio linea telefonica dedicata, casella postale e indirizzo e-mail dedicato, personale disponibile, competente e imparziale, incaricato di fornire supporto al riguardo);
- aver svolto esperienze qualificate – a titolo gratuito- nel settore della prevenzione della corruzione utili ad assicurare assistenza e consulenza ai segnalanti sui diritti dell'interessato, sulla modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sulle possibilità di accesso al gratuito patrocinio.

È fatto divieto agli enti iscritti nell'elenco Anac di richiedere ai segnalanti o ricevere alcun corrispettivo: le misure di sostegno sono fornite a titolo gratuito.

Al 20/09/2023 le associazioni del terzo settore che hanno sottoscritto convenzioni con ANAC sono:

- MigliorAttivaMente
- Generazione 231
- Cooperativa sociale Kiosei
- Amici di Mimmo
- Libera
- Italia civile

L'aggiornamento degli elenchi è previsto con cadenza semestrale.

Sanzioni

L'apparato sanzionatorio è disciplinato dall'art. 21 del D. Lgs. in esame.

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC a seguito di indagine o verifica ispettiva anche attraverso organi di Polizia Amministrativa (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza).

L'azione di accertamento potrà avvenire per iniziativa della Polizia Amministrativa ovvero su impulso dell'ANAC.

Nel caso di irrogazione di sanzioni a seguito di provvedimento sanzionatorio dell'ANAC sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Legge 689/1981.

I soggetti del settore privato, soggetti all'applicazione del D. Lgs. 231/2001 che adottano i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, nel quale abbiano introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, devono integrare il sistema disciplinare con la previsione di sanzioni a carico dei soggetti che si rendano responsabili degli illeciti indicati al comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. in esame.

Schematicamente possiamo individuare le sanzioni irrogate dall'ANAC a seguito di accertamento con le fattispecie integranti le violazioni sanzionate.

Sanzione	Soggetto responsabile e Fattispecie incriminatrice
Da 10.000,00 a 50.000,00 euro	la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni.
	la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla.
	la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Tale sanzione si aggiunge a quella eventualmente irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazione del GDPR.
	l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato non abbia istituito i canali di segnalazione
	l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato non abbia adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto.
Da 500,00 a 2.500,00 euro	il Delegato alla gestione delle segnalazioni delle segnalazioni non abbia svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
	La persona segnalante è stata condannata anche con sentenza di primo grado, che ha dichiarato la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Con Delibera n. 301 del 12/07/2023 l'ANAC ha emanato il Regolamento gestione segnalazioni esterne ed esercizio potere sanzionatorio Anac e con Delibera n. 386 del 26/07/2023 ha emanato la revisione al Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 emanato con Delibera n. 438 del 12/05/2021.

L'art. 21 del D. Lgs. in esame sanziona la mancata attivazione dei canali di segnalazione da parte degli Enti. *Quid juris* nel caso di ritardo? Alla luce del principio di tassatività delle ipotesi di responsabilità deve ritenersi esente da sanzioni il ritardo nell'attivazione dei canali di segnalazione. Infatti, l'art. 30 primo comma del Regolamento n. 301 del 12/07/2023 in tema di individuazione dei casi in cui opera il procedimento semplificato stabilisce che *il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità e/o sanzionatoria venga riscontrata, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'assenza*

dei canali di segnalazione ovvero la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023. Nulla dice per il semplice ritardo.

Va osservato che l'apparato sanzionatorio si integra con le norme sanzionatore previste dalle normative di settore relativamente alle violazioni ad es. al GDPR ovvero al D. Lgs. 231/2001 per le violazioni ivi previste.

Nell'ipotesi di commissione di violazione che possano far applicare le sanzioni previste dalle diverse normative e tutte dipendenti dalla stessa azione, si applica la regola sancita dal primo comma dell'art. 8 L. 689/1981 che prevede la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La Suprema Corte con ordinanza n. 12208 del 14 aprile 2022, ha ribadito il principio per cui, ai sensi dell'art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689, è inestensibile l'istituto della continuazione alle ipotesi di violazioni di norme diverse con più azioni, benchè nell'ambito dello stesso disegno, essendo riservata tale previsione solo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Disposizioni finali

Con gli articoli 23 e 24 il D. Lgs. detta le disposizioni finali riguardanti sia le abrogazioni di norme che le disposizioni transitorie e di coordinamento.

Abrogazioni di norme.

Vengono abrogate le seguenti disposizioni di norme:

Art. 54 bis D. Lgs. 165/2001.

L'art. 54 bis dettava le misure di tutela del pubblico dipendente che assumeva la veste di segnalante.

Le disposizioni contenute nella citata norma sono state trasfuse nel decreto legislativo in esame.

Di seguito lo schema della regolamentazione delle misure contenute nell'abrogato art. 54 bis.

Art. 54 bis	Misura	D. Lgs. 24/2023
Comma 1	Divieto di ritorsione	Art. 17
Comma 2	Definizione di dipendente pubblico	Art. 3
Comma 3	Tutela identità del segnalante	Art. 12
Comma 4	Sottrazione accesso atti amministrativi ex Legge 241/1990	Art. 12 c. 8
Comma 5	Adozione Linee Guida da ANAC	Art.10
Comma 6	Apparato sanzionatorio	Art. 21
Comma 7	Nullità atti effetto di ritorsione	Art. 17
Comma 8	Reintegrazione nel posto di lavoro del segnalante licenziato	Art.19
Comma 9	Inapplicabilità della disciplina	Art. 16

Art. 6 comma 2-ter e 2-quater D. Lgs. 231/2001.

Tali norme prevedevano la denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro delle misure discriminatorie poste in essere dall'ente privato (comma 2-ter) e la nullità del licenziamento ritorsivo del segnalante (comma 2-quater). Tali misure di tutela sono state disciplinate dal decreto in esame agli articoli 17 e 19.

Art.3 Legge 179/2017.

Tale disposizione normativa dettava la disciplina circa l'applicabilità del segreto d'ufficio o del segreto derivante dall'attività professionale recepito nell'art. 20 del decreto.

Disposizioni transitorie

L'art. 24 nel dettare le disposizioni transitorie fissa la decorrenza dell'applicabilità della disciplina dettata dal D. Lgs. al 15/07/2023 per gli enti del settore pubblico ed al 17/12/2023 per gli enti del settore privato. Tali enti sono individuati nell'art. 3 del decreto in esame.

Disposizioni di coordinamento.

Con l'art. 24 vengono disposte le modifiche agli art. 4 della legge 604/1966, 2 undecies comma 1 lett. f) del D. Lgs. 196/2003 e 6 comma 2 bis D. Lgs. 231/2001, per renderli aderenti ai principi ed ai criteri stabiliti dal decreto legislativo in esame.

Allegati

Il D. Lgs. si correda di allegati che descrivono n elenco di disposizioni normative afferenti all'operatività normativa dello stesso Decreto.

Gli allegati si dividono in due macroaree:

- la prima riguardante la individuazione delle disposizioni legislative di riferimento alle violazioni richiamate nell'art.2 comma 1 Lett. a) n. 3;
- la seconda riguardante la individuazione degli atti cui fa riferimento l'articolo 1 comma 2, lett. b) .

La parte I degli allegati chiarisce a quali norme il legislatore intende riferirsi quando individua e definisce gli illeciti relativi alle seguenti materie.

A. Appalti pubblici:

- 1) norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto;
- 2) procedure di ricorso.

B. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o

dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

C. *Sicurezza e conformità dei prodotti:*

1. Requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione;
2. Norme sulla commercializzazione ed utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi.

D. *Sicurezza dei trasporti:*

1. Decreto sulla sicurezza delle ferrovie;
2. Requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile;
3. Requisiti di sicurezza nel settore stradale
4. Requisiti di sicurezza nel settore marittimo;
5. Requisiti di sicurezza relativi al trasporto interno di merci pericolose.

E. *Tutela dell'ambiente:*

1. Qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal D. Lgs. 12/2011;
2. Norme su ambiente e clima;
3. Norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti;
4. Norme sull'inquinamento marino, atmosferico e acustico;
5. Norme su protezione e gestione delle acque e del suolo;
6. Norme su protezione della natura e della biodiversità;
7. Norme su sostanze chimiche;
8. Norme su prodotti biologici.

F. *Radioprotezione e sicurezza nucleare:*

Norme sulla protezione nucleare.

G. *Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali:*

1. Norme dell'UE riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti del Reg. CE 178/2002;
2. Salute degli animali;
3. Regolamento dell'UE 2017/625;
4. Norme su protezione e benessere degli animali.

H. *Salute pubblica:*

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana;
 2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico;
 3. diritti dei pazienti;
 4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
- I. *Protezione dei consumatori:*
Diritti dei consumatori e protezione dei consumatori.
- J. *Tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.*

La specificazione precisa delle normative cui si fa riferimento allorché il D. Lgs. fa riferimento alle *violazioni* può trovare spiegazione, da un lato, nella esigenza di evitare che una genericità di riferimenti normativi possa facilmente sottrarre gli obbligati al rispetto della normativa, specie con riferimento all'obbligo della riservatezza ed alle misure di protezione, e, dall'altro, nell'applicazione del principio generale di tassatività degli illeciti che importano sanzioni a carico del segnalato e che possono incidere sui suoi diritti fondamentali.

La parte II individua l'insieme delle norme rilevanti alla individuazione degli atti, che nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs. alle quali esso non si applica e che vengono individuati:

- A. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con particolare riferimento a:
1. servizi finanziari;
 2. prevenzione del riciclaggio di danaro e del finanziamento del terrorismo.
- B. Sicurezza dei trasporti;
- C. Tutela dell'ambiente.

Aspetti organizzativi ed operativi per l'adeguamento al Decreto Legislativo n. 24/2023

Sotto il profilo organizzativo ed operativo vi sono una serie di adempimenti a carico dell'Ente, pubblico o privato, che vanno analizzati.

Per ragioni sistematiche è opportuno procedere per step così da individuare i passaggi anche temporali dell'adeguamento alla normativa.

Tuttavia, una premessa si rende necessaria per comprendere la filosofia che sottende la logica alla base delle attività di *compliance* del destinatario degli obblighi.

L'orientamento assunto dal nostro legislatore in linea con le legislazioni di area nordeuropea è quello della responsabilizzazione dell'agente: il c.d. principio di *accountability*. In buona sostanza il legislatore non interviene nell'indicare le scelte e le modalità concrete per rendere effettivi gli obiettivi della normativa, ma si limita ad indicare gli scopi della norma ed i principi cui deve attenersi l'agente nell'attuare l'adeguamento.

L'agente è libero di procedere all'adeguamento alla normativa nella maniera che ritiene più idonea, purchè rispetti sia lo scopo della norma, sia i principi sottesi alla realizzazione degli stessi, in osservanza agli auspici del legislatore.

Altresì il soggetto obbligato, nella elaborazione del canale di segnalazione, dovrà seguire il modello *by design* e *by default*. In buona sostanza il soggetto obbligato dovrà elaborare, fin dalla fase di progettazione, un canale di segnalazione che preveda meccanismi per tutelare la riservatezza del segnalante e della segnalazione con la predisposizione di idonee misure di sicurezza (*by design*) e, nella realizzazione del canale, prevedere che i meccanismi di tutela della riservatezza del segnalante e della segnalazione, lo siano per impostazione predefinita (*by default*), senza bisogno di interventi correttivi per la gestione di ogni singola segnalazione.

Alla luce di queste brevi considerazioni preliminari analizziamo gli step delle attività che devono essere compiute per l'adeguamento al D. Lgs. in esame.

Attività preliminare

Atto Organizzativo *Whistleblowing*

Sebbene non previsto nel D. Lgs. in esame, l'Ente appare opportuna la predisposizione di un apposito Atto Organizzativo *Whistleblowing* dove saranno riportate tutte le informazioni per l'inoltro delle segnalazioni, i diritti spettanti al segnalante, le tutele apprestate e l'esplicitazione dei canali di segnalazione con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate a tutela del segnalante e dei dati personali acquisiti con la segnalazione.

Tale atto assume la sua utilità perché costituisce lo strumento di *accountability* dell'Ente che nell'Atto non solo avrà dato atto e certificato di avere assunto le iniziative di adeguamento al D. Lgs. in esame ma potrà certificare l'avvenuta esecuzione delle scelte adottate con la verifica concreta della funzionalità dei canali utilizzati e delle misure di sicurezza della riservatezza e della segretezza della segnalazione e dei segnalanti.

L'Atto Organizzativo individuerà anche i soggetti cui rivolgersi per le segnalazioni ed avrà come allegati i modelli di segnalazione nonché i link di riferimento per le segnalazioni on line, sms, telefoniche e di contatto con il delegato alla gestione delle segnalazioni.

Schematicamente Il contenuto dell'Atto Organizzativo potrebbe articolarsi per capitoli con i seguenti contenuti:

- Articolazione della struttura
- Accesso alla struttura
- Modalità di controllo degli accessi logici e digitali
- Individuazione del Delegato alla gestione delle segnalazioni.
- Misure di sicurezza ed organizzative.
- Modalità comunicative con il segnalante e i soggetti coinvolti nella segnalazione.
- Modalità della *compliance* al GDPR.
- Gli strumenti di verifica della perfetta funzionalità delle misure adottate.

L'atto Organizzativo andrà sottoscritto.

Tale strumento che si inquadra nella logica della trasparenza dell'attività dell'Ente non è nuovo nel panorama legislativo. Un esempio di Atto organizzativo può individuarsi nel *piano operativo ed organizzativo* previsto dall'art. 9 *septies* comma 5 D.L. 52/2001, introdotto dall'art. 3 D. L. 127/2021.

Codice Etico

Altresì sarà opportuno ed utile la predisposizione di un Codice Etico laddove non sia stato elaborato.

Il Codice Etico è un documento redatto dall'Ente che definisce i principi e i valori cui si ispirano le attività di istituto.

Esso è importante perché:

- **Definisce i diritti, i doveri e le responsabilità dell'Ente.** Il Codice Etico chiarisce quali sono le aspettative dell'Ente nei confronti dei suoi *stakeholder*, ovvero di tutti coloro che sono coinvolti nelle sue attività, siano essi dipendenti, clienti, fornitori, partner o istituzioni.
- **Promuove o vieta alcuni comportamenti.** Il Codice Etico può prevedere sia comportamenti che sono obbligatori, sia comportamenti che sono vietati. I comportamenti obbligatori sono quelli che sono ritenuti fondamentali per l'esercizio dell'attività, mentre i comportamenti vietati sono quelli che possono ledere gli interessi dell'Ente e sono in contrasto con le regole della correttezza, trasparenza e del rispetto della legalità.
- **Prevede meccanismi sanzionatori.** Il Codice Etico prevede meccanismi sanzionatori per coloro che pongano in essere i comportamenti vietati.
- **Contribuisce a creare un ambiente di lavoro etico e responsabile.** Il Codice Etico fornisce un quadro di riferimento per i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Ente, contribuendo a promuovere comportamenti virtuosi diretti

a creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano rispettati e tutelati.

- **Migliora la reputazione dell'Ente.** Il Codice Etico dimostra che l'Ente, valutata l'importanza del rispetto della legalità, si impegna a operare in modo etico e responsabile e di contrasto ai fenomeni illeciti.
- **Riduce il rischio di sanzioni.** Il Codice Etico aiuta l'Ente nell'incentivare comportamenti virtuosi e contrastanti i fenomeni illeciti e/o corruttivi mira a mitigare il pericolo di sanzioni da parte delle autorità.

Il Codice Etico è un documento volontario e dinamico perché va aggiornato alla luce dei cambiamenti anche in tema di prevenzione dei comportamenti illeciti.

Per gli Enti Pubblici il D.P.R. 62/2013 modificato e integrato dal D.P.R. 81/2023 disciplina le modalità di comportamento dei pubblici dipendenti anche con riferimento alla prevenzione della corruzione (*cf.* con art. 8 D.P.R.). Tuttavia, l'Ente Pubblico potrà dotarsi di un proprio Codice Etico ad integrazione dei citati D.P.R.

Per gli Enti Privati che si avvalgono dei modelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 il Codice Etico è un'appendice dei modelli e per gli altri Enti Privati, uno strumento di ostensione della cultura della consapevolezza al rispetto della legalità e della promozione di comportamenti virtuosi.

STEP 1 – Istituzione del canale di segnalazione e predisposizione degli strumenti per la gestione delle segnalazioni

Il D. Lgs. in esame non indica quale canale di segnalazione deve essere attivato.

Il criterio direttivo nella scelta ed elaborazione del canale è la tutela della riservatezza del segnalante e della segnalazione, che deve essere garantita anche facendo ricorso a strumenti di crittografia.

Il D. Lgs. individua le seguenti forme di segnalazione, in ordine alle quali il soggetto obbligato dovrà elaborare e strutturare il corrispondente canale di segnalazione:

- a) forma scritta:
 - a. modalità cartacea;
 - b. modalità informatica via e-mail;
- b) forma orale:
 - a. con messaggi telefonici vocali;
 - b. con messaggistica telefonica;
 - c. richiesta di incontro personale con il designato a ricevere le segnalazioni
- c) attraverso un apposito portale web;
- d) attraverso le previsioni nei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs 231/2001

Il soggetto obbligato, tenuto conto delle proprie risorse economiche e della valutazione circa la forma del canale di segnalazione che sia più idonea a rendere concreta la segnalazione degli illeciti con la garanzia della riservatezza, adotta uno o più canali di segnalazione interna.

Modalità operative nella istituzione del canale di segnalazione.

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni scritte potranno essere inoltrate con deposito in una cassetta postale ovvero attraverso l'invio a mezzo posta ordinaria.

Per la raccolta delle segnalazioni trasmesse attraverso imbucamento in **cassetta postale** chiusa, le modalità di organizzazione di tale canale devono prevedere che le chiavi della cassetta siano nella esclusiva disponibilità del Delegato alla gestione delle segnalazioni. Il numero delle cassette potrà variare a seconda delle dimensioni della struttura.

In particolare, l'Ente dovrà individuare un'area della sede o delle unità periferiche per alloggiare lo strumento di segnalazione. Lo strumento deve essere facilmente accessibile e contemporaneamente non deve essere né monitorato e né entrare nell'area di visualizzazione di eventuali telecamere di sicurezza; deve avere la possibilità di poter acquisire la segnalazione con sportello di imbucamento che eviti di verificare dall'esterno la visualizzazione dei contenuti all'interno dello strumento di segnalazione. Il Delegato alla gestione delle segnalazioni periodicamente dovrà verificare i contenuti dello strumento. Potrà integrarsi lo strumento con un meccanismo di segnalazione visiva di contenuto occupato che si attivi la sera a chiusura degli orari di lavoro.

Per la segnalazione a mezzo posta ordinaria l'ANAC ha suggerito nelle Linee Guida che *in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.*

Tale procedura possiamo ritenerla applicabile anche al caso di segnalazione inoltrata mediante imbucamento in una cassetta postale

Nel caso di trasmissione della **segnalazione via e-mail** è opportuno che l'Ente doti il Delegato alla gestione del canale di segnalazione di una casella di posta elettronica specifica per tale scopo, le cui credenziali di accesso siano di esclusiva pertinenza del Delegato con particolare riferimento della *password* che dovrà essere scelta da questi e che sia dotata di uno strumento di verifica degli accessi anche al fine di verificare eventuali accessi indesiderati alla casella. Nella scelta della *e-mail* per le segnalazioni, l'attivazione della casella di posta elettronica certificata deve prevedere la possibilità di ricevere posta anche da *e-mail* ordinarie. La casella di posta elettronica ordinaria dovrà essere scelta dal Delegato alla gestione del canale di segnalazione che custodirà le credenziali di accesso. Sarà opportuno che non venga utilizzata una *e-mail* di quelle gratuite per evitare che ci possano essere episodi di intrusioni o violazioni della casella, più facilmente aggredibile; sarà opportuno che il Delegato alla gestione del canale di

segnalazione individui un *provider* di *e-mail* che dia garanzie di sicurezza e di uso di protocolli di cifratura per rendere conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 24/2023 il canale di segnalazione. La *e-mail* dovrà essere attivata ed utilizzata solo per la raccolta delle segnalazioni e non potrà essere usata per registrazione a servizi web o iscrizioni a portali anche se di utilità per la gestione delle segnalazioni, né utilizzata per le comunicazioni istituzionali con altri Enti (ANAC o altri Enti pubblici destinatari di segnalazioni, comunicazioni o interlocuzioni). Conseguentemente, per scopi diversi dalla raccolta delle segnalazioni l'Ente dovrà dotare il Delegato alla gestione del canale di segnalazione di altra casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata. Infatti, per le comunicazioni istituzionali verso terzi qualificati (ad. es. ANAC) sarà opportuno utilizzare una casella di posta elettronica certificata per tracciare i flussi comunicativi.

Invero l'ANAC, nelle Linee Guida del 12/07/2023 ha ritenuto che *la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza*. Orbene, quanto ritenuto dall'ANAC non è un obbligo ma semplicemente una opinione. Infatti, se l'opinione dell'ANAC si volgesse ad obbligo verrebbe leso il principio di *accountability* in virtù del quale l'Ente è libero di scegliere i canali più idonei purchè consentano il rispetto degli obblighi di garanzia di riservatezza e segretezza della segnalazione e del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione. Orbene, in tale ottica, la scelta di un provider di posta elettronica che dia assicurazione di adottare sistemi crittografici e di protezione anche sotto il profilo della sicurezza delle transazioni dei flussi informatici renderebbe ammissibile tale canale di segnalazione.

Segnalazioni in forma orale

Nel caso si scelga il **canale di segnalazione dei messaggi vocali**, sarà opportuno attivare un numero telefonico specifico collegato con una segreteria virtuale che riceva le segnalazioni vocali il cui accesso alla casella vocale sia riservato solo al delegato alla gestione delle segnalazioni.

Nel caso si scelga il **canale della messaggistica telefonica**, sarà opportuno attivare una scheda telefonica specifica e riservata, rilasciata al delegato alla gestione della segnalazione, il cui numero sarà reso noto nelle forme che si riterranno più opportune (*cartello esposto nella struttura, indicazione in una pagina web del sito ecc.*), dove il Delegato potrà attivare i canali di messaggistica e di conferenza social (*whatsapp, messenger, teams, google meet, jitsi, zoom* o altri) che riterrà più opportuni per una gestione efficiente e concreta delle segnalazioni. Per rendere effettiva la tutela *whistleblowing* è opportuno che il Delegato alla gestione delle segnalazioni attivi più canali di messaggistica e di conferenza social. Ovviamente il numero di telefono mobile dovrà essere abilitato a ricevere *sms*.

Nel caso si scelga il canale di **richiesta di incontro personale con il Delegato a ricevere le segnalazioni**, andrà individuata, nei cartelli di comunicazione di attivazione dei canali di segnalazione, la modalità di accesso ad un sistema di comunicazione con il Delegato. L'indicazione della possibilità di usare il numero telefonico della segreteria virtuale o del

numero mobile del delegato alla gestione delle segnalazioni è una modalità che può soddisfare tale esigenza.

Nel caso di segnalazione telefonica o durante l'incontro personale sarà opportuno che il Delegato alla gestione delle segnalazioni, previo avviso ed ottenuto il consenso, registri e/o verbalizzi il contenuto delle conversazioni.

Segnalazioni attraverso portale web

L'Ente dovrà predisporre una piattaforma *web* affidando la sua creazione ad un *webmaster* specializzato che realizzi la piattaforma (un sito *web*) dedicato, con l'utilizzo di protocolli *https*, con le caratteristiche richieste dal D. Lgs. in tema di segretezza e riservatezza dei contenuti e le cui credenziali di accesso ai contenuti siano riservate al Delegato alla gestione delle segnalazioni. In particolare, il protocollo *https* è un protocollo di comunicazione *web* sicuro che utilizza la crittografia per proteggere i dati trasmessi tra il *browser web* dell'utente e il sito *web* che questi sta visitando. La crittografia garantisce che i dati trasmessi siano protetti da eventuali attacchi esterni. L'uso di tale protocollo nell'uso della piattaforma, la rende conforme a quanto richiesto dall'art. 4 del D. Lgs. in esame.

La piattaforma *web* ed il suo indirizzo digitale vanno riportati e/o integrati nel portale istituzionale.

Non va creata una sezione/cartella dedicata nel portale istituzionale per l'ovvia ragione che chiunque abbia accesso ai contenuti del portale tramite *ftp* potrà accedere alla cartella dedicata ed estrarre le segnalazioni; analogamente, per gli stessi motivi, è escluso che possa crearsi una cartella dedicata nel *repository* documentale dell'Ente.

Il sito dedicato può essere strutturato anche nella forma di un *iframe* incorporato in una sezione specificatamente dedicata del sito istituzionale dell'ente; in ogni caso, anche nella scelta dell'incorporazione con un *iframe* nel sito istituzionale, i codici di accesso alle pagine ed ai contenuti della piattaforma *whistleblowing* devono essere riservati al Delegato alla gestione delle segnalazioni.

La struttura del sito può essere impostata attraverso *form* da compilare da parte del segnalante integrata da una applicazione che consenta l'*upload* dei documenti inviati e destinati verso un *repository* documentale organizzato in cartelle per la conservazione dei documenti relativi ad ogni segnalazione. La creazione delle cartelle può essere effettuata da una applicazione specifica che crea una cartella relativa ad ogni segnalazione con un numero di protocollo generato in modo automatico dal pulsante di invio della segnalazione.

Altresì l'accesso al *form* della segnalazione deve essere preceduto dalla spunta alla lettura e comprensione sia della *privacy policy* della piattaforma, che della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in tema di trattamento dei dati personali.

Appare opportuno che la piattaforma non si avvalga di *cookie* e, nel caso siano necessari per il suo funzionamento, limitarne l'uso solo a quelli indispensabili; in tal caso dovrà predisporre anche una *cookie policy* da rendere nota al segnalante con una spunta che

preceda l'accesso al *form* della segnalazione.

La piattaforma deve essere strutturata in modo da evitare che sia possibile individuare il segnalante attraverso il potenziale tracciamento dei suoi *log* di accesso alla piattaforma; si dovranno adottare tecniche di anonimizzazione del traffico da e verso la piattaforma e degli indirizzi IP dei fruitori del canale di segnalazione.

Per garantire la tutela dell'identità del segnalante, sarebbe opportuno che il sistema di acquisizione delle segnalazioni provveda, con l'inoltro della segnalazione, a separare i dati identificativi del segnalante con la segnalazione e gli allegati acquisendoli in due *repository* separate e assicurate da sistemi di crittografia, dove le segnalazioni siano riconosciute con un codice di pseudonimizzazione assegnato al segnalante.

Il *form* dovrà consentire l'invio anche di segnalazioni anonime e, a tal fine, potrebbe ipotizzarsi la spunta di una casella così da segnalare che trattasi di segnalazione anonima. Il fornitore del servizio di segnalazione via *web* dovrebbe dare garanzia di sicurezza della piattaforma *web* con riferimento alle misure che assicurino la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati acquisiti e l'accesso controllato e riservato agli archivi al solo Delegato alla gestione del canale di segnalazione con meccanismi di crittografia. Appare opportuna la sottoscrizione di un contratto ove siano chiariti gli aspetti organizzativi e la garanzia di qualità del fornitore e dei servizi forniti. Sul punto vedasi *infra* circa le garanzie richieste al fornitore di servizi in cloud.

Segnalazioni attraverso le previsioni nei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs 231/2001

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede, per gli Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica che intendano limitare i rischi derivanti dalla possibilità di subire la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001, l'onere di dotarsi di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. q) n. 2) del d. Lgs. 24/2023, i soggetti che si dotano di modelli organizzativi ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 sono soggetti alla disciplina del *whistleblowing*; orbene, tale previsione importa che i modelli organizzativi dell'ente privato siano implementati per renderli *compliance* alla disciplina del *whistleblowing*.

In particolare, l'Ente dovrà integrare il modello esistente e strutturare una sezione del modello e rappresentare i seguenti aspetti:

- **Definizione dei canali di segnalazione:** Nel modello 231, dovranno essere indicati i canali attraverso i quali i dipendenti o terze parti possono segnalare comportamenti illeciti o non conformi, in ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 24/2023.
- **Misure preventive e sanzioni per il segnalato:** Nel modello 231 dovranno essere individuate, attraverso una specifica analisi dei rischi, quali misure preventive adottare per evitare il verificarsi di episodi di violazioni che ledano gli interessi pubblici e l'integrità dell'Ente.

- **Assicurazione di anonimato, riservatezza e protezione legale:** Nel Modello 231 dovranno indicarsi con quali modalità viene garantito l'anonimato del segnalante.
- **Elaborazione di istruzioni chiare per il segnalante:** Nel Modello 231, dovranno darsi istruzioni chiare sulle modalità di trasmissione di una segnalazione con l'indicazione delle modalità di accesso al canale di segnalazione e la precisazione della possibilità di allegare documentazione a fini probatori o esplicativi della segnalazione. Altresì dovranno essere elaborate le disposizioni interne che stabiliscano la riservatezza delle informazioni fornite dai segnalanti e garantiscono loro protezioni legali contro ritorsioni o discriminazioni
- **Elaborazione del processo di gestione delle segnalazioni:** Nel modello 231, dovrà specificarsi il processo di gestione delle segnalazioni con il chiarimento di come verrà effettuata la valutazione e la istruttoria e di come verrà affrontata la problematica sottesa alla segnalazione. Con riferimento all'attività istruttoria, nel modello 231 dovrà individuarsi una procedura che consenta l'imparzialità e la obiettività di tale attività. Altresì, dovranno essere individuate le misure correttive da implementare, nel caso di violazioni non previste dall'analisi dei rischi, con l'adozione delle misure preventive, ed infine, prescrivere le modalità comunicative con il segnalante da parte del designato alla gestione delle segnalazioni.
- **Previsione di un'attività di monitoraggio e revisione continua:** Nel modello 231 vanno individuate le modalità di verifica della efficacia del sistema di segnalazione e delle procedure adottate ed apportare eventuali aggiornamenti e miglioramenti in base alle esperienze e ai feedback ricevuti.
- **Previsione di un percorso informativo, formativo e di sensibilizzazione dei dipendenti:** Nel modello 231, andranno individuate le modalità delle attività formative di sensibilizzazione al rispetto della normativa e di formazione sulla importanza delle segnalazioni di *whistleblowing*, sui tipi di comportamenti da segnalare, sui canali disponibili, con la indicazione ed informazione sul processo di segnalazione, sugli aspetti legali e sulle protezioni previste per i segnalanti.

STEP 2 – Nomina del Responsabile o delegato alla gestione delle segnalazioni.

Il D. Lgs. prevede la nomina di un delegato alla gestione delle segnalazioni al quale deve essere garantita autonomia e individuato secondo il criterio della imparzialità.

La nomina può essere indirizzata:

- verso un soggetto interno all'organizzazione;
- verso un Ufficio interno con personale assegnato anche se non in via esclusiva;
- verso un soggetto esterno che dia garanzie di imparzialità e con una preparazione specifica e che possa essere organizzato con personale adeguatamente formato.

Il D. Lgs. prevede per gli Enti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, sono obbligati alla nomina del Responsabile della prevenzione e della

corruzione, l'affidamento dell'incarico di gestione delle segnalazioni a tale soggetto.

La scelta deve essere oculata e deve ricadere su un soggetto che sia adeguatamente preparato e formato sia sulla prevenzione degli illeciti che sulla normativa relativa alla gestione delle segnalazioni e sulle misure di sicurezza adottate ed ad adottarsi cui l'Ente deve adeguarsi. A tale soggetto vanno fornite tutte le risorse, anche economiche, di cui ha bisogno in funzione dei canali di segnalazione istituiti con le implementazioni in tema di sicurezza delle informazioni e del rispetto della normativa sulla protezione del segnalante e dei dati personali, come individuati e richiesti dal delegato.

Per gli Enti privati, soggetti ai modelli ex D. Lgs. 231/2001, la nomina può essere affidata agli Organismi di Vigilanza ovvero ad organi di *internal audit* (sic. Anac nelle Linee Guida emanate in data 12/07/2023) ovvero a dipendenti dotati di sufficiente autonomia e specifica preparazione sulla materia.

Nel caso l'Ente privato dotato di O.d.V. decidesse di affidare la gestione del canale ad un soggetto diverso, sarà opportuno che vengano stabiliti con chiarezza i compiti affidati all'O.d.V. rispetto a quelli deputati al Delegato alla gestione delle segnalazioni, i cui compiti sono espressamente previsti per legge. In tal senso l'Organo direttivo dell'Ente potrà stabilire i compiti affidati a ciascun soggetto interessato con un deliberato/verbale del C.d.A. o dell'A.U.

Nell'ipotesi in cui gli Enti intendano condividere con altri Enti simili i canali di segnalazione, appare opportuna, anche se non necessaria, l'istituzione di un Ufficio comune cui sia affidato il compito di gestione del canale comune di segnalazione; a tal fine potrebbe essere giustificata la scelta di un soggetto, preferibilmente esterno, che sia completamente autonomo e non legato ad uno degli Enti che si avvalgano del canale comune di segnalazione, anche sotto il profilo della mera opportunità.

STEP 3 – Gestione della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Delegato alla gestione del canale di segnalazione.

Tuttavia, incombe sull'Ente la predisposizione degli strumenti per la gestione.

In primo luogo, incombe all'Ente la predisposizione del canale delle segnalazioni le cui chiavi di accesso (logiche e/o digitali) siano affidate in via esclusiva al Delegato; meglio sarebbe che l'Ente affidi le risorse economiche al Delegato alla gestione del canale di segnalazione indicandogli solo il tipo di canale scelto, lasciando a questi la modalità di attivazione del canale nel modo che riterrà più idoneo per la gestione delle segnalazioni. Per una gestione controllata delle segnalazioni ricevute dal Delegato, appare opportuno che questi si doti di un registro, cartaceo o digitale (può essere sufficiente anche un file *excel*) dove annotare le segnalazioni ricevute e la tempistica per la gestione di ogni segnalazione. Il registro dovrà essere strutturato nel rispetto dell'obbligo della segretezza della identità del segnalante; ne consegue che dovrà adottarsi un meccanismo di pseudonimizzazione nella elaborazione o organizzazione del registro.

La segnalazione dovrà essere siglata dal Delegato alla gestione del canale di segnalazione con l'apposizione di un timbro datario per dare contezza della data di ricezione della stessa.

Nel caso di segnalazione in formato digitale il Delegato dovrà provvedere a sottoscrivere digitalmente la segnalazione e i documenti allegati ovvero la *e-mail* ricevuta per attestarne la ricezione e la data di ricezione ricavabile dalla firma digitale apposta.

Per garantire l'anonimato del segnalante il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà tenere separata, ove possibile, la segnalazione dai dati relativi al segnalante ed assegnare un codice di pseudonimizzazione alla segnalazione per consentire di risalire al segnalante, ove necessario, anche per la gestione delle comunicazioni tra Delegato e segnalante.

Infatti, il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà provvedere, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, alla comunicazione al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione rilasciandogli una ricevuta della protocollazione nonché ogni elemento utile per l'interlocuzione successiva. Tuttavia, il Delegato potrà omettere tale incombenza (*cf.* con art. 5 comma 1 lett. d) D. Lgs. 24/2023).

Con la ricezione della segnalazione incombe al Delegato alla gestione del canale di segnalazione l'istruzione della segnalazione.

Il Delegato alla gestione delle segnalazioni potrà:

- richiedere ad altre amministrazioni atti e documenti relativi ai fatti segnalati;
- ascoltare come informatore lo stesso segnalante e soggetti da questi menzionati nella segnalazione, ma in quest'ultimo caso dovrà essere attento a non menzionare le generalità del segnalante;
- disporre delle verifiche tecniche se la segnalazione ha per oggetto il malfunzionamento per incuria o altro di apparecchiature;
- richiedere al segnalante ulteriori precisazioni o integrazioni della segnalazione anche all'esito delle attività istruttorie svolte.

All'esito dell'attività istruttoria il Delegato, salva l'ipotesi di archiviazione manifesta o accertata insussistenza di illeciti, trasmetterà la segnalazione, depurata dei dati identificativi del segnalante, con gli allegati ed una relazione dettagliata sull'attività svolta e gli esiti delle indagini espletate:

- all'organo direttivo dell'Ente;
- all'organo disciplinare, se trattasi di fatti che importano violazione dei codici di condotta o canoni deontologici e l'Organo Disciplinare può ricevere le segnalazioni senza il tramite dell'Ente;
- al P.M. se trattasi di fatti di rilevanza penale;
- all'Autorità competente per l'illecito accertato perché prosegua nelle indagini;
- all'ANAC nel caso di inerzia dell'Ente.

Nel silenzio della legge non può escludersi che il Delegato alla gestione del canale di

segnalazione possa integrare la sua relazione finale con i suggerimenti relativi alle misure da adottare per il ripristino della legalità e/o delle azioni da assumere contro il segnalato infedele.

Altresì il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà dare riscontro al segnalante degli esiti delle sue attività di indagine.

Il Delegato alla gestione del canale di segnalazione non dovrà comunicare al segnalato l'esistenza della segnalazione, né l'attivazione delle procedure di indagine; tuttavia, solo nell'ipotesi in cui le attività di indagine lo richiedano potrà interloquire con il segnalato per chiedergli documenti inerenti ai fatti oggetto della segnalazione.

Il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà preoccuparsi nel corso delle attività di indagini, così come sin dalla prima comunicazione / interlocuzione con il segnalante, di comunicare a questi ed ai soggetti coinvolti ed indicati nella segnalazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Infine, il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà attivarsi affinché il procedimento amministrativo di gestione della segnalazione sia definito entro 3 mesi dalla data di rilascio della ricevuta della segnalazione ricevuta ovvero, in mancanza, dallo spirare dei sette giorni dalla presentazione e protocollazione della segnalazione.

L'Ente, ricevuta la segnalazione con la relazione del Delegato alla gestione delle segnalazioni dovrà adottare, da un lato, quelle soluzioni dirette al ripristino della legalità e, dall'altro, quelle iniziative per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al segnalato che potranno, nei casi più gravi, prevedere anche la rimozione dall'incarico conferito e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora trattasi di dipendente. Altresì l'Ente dovrà trasmettere gli atti agli organi di giustizia ordinaria, contabile o domestica, nel caso in cui trattasi di fatti di rilevanza penale o contabile ovvero suscettibili di rilevanza deontologica ed il potere di irrogazione delle sanzioni sia deputato ad organi esterni di giustizia domestica. Nel caso dalle indagini del Delegato emerga la produzione di danni anche all'immagine, l'Ente dovrà attivarsi per all'assunzione di iniziative rivolte ad ottenere pronuncia giudiziale di risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito commesso dal segnalato.

STEP 4 –Conservazione delle segnalazioni ed allegati.

Le segnalazioni necessitano di un luogo dove essere conservate dopo essere state prelevate dal canale di segnalazione.

In primo luogo, il Delegato alla gestione del canale di segnalazione dovrà protocollare le segnalazioni ricevute ed attestare l'avvenuta ricezione.

In ordine alle modalità di conservazione vanno distinte le segnalazioni in formato cartaceo da quelle in formato digitale.

Per **le segnalazioni in formato cartaceo** l'Ente dovrà predisporre un luogo sicuro di conservazione accessibile esclusivamente dal delegato alla gestione delle segnalazioni.

Tale luogo sicuro potrebbe individuarsi in una stanza le cui chiavi di accesso siano rese disponibili solo al Delegato; all'interno di questa stanza dovrebbero essere allocati armadi ignifughi nei quali riporre le segnalazioni pervenute con gli allegati. Al Delegato dovranno essere rese disponibili cartelle per ogni segnalazione per evitare che possano essere confuse le segnalazioni e gli allegati. Nell'ipotesi in cui per motivi logistici non potrà essere possibile destinare una o più stanze alla funzione di raccolta e conservazione delle segnalazioni potrà disporsi la collocazione nell'ambiente di archivio di armadi con specifica etichettatura e chiavi ad esclusiva disposizione del Delegato alla gestione del canale di segnalazione.

Per **le segnalazioni in formato digitale** l'Ente dovrà preoccuparsi di garantire la caratteristica del documento digitale nel tempo.

La normativa ISO 14721 OASIS (*Open Archival Information System*) definisce la conservazione digitale *"l'insieme dei principi, politiche e strategie finalizzate a prolungare l'esistenza di un documento o di una sua risorsa digitale grazie alla sua tenuta in condizioni adatte all'uso nella sua forma originale e/o in un formato persistente, che garantisce l'integrità della sua configurazione logica del suo contenuto."*

Pertanto, la conservazione definita "a norma" dei documenti digitali è quel processo di conservazione che garantisce nel tempo la loro autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

Nel caso di scelta di un canale di segnalazione in formato digitale l'Ente dovrà avvalersi di una piattaforma di conservazione a norma secondo i requisiti stabiliti dalle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Infatti, l'art. 34 comma 1 bis lett. b) del D. Lgs. 82/2005 consente che tale attività possa affidata ad altri soggetti pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche e di protezione dei dati personali.

Tra le attività che l'Ente dovrà utilizzare un sistema di conservazione logicamente e fisicamente distinto dal sistema di gestione informatica dei documenti effettuata in modo ordinario dall'Ente.

L'art. 44 comma 1 quater del D. Lgs. 82/2005 prevede la nomina del Responsabile della conservazione che dovrà svolgere una serie di compiti.

Per il caso che ci occupa e stante la particolarità della materia trattata, appare opportuno che tale figura coincida con il Delegato alla gestione delle segnalazioni.

La conservazione non potrà eccedere il tempo necessario allo svolgimento delle indagini ed in ogni caso non oltre il termine di prescrizione dell'illecito.

Ciononostante, la conservazione a norma delle segnalazioni in formato digitale è necessaria perché in genere la validità della firma digitale apposta su un documento digitale è triennale ed anche nell'ipotesi di rinnovo della firma digitale, le firme apposte in precedenza al rinnovo non si prorogano.

La conservazione dei documenti digitali potrà avvenire su *storage* interni ovvero affidati a servizi in *cloud* per consentire l'accesso ai contenuti degli archivi anche dall'esterno

della struttura ove viene svolta l'attività di gestione delle segnalazioni. Altresì, la scelta di una conservazione su uno *storage in cloud* è *compliance* alla regola della ridondanza dei dati per evitare il pericolo della loro perdita accidentale o anche temporanea.

Tuttavia, la scelta di un servizio in *cloud* richiede particolare attenzione perché la scelta del fornitore del servizio deve essere oculata per evitare pericoli di violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e del GDPR in tema di protezione dei dati personali. In particolare, il fornitore del servizio in cloud dovrà garantire:

- la collocazione degli archivi in una *webfarm* collocata nel territorio dell'UE, ove sono applicabili le regole del GDPR;
- l'adozione di misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli archivi digitali
- l'applicazione degli standard ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; ISO/IEC 27017:2021 costituente il Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basati su ISO/IEC 27002 per i servizi in cloud e UNI CEI EN ISO/IEC 27018:2020 costituente il Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale in cloud pubblici;
- l'interlocazione immediata in caso di *data breach*;
- l'accesso riservato e crittografato agli archivi, anche attraverso forme di autenticazione a due fattori.

STEP 5 – Conformità della gestione delle segnalazioni ai principi ed alla normativa in tema di protezione dei dati personali.

L'art. 13 del D. Lgs. stabilisce il rispetto del GDPR (Regolamento UE 679/2016) nell'attività di gestione delle segnalazioni.

Infatti, l'attività di gestione delle segnalazioni costituisce una forma di trattamento di dati personali ai sensi del n. 2 all'art. 4 paragrafo 1 GDPR.

Alla luce di tanto, si pongono a carico dell'Ente una serie di adempimenti che possano rendere l'attività di gestione delle segnalazioni whistleblowing conformi al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali.

Infatti, non par dubbio che una segnalazione contenga una serie di dati personali anche di natura particolare ai sensi dell'art. 9 GDPR che richiedono attenzione e tutela.

Una attività di *compliance* al GDPR del trattamento dei dati nella gestione delle segnalazioni *whistleblowing* importa una serie di passaggi che, a parere dello scrivente, sono necessari.

In via preliminare va coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) nominato dall'Ente che dovrà assistere e fornire le indicazioni per il rispetto del GDPR, anche attraverso apposita assistenza per la redazione dei documenti e delle *policy* necessarie, e per rendere *compliance* l'organizzazione della struttura logica e/o informatica dei canali di segnalazione sia al GDPR che alle norme del D. Lgs. 24/2023.

a) Registro dei trattamenti. L'art. 30 del GDPR impone al Titolare del trattamento l'onere di tenere un registro delle attività di trattamento il cui contenuto è ivi descritto. Per quello che ci occupa, l'Ente, titolare del trattamento, deve integrare il Registro dei trattamenti con quanto oggetto del trattamento che verrà effettuato per le segnalazioni *whistleblowing*. In particolare, circa i contenuti del registro, relativamente al trattamento dei dati personali acquisiti con la segnalazione oltre alle generalità e i dati di contatto del titolare che possono essere descritti nella prima pagina del registro, vanno indicati:

- Finalità del trattamento;
- Categoria di interessati;
- Categorie dei dati personali trattati;
- Categoria dei destinatari cui i dati personali sono o saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali;
- Trasferimento a paesi terzi o organizzazione internazionali (nome del Paese terzo);
- Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie dei dati;
- Descrizione generale delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative (le misure specifiche andranno indicate in un documento separato – DPIA)

L'integrazione del Registro dei trattamenti può elaborarsi anche sotto forma tabellare.

b) Informativa. Gli artt. 13 e 14 del GDPR prevedono l'obbligo di fornire le informative preventive agli interessati. L'informativa potrà essere elaborata in forma di cartello da affiggere in prossimità del canale di segnalazione analogico e per i canali digitali nel sito *web* attraverso il sistema della spunta della lettura della informativa prima di proseguire nel deposito della segnalazione.

Altresì per il canale *web* va elaborata e resa disponibile *on line* la *privacy policy* della piattaforma. La *privacy policy* è la forma di comunicazione delle modalità di trattamento dei dati personali rilasciati durante la navigazione nella piattaforma.

c) Nomina del Responsabile del Trattamento. Il delegato alla gestione delle segnalazioni va nominato anche Responsabile del trattamento con atto scritto; allo stesso può conferirsi il potere di nominare addetti al trattamento nel caso sia istituito un Ufficio sotto la sua responsabilità. Vanno nominati Responsabili del trattamento anche i fornitori dei servizi *web* sottesi alla piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni.

d) Redazione di un accordo di contitolarità del trattamento. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio per la gestione delle segnalazioni sia comune a più Enti, va redatto un accordo di contitolarità ove venga precisato l'oggetto dell'accordo (gestione comune dei canali *whistleblowing*); gli obblighi e le responsabilità dei contitolari; le modalità del trattamento; le politiche di sicurezza adottate e concordate; l'indicazione dei

responsabili del trattamento, con i poteri loro concessi.

- e) Redazione di una DPIA (Valutazione d'impatto).** La gestione del trattamento dei dati comporta l'adozione di misure di sicurezza (*vedi infra*). Tuttavia, l'adozione delle misure di protezione necessita di una valutazione d'impatto dei rischi. La valutazione d'impatto è un processo diretto all'esame dei potenziali rischi per la violazione dei dati che si vogliono proteggere; all'esito del processo di valutazione verrà redatto un documento che attesti le valutazioni e le misure adottate per prevenire i rischi valutati.

La DPIA o Valutazione d'impatto è prevista dall'art. 35 GDPR ed è una procedura che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi (così dall'infografica predisposta dal Garante reperibile su <https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia->). L'art. 35 del GDPR fornisce chiarimenti sui contenuti del documento riepilogativo del processo di valutazione d'impatto. Nel caso in cui l'Ente abbia già redatto una valutazione per i trattamenti che effettua, dovrà procedere ad una integrazione della valutazione d'impatto per i nuovi trattamenti e per i rischi cui i nuovi trattamenti possono incorrere.

In buona sostanza, la valutazione di impatto ha la finalità essenziale, previa descrizione dei tipi di trattamento, di individuare le finalità per le quali il trattamento è effettuato ed i rischi cui è esposto il Sistema di Gestione delle Informazioni, stabilendo se le misure di sicurezza adottate siano sufficienti a prevenire i rischi di violazione dei diritti e delle libertà dell'interessato con particolare attenzione alla tutela dei diritti dell'interessato in tema di Riservatezza, Autenticità, Integrità e Disponibilità (R.A.I.D.) dei dati acquisiti e trattati.

La valutazione di impatto, pertanto, non si esaurisce nella mera redazione di un documento; essa si sostanzia in un processo soggetto a revisione periodica basato sull'analisi dei rischi e sulla adozione delle misure dirette a prevenire i rischi. Essa è una attività proattiva. Il Regolamento stabilisce che può essere utile il rispetto il rispetto dei codici di condotta. Nello specifico il modello di adozione di una attività di prevenzione si basa sulla struttura organizzativa adottata nelle norme UNI-ISO, con particolare riferimento alle norme ISO 31000:2010, 27001:2017 e 27002:2017.

Il processo di analisi è un processo circolare fondato su una struttura PDCA (Plan, Do, Check, Act) di organizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) così graficamente espresso.



Nello specifico le attività possono così definirsi negli steps:

Plan (Stabilire il SGSI)

Stabilire la politica di SGSI, gli obiettivi, i processi e le procedure pertinenti per gestire i rischi e migliorare la sicurezza delle informazioni al fine di produrre risultati conformi alle politiche e agli obiettivi generali.

Do (attuare e condurre il SGSI)

Attuare e rendere operativa la politica del SGSI, i controlli, i processi e le procedure.


Check (monitorare e riesaminare il SGSI)

Valutare e, ove applicabile, misurare le prestazioni del processo a fronte della politica del SGSI, degli obiettivi e delle esperienze pratiche, quindi riportare i risultati alla direzione ai fini del riesame.

Act (mantenere attivo, aggiornato e migliorare il SGSI)

Intraprendere azioni correttive e preventive basate sui risultati degli audit interni del SGSI e sul riesame da parte della direzione o su altre informazioni pertinenti, al fine di ottenere il miglioramento continuo del SGSI

Sinteticamente il processo può sintetizzarsi graficamente nei termini seguenti.



Modello PDCA applicato ai processi del SGSI. Fonte ISO 27001

Il processo deve essere sistemico e periodicamente rivisto; può essere richiesta la consultazione preventiva del Garante solo se la valutazione di impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio residuo elevato.

- f) **Adozione delle misure di sicurezza.** All’esito del processo di analisi dei rischi e redazione della valutazione d’impatto l’Ente dovrà adottare tutte le misure di sicurezza logiche ed informatiche per prevenire i rischi di violazione dei dati

personali. Le misure di sicurezza da adottare sono rimesse al principio di *accountability* previsto dall'art. 24 GDPR nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 GDPR. Ne consegue che l'Ente potrà adottare tutti gli accorgimenti che, sulla scorta della valutazione del rischio effettuata, riterrà più adeguati a soddisfare le esigenze di tutela dei dati personali trattati.

Appare preliminare evidenziare che l'articolo 5 paragrafo 1 lett. f) GDPR stabilisce che i dati devono essere trattati in *maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).*

In particolare i Considerando 39 e 49 del Regolamento precisano che *i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento e dall'altro che costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi, suggerendo di includervi ad esempio misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.*

Ne consegue che l'adozione delle misure di sicurezza previa valutazione della incidenza dei rischi sui pericoli di violazione, documentata sia nella DPIA che nel Registro dei trattamenti rappresenta uno strumento di assolvimento del principio di *accountability* gravante sul Titolare.

Le misure di sicurezza devono tendere a consentire:

1. Riservatezza (applicazione del principio del «*need to know*») attraverso
 - a. Sistemi di autenticazione.
 - b. Sistemi di autorizzazione.
2. Integrità e disponibilità attraverso
 - a. Procedure di data/disaster recovery.
 - b. Ridondanza dei dati.
3. Resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento attraverso
 - a. Tecniche di gestione della «*fault tolerance*».

A titolo esemplificativo si possono individuare tre tipi di violazione dei dati personali:

1. Confidentiality breach
diffusione/accesso accidentale o non autorizzato

2. Integrity breach
alterazione accidentale o non autorizzata

3. Availability breach
distruzione accidentale o non autorizzata/indisponibilità del dato personale.

Possono suggerirsi alcuni accorgimenti per il trattamento con modalità analogiche o informatiche.

Suggerimenti per trattamenti con modalità analogiche:

1. Attribuire un codice ad ogni segnalazione che rappresenterà lo strumento di pseudonimizzazione dei dati del segnalante.
2. Disporre la separazione della segnalazione e gli allegati dalla identità del segnalante; la cartella conterrà solo la segnalazione con gli allegati e identificata con il codice di pseudonimizzazione.
3. Disporre che l'accesso agli archivi avvenga solo in caso di necessità e negli orari di lavoro, salvo urgenze che vanno evidenziate nel rapporto finale.
4. Disporre che venga prelevata solo una cartella per volta dall'archivio relativa ad una specifica segnalazione e quelle connesse con la prima.
5. Disporre l'utilizzo della cartella prelevata dall'archivio per il tempo strettamente necessario al lavoro da svolgere.
6. Disporre che le cartelle non siano lasciate incustodite sulle scrivanie e devono ritenersi in custodia dell'addetto per tutto il tempo di loro utilizzo e dopo riposte negli archivi (armadi).
7. Disporre la collocazione in archivio della cartella della segnalazione in caso di allontanamento anche temporaneo dal luogo di lavoro.
8. Disporre di non effettuare copie fotostatiche dei documenti contenenti dati personali se non nella misura strettamente necessaria al lavoro da svolgere.
9. Disporre di controllare che la fotocopiatrice non abbia in memoria delle copie non ancora elaborate.
10. Disporre di non utilizzare il dispositivo ADF per le fotocopie degli originali per evitare danneggiamenti al documento.
11. Disporre che le fotocopie mal riuscite non siano usate come carta da appunti e siano distrutte.
12. Disporre di provvedere alla distruzione dei documenti con l'apposito tritadocumenti.
13. Disporre l'obbligo di segretezza e di riservatezza dei contenuti dei documenti esaminati e di non farne uso in colloqui con terzi o con il Titolare neanche ad uso di esempio.

Suggerimenti per trattamenti con modalità informatiche:

1. Disporre l'utilizzo dei soli strumenti *hardware* e *software* anche *on line/cloud* del patrimonio informativo del Titolare, ricevute in assegnazione.
2. Disporre l'assegnazione di credenziali di autenticazione riservate ed esclusive al

- Delegato alla gestione delle segnalazioni e ai soggetti nominati addetti all'Ufficio appostamento costituito.
3. Disporre per il Profilo di autenticazione alle risorse informatiche l'accesso mediante *User-Id* o codice di identificazione e *Password* o parola chiave di accesso liberamente scelte dall'operatore, personale, non cedibile, tenuta riservata e composta da almeno 8 caratteri alfanumerici (invero, si è sostenuto che, per effetto delle attuali sofisticate tecniche di intrusione, sia opportuno che la lunghezza della *password* sia di 16 caratteri) con le seguenti caratteristiche ed esclusione di sequenze alfabetiche o numeriche facilmente identificabili:
 - lettere minuscole
 - lettere maiuscole
 - numeri
 - caratteri speciali (es. @, #, %, \$, £, §).
 4. Disporre che le credenziali di accesso al profilo specifico di autenticazione alle risorse informatiche anche *on line* ed in *cloud* siano conservate adeguatamente e non comunicate ad alcuno, dovendosi ritenere informazioni riservate e personali.
 5. Disporre il cambiamento della *password* ogni tre mesi ovvero tutte le volte in cui il sistema informatico ne farà richiesta e non dovrà essere riutilizzata una *password* tra le ultime otto utilizzate.
 6. Disporre che nessun *software*, programma, utilità, *script* dovrà essere installato o scaricato dal *web* sugli strumenti informatici in dotazione all'operatore.
 7. Disporre, prima di iniziare ogni attività sul pc, la verifica che il Sistema Operativo, l'*antivirus* ed il *firewall* siano attivi ed aggiornati.
 8. Disporre l'accesso ad *Internet* esclusivamente per attività connesse all'attività di gestione della segnalazione ed il divieto di uso promiscuo degli strumenti informatici e/o per uso personale.
 9. Disporre il divieto di prelevare, copiare, duplicare su supporti esterni (es. chiavette USB, cd, dvd) o allocare in cartelle locali non autorizzate, in tutto o in parte, i dati contenuti negli archivi locali o in *cloud* dove sono allocate le segnalazioni e i loro contenuti ovvero trasferirli in piattaforme di *storage* diverse da quelle appositamente scelte per la gestione delle segnalazioni (es. *Dropbox*, *Google Drive*, *I Cloud*, *One Drive*, *Skydrive*).
 10. Disporre il divieto di lasciare incustodito il computer in uso ovvero altri strumenti informatici o meccanici (es. stampanti, fotocopiatrice) utilizzati durante il trattamento dei dati di pertinenza del Titolare; nel caso di necessario allontanamento disporre l'attivazione dello screen saver ed il blocco tastiera riattivabili con la *password* in dotazione.
 11. Disporre il divieto di uso della *e-mail* utilizzata come canale di segnalazione per

l'iscrizione a siti o per la registrazione a servizi.

12. Disporre un sistema di backup delle cartelle delle segnalazioni con gli allegati in un *repository* che garantisca l'inaccessibilità di terzi ai dati e la sicurezza di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.

Si possono individuare 3 tipi di backup:

- integrale, consistente nel trasferimento/copia complessivo di tutti i *files* con la sovrascrittura di quelli già esistenti;
- incrementale consistente nel trasferimento/copia dei soli *files* nuovi rispetto al backup completo già in precedenza effettuato;
- differenziale consistente nel trasferimento/copia dei soli *files* modificati che verranno sovrascritti a quelli esistenti.

Si suggerisce di utilizzare il meccanismo di backup incrementale e sarebbe opportuno che gli eventuali files aggiornati di altri già esistenti nel set di dati, non abbiano lo stesso *nomefile* per evitare la dispersione dei dati già acquisiti nella loro originarietà.

L'European Data Protection Supervisor (EDPS) ha elaborato delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali all'interno di una procedura di *whistleblowing*.

Le Linee Guida suggeriscono di adottare adeguate misure di sicurezza mediante implementazione di quelle adottate in considerazione della particolare natura del trattamento e degli obblighi di sicurezza e tutela del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Si osserva nelle Linee Guida, che l'Ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dovrebbe attuare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi rappresentati dal trattamento e alla natura delle informazioni personali da trattare. La riservatezza è un chiaro requisito legale ed è un elemento importante per incoraggiare il personale a segnalare eventuali dubbi che potrebbero avere. Inoltre, le misure di sicurezza devono riflettere la natura sensibile dei dati personali trattati. In questo contesto è essenziale mettere in atto misure di sicurezza adeguate a impedire efficacemente l'accesso alle informazioni personali da parte di persone non autorizzate e garantirne l'integrità.

La necessità di queste misure di sicurezza deve essere analizzata alla luce dei rischi in merito alla procedura di segnalazione sia con riferimento alle segnalazioni in forma analogica, sia in forma informatica attraverso una procedura di valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni. Una volta determinati i rischi per le informazioni personali coinvolte, è possibile eseguire un'analisi successiva per determinare le misure da attuare tenendo conto anche del costo di tali misure di sicurezza e della loro fattibilità. Poiché i rischi evolvono nel tempo, è necessario che gli Enti rivedano regolarmente la propria analisi, la selezione delle misure di sicurezza e la loro efficacia.

In particolare, l'EDPS rileva che:

a) Il personale autorizzato dovrà avere accesso solo ai dati strettamente necessari e deve essere soggetto ad un obbligo rafforzato di segretezza. L'accesso alle segnalazioni, sia in formato elettronico che cartaceo, deve essere monitorato.

b) Da un punto di vista tecnico, i requisiti del controllo degli accessi devono essere pienamente implementati: individuando e controllando efficacemente chi ha accesso ai casi di segnalazione, con una revisione periodica dell'accesso alle segnalazioni delle credenziali di accesso.

c) La crittografia deve essere presa in particolare considerazione a causa delle elevate esigenze di riservatezza di queste informazioni. Tuttavia, è necessario l'implementazione dei meccanismi di tutela per consentire l'accesso alle informazioni solo quando necessario (chiavi condivise, registrazione e custodia sicura delle *password*...)

Altresì le Linee Guida suggeriscono i passaggi per essere *compliance* alla normativa in tema di tutela dei dati personali nell'ambito del *whistleblowing* sostanzialmente coincidenti con quanto sopra descritto.

g) Obblighi in caso di Violazione dei dati e notificazione della violazione (Data breach).

Il **Data Breach** è definito dall'articolo 4 paragrafo 1 punto 12) del GDPR come *la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.*

L'esame di tale aspetto è connesso con l'esame delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, individuate in sede di redazione della valutazione d'impatto e documentate.

Allorquando si verifica una violazione dei dati personali, incombono in capo al Titolare ed al Responsabile obblighi di notifica al Garante e comunicazione all'Interessato.

In particolare, ai sensi dell'art. 33 Regolamento il Titolare appena avuta conoscenza di un *data breach* deve farne comunicazione al Garante entro 72 ore con un atto formale definito *notifica* il cui contenuto minimo è il seguente:

- a) *descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;*
- b) *comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;*
- c) *descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;*
- d) *descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.*

La notifica può essere omessa qualora sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Contestualmente il Titolare deve farne comunicazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo quando la violazione possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato.

La comunicazione all'Interessato può essere omessa quando il Titolare ha preventivamente adeguatamente assunto misure di sicurezza per i dati violati al punto che non via sia stata alcuna conseguenza dalla violazione perché i dati erano stati resi incomprensibili con l'adozione di misure di cifratura dei dati; ovvero qualora siano state, successivamente, adottate misure di protezione dirette a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato e per i diritti e le libertà dell'Interessato; ovvero qualora la comunicazione richiedesse sforzi sproporzionati ed in tale ultimo caso la comunicazione può essere sostituita da una comunicazione pubblica

STEP 6 – Tutela del segnalante e della segnalazione.

Il del D. Lgs. in esame impone un obbligo di tutela dell'identità del segnalante e di tutte le persone menzionate e richiamate nella segnalazione.

Tale obbligo deve essere assolto in modo concreto e devono essere utilizzati strumenti di protezione non meramente formali.

Pertanto, potrebbe non essere sufficiente allocare le cartelle delle segnalazioni analogiche in armadi ignifughi le cui chiavi siano nella esclusiva disponibilità del delegato alla gestione delle segnalazioni; ovvero prevedere l'uso di un repository documentale sicuro in *cloud* dotato di tutti i requisiti per la riservatezza degli accessi e le cui credenziali di accesso siano assegnate in via esclusiva al delegato alla gestione delle segnalazioni e segrete all'Ente. Infatti, una violazione nel canale di accesso renderebbe frustrata ogni tutela del segnalante ed esporrebbe l'Ente alle sanzioni previste dall'art. 21 comma 1 lett. b) per non aver adottato le idonee misure di sicurezza.

Pertanto, la tutela del segnalante impone l'adozione di strumenti di separazione, di crittografia, di pseudonimizzazione dei dati acquisiti con la segnalazione.

I sistemi di oscuramento dei dati possono attivarsi sia nelle segnalazioni analogiche che in quelle informatiche.

Per le segnalazioni analogiche i dati riportati nei registri delle segnalazioni, separati dalle raccolte delle segnalazioni, vanno sostituiti con caratteri alfanumerici che garantiscano l'anonimato del segnalante e dei soggetti individuati o individuabili nella segnalazione. Si potrebbe utilizzare un sistema di crittografia come il *Codice Cesare* per pseudonimizzare i dati anagrafici del segnalante; tuttavia, tale strumento di oscuramento dei dati deve essere tale da coinvolgere anche tutti i dati che per inferenza potrebbero consentire di individuare il segnalante.

Per le segnalazioni con strumenti informatici si possono utilizzare strumenti che, attraverso tecniche di crittografia non consentano di accedere al documento informatico

senza le chiavi di decrittazione.

Potrebbero utilizzarsi tecniche di steganografia per nascondere i file delle segnalazioni in altri tipi di documenti informatici (ad es. foto) le cui chiavi di estrazione siano create e rimangano nella esclusiva disponibilità del Delegato alla gestione delle segnalazioni.

STEP 7 – Formazione e Informazione.

La formazione è la pietra angolare del funzionamento dell'intero sistema di tutela della legalità dell'attività dell'Ente. Il Delegato alla gestione della segnalazione deve essere adeguatamente formato non solo sulla normativa di riferimento (D. Lgs. in esame e relativa Direttiva UE) ma deve essere formato anche sotto il profilo dell'acquisizione delle capacità comunicative con il *whistleblower*, con il quale deve crearsi un rapporto empatico perché questi possa avere fiducia sia nel Delegato, sia nel sistema di contrasto alle pratiche illecite. Altresì il Delegato deve essere formato per la conoscenza della normativa in tema di sicurezza delle informazioni con particolare attenzione alla strutturazione degli accordi e dei contratti con i fornitori dei servizi, i quali dovranno indicare a quali parametri/standard tecnico/normativi di settore (ad es. norme ISO) si inquadrano le misure di sicurezza adottate nei canali di segnalazione loro affidati sotto il profilo tecnico. Infine, il Delegato dovrà essere formato anche sotto il profilo della conoscenza della normativa in tema di tutela dei dati personali e in tema di responsabilità degli Enti (D. Lgs. 231/2001).

L'Ente dovrà predisporre una attività di formazione e sensibilizzazione al tema del *whistleblowing* sia dei soggetti che dovranno occuparsi unitamente al Delegato alla gestione delle segnalazioni sia del personale/soggetti che intrattengono rapporti con l'Ente al fine di rappresentare quali diritti e facoltà di segnalazione hanno. Altresì l'attività di formazione ed informazione dovrà riguardare le modalità di uso dei canali di segnalazione anche attraverso cartelli affissi in prossimità dei canali di segnalazione e fornire sia in formato cartaceo che in formato elettronico modelli di segnalazione. Altresì, se verrà utilizzato il canale *web*, nella piattaforma dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi per comprendere l'uso della piattaforma con i diritti del segnalante e la garanzia di segretezza della segnalazione e del segnalante. Tali informazioni, con la indicazione anche dei canali di segnalazioni e con i link di accesso alla piattaforma *web*, ove istituita, dovranno essere espressamente indicati in una delle sezioni *web* del sito istituzionale dell'Ente, che per gli Enti Pubblici potrebbe essere la *Sezione Amministrazione Trasparente*.

Conclusioni

Il Decreto Legislativo assume una importanza notevole sulla disciplina del *whistleblowing* consentendo di superare le difficoltà connesse con il pericolo di una indifferenza del cittadino di fronte a fenomeni di illegalità.

Viene definita ed approntata una tutela della segnalazione attraverso meccanismi di riservatezza e divieto di azioni ritorsive verso il segnalante.

L'importanza delle misure di tutela del *whistleblower* ha una evidente incidenza sullo svolgimento delle attività degli Enti nel rispetto della legalità dei procedimenti e degli atti da loro compiuti .

Tuttavia, l'efficacia dell'intento del legislatore dipenderà, da un lato, dall'effettiva e concreta applicazione delle misure di tutela della segnalazione e del segnalante e, dall'altro, dal coinvolgimento dei cittadini e degli *stakeolder* interni o esterni all'Ente al rispetto della legalità ed all'attività di *whistleblowing* che deve essere vista come una opportunità per la Società Civile e per gli Enti e non come un ostacolo per l'ottenimento di risultati anche a discapito del rispetto della legalità.

In questa attività di informazione e formazione l'ANAC assume un ruolo importante e fondamentale ed attraverso le sue iniziative può contribuire alla diffusione della cultura della legalità sia all'interno, sia all'esterno degli Enti, nella Società Civile. Tra le iniziative assunte dall'ANAC possiamo annoverare l'adozione dei Regolamenti e delle Linee Guida (V. per i riferimenti *supra*).

ALLEGATI:

Modelli (*si evidenzia che i facsimili rappresentano un mero schema i modelli che vanno adattato, integrato e precisato in considerazione della natura dell'Ente e delle effettive attività svolte dall'Ente*):

Allegato A) - Infografica procedura di whistleblowing come elaborato dalle Linee Guida dell'EDPS.

Allegato B) - Schema di integrazione del registro dei trattamenti per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Allegato C) - Facsimile di schema di nomina del delegato alla gestione delle segnalazioni

Allegato D) - Facsimile di schema di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR

Allegato E) - Facsimile di schema di registro delle segnalazioni

Allegato F) - Facsimile di schema di DPIA (Valutazione del rischio)

Allegato G) - Facsimile di schema di Modello di segnalazione cartacea da inviare via e-mail o posta ordinaria.

Normativa:


Direttiva Europea 2019/1937 con le integrazioni e modifiche.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Allegato A)

Infografica procedura di whistleblowing come elaborato dalle Linee Guida dell'EDPS.

Gestione segnalazione illeciti



Allegato B)

Facsimile di schema di integrazione del registro dei trattamenti per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

FINALITA'	CATEGORIE			TRASFERIMENTI	CANCELLAZIONE	SICUREZZA
Finalità di trattamento	Categorie di interessati	Categorie di dati personali	Categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali	Trasferimento a paesi terzi o organizzazioni internazionali (nome del paese terzo)	Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie dei dati	Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (le misure specifiche sono indicate in documento separato)
Adempimento obblighi previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dalle norme di legge di riferimento.	Segnalante; segnalato; altri soggetti indicati nella segnalazione	-dati personali di identificazione -categorie particolari di dati personali cui all'art. 9 GDPR: dati personali relativi alla salute, origine razziale, (c.d. dati sensibili) -dati relativi a condanne penali e reati cui all'art. 10 Regolamento (c.d. dati giudiziari)	-soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge - società di servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa Organismi pubblici e privati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati può essere obbligatoria - società o professionisti esterni della cui collaborazione il Delegato potrà giovare per finalità connesse con la gestione delle segnalazioni limitatamente a quelli necessari agli adempimenti di legge.	NO	-Limiti temporali previsti dalla legge e comunque entro i termini prescritti dell'illecito.	Misure tecniche: <ul style="list-style-type: none"> · autenticazione · autorizzazione · cifratura dei dati · separazione · firewall · antivirus · business continuity · disaster recovery Misure organizzative: <ul style="list-style-type: none"> · istruzioni per il trattamento · accesso controllato · armadi chiusi · procedura modifica credenziali · nomina per iscritto autorizzati/responsabili · formazione

Allegato C)

Facsimile di schema di nomina del delegato alla gestione delle segnalazioni

**ATTO FORMALE
DI NOMINA QUALE DELEGATO ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTEBLOWING)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24**

Preg.mo Sig.

NOME E COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	

Il (*indicare l'Ente*), in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t. (*indicare il nome e le generalità*), con sede a (*indicare sede*)

PREMESSO CHE

- a. il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha imposto l'obbligo per gli Enti Pubblici e per quelli privati con le caratteristiche previste dall'art. 3 D. Lgs. citato di istituire canali di segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*);
- b. il D. Lgs. citato prevede la nomina di un delegato alla gestione dei canali di segnalazione e delle segnalazioni;
- c. la figura del delegato alla gestione del canale può essere individuata tra soggetti interni od esterni alla struttura organizzativa che abbiano conoscenza giuridica della materia e capacità di gestione delle controversie e mostri capacità di autonomia di giudizio;
- d. laddove istituita la figura del responsabile per la trasparenza e la corruzione, la nomina dovrà essere indirizzata verso quest'ultimo.
- e. ai fini indicati nei numeri precedenti, lei è stato individuato quale delegato alla gestione del canale delle segnalazioni e delle segnalazioni;
- f. il presente atto deve considerarsi quale atto formale di nomina;
- g. il presente atto è da considerare quale formale integrazione dell'atto di designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy;
- h. ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR, lo scrivente Titolare ha l'obbligo di assumere specifiche misure tecniche e organizzative nonché di impartire istruzioni ai soggetti addetti, autorizzati al trattamento dei dati personali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il (*indicare l'Ente*), in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t. (*indicare il nome e le generalità*)

LA DESIGNA

Delegato alla gestione dei canali di segnalazione whistleblowing e delle segnalazioni con i poteri e le facoltà previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Contestualmente

LA AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy al trattamento dei dati personali relativi alle attività di gestione delle segnalazioni con riferimento ai dati del segnalante, del segnalato e dei soggetti indicati e/o coinvolti nella segnalazione dei dati comunque acquisiti durante le attività istruttorie delle segnalazioni.

Direttive impartite per l'attività conferita:

In relazione alle attività e ai trattamenti sopra indicati, dovrà scrupolosamente attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive e pertanto Ella dovrà:

1. Ricevere, registrare e valutare le segnalazioni di presunte violazioni, irregolarità, comportamenti illeciti o non etici da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti o altre parti interessate dell'Ente.
2. Valutare attentamente ogni segnalazione ricevuta, verificandone la validità e l'eventuale necessità di ulteriori indagini.
3. Svolgere i compiti descritti nell'art. 5 d. Lgs. 24/2023 e più specificatamente:
 - a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 - e. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 D. Lgs. 24/2023.
4. Garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e adottare misure adeguate a proteggere l'identità del segnalante, del segnalato e delle persone indicate o coinvolte nella segnalazione nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali e contestualmente assumere l'impegno a mantenere la massima riservatezza e a adottare tutte le misure necessarie per proteggere l'identità dei segnalanti, tranne nei casi previsti dalla legge o con il consenso del segnalante.
5. Garantire che i segnalanti siano protetti da eventuali ritorsioni o discriminazioni a seguito della presentazione di una segnalazione.
6. Condurre indagini interne in modo imparziale ed equo, coinvolgendo le funzioni competenti, al fine di verificare la veridicità delle segnalazioni e determinare le azioni da intraprendere.
7. Comunicare tempestivamente le segnalazioni verificate, depurate dei dati identificativi del segnalante, con gli allegati ed una relazione dettagliata sull'attività svolta e gli esiti delle indagini espletate agli Organi Direttivi dell'Ente perché possano assumere le iniziative per il

ripristino della legalità e l'adozione delle misure per la repressione dell'illecito, ovvero agli Organi esterni deputati all'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero al P.M. se trattasi fatti di reato.

8. Assumere l'impegno a comunicare in modo chiaro e trasparente l'esistenza del programma di whistleblowing all'interno della struttura dell'Organizzazione e dovrà fornire informazioni sulle modalità di presentazione delle segnalazioni, nonché sui diritti e le protezioni garantiti ai segnalanti.
9. Osservare tutte le istruzioni e prescrizioni già impartite a riguardo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Si sottolinea che le direttive devono essere scrupolosamente adempiute, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni.

Il Presente incarico ha durata fino a revoca o mutamento del ruolo all'interno dell'Ente.

(Data e luogo),

Il legale rappresentante dell'Organismo/Ente

Il sottoscritto, come sopra generalizzato/a, nella sua qualità, dichiara di avere preso visione e di avere ricevuto copia di quanto precede e con la sottoscrizione che segue dichiara che eseguirà i compiti affidati nel rispetto scrupoloso delle direttive impartite

Luogo e data,

Nome e cognome	Firma

Allegato D)

Facsimile di schema di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR

**Informativa resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
in relazione al trattamento dei dati acquisiti in seguito a segnalazione di illeciti
(whistleblowing)**

*** **

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti in seguito a segnalazione di illeciti (whistleblowing) e si informa che il trattamento dei dati avviene ed avverrà solo per le finalità e attraverso le modalità di seguito indicate e che la presente informativa integra l'informativa generale.

Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è (<i>indicare dati Organismo/Ente con indicazione della sede e i recapiti telefoni</i>) (di seguito, il "Titolare").
Dati di contatto del Titolare	Il Titolare è raggiungibile a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato ovvero ai seguenti indirizzi e-mail. Ordinaria: (<i>indicare e-mail</i>) P.E.C.: (<i>indicare PEC</i>)
Dati di contatto dei Responsabili del trattamento e Delegato alla gestione delle segnalazioni	Responsabile del trattamento e Delegato alla gestione del canale delle segnalazioni e delle segnalazioni, di seguito Responsabile del trattamento è (<i>indicare nome e cognome del Delegato alla gestione delle segnalazioni</i>) che può essere contattato per ogni necessità relativa a segnalazioni <i>whistleblowing</i> ai seguenti recapiti. Telefono al quale si possono mandare anche sms: (<i>indicare numero di cellulare</i>) E-mail ordinaria: (<i>indicare l'e-mail dedicata affidata al Delegato alla gestione delle segnalazioni</i>) P.E.C. : (<i>indicare la P.E.C. dedicata affidata al Delegato alla gestione delle segnalazioni</i>) Altri Responsabili del trattamento sono: (<i>indicare gli eventuali ulteriori Responsabili nominati completi dei recapiti</i>)
Finalità e base giuridica del trattamento e Natura del conferimento	Finalità. I dati personali forniti ed acquisiti a seguito dell'analisi della segnalazione, dei suoi allegati e delle attività istruttorie della segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità di acquisizione, gestione di natura anche amministrativa delle segnalazioni degli illeciti come prescritto dal D. Lgs. 24/2023 (<i>per gli enti privati</i> , da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001) e dalle disposizioni di legge, regolamenti e normativa

comunitaria in materia di *whistleblowing*, nonché per le necessarie attività necessarie volte alla verifica della fondatezza della segnalazione e dei fatti in essa esposti/denunciati.

Altresì i dati acquisiti potranno essere trattati per la gestione dei provvedimenti consequenziali l'istruttoria della segnalazione.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti per l'attività relativa alla segnalazione *whistleblowing* è:

Per i dati personali

- a l'art. 6.1 lett. c) del GDPR, in quanto i trattamenti sono necessari per l'adempimento di un obbligo legale;
- b l'art. 6.1 lett. e) del GDPR in quanto i trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito pubblico;
- c l'art. 6.1 lett. a) per l'ipotesi di cui all'art. 12 comma 5 D. Lgs. 24/2023

Per le categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR:

- a l'art. 9.2 lett. b) in combinato disposto con l'art. 2 *sexies* lett. dd) D. Lgs. 196/2003 in quanto i trattamenti sono necessari per l'assolvimento di obblighi connessi con il rapporto di lavoro;
- b l'art. 9.2 lett. g) del GDPR in quanto i trattamenti sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione (Direttiva Europea (UE) 019/1937) e del diritto interno (D. Lgs. 24/2023);
- c l'art. 6.1 lett. a) per l'ipotesi di cui all'art. 12 comma 5 D. Lgs. 24/2023

Per i dati personali relativi a condanne penali e reati:

- a l'art. 6.1 lett. c) del GDPR in quanto i trattamenti sono necessari per l'adempimento di un obbligo di legge;
- b l'art. 6.1 lett. e) in combinato disposto con l'art. 2 *octies* D. Lgs. 196/2003 in quanto i trattamenti sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione (Direttiva Europea (UE) 019/1937) e del diritto interno (D. Lgs. 24/2023);
- c l'art. 6.1 lett. a) per l'ipotesi di cui all'art. 12 comma 5 D. Lgs. 24/2023

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione delle attività connesse e conseguenti la segnalazione *whistleblowing*. Il rifiuto al conferimento e trattamento dei dati potrebbe rendere impossibile l'iter procedimentale dell'indagine sulla

	<p>segnalazione <i>whistleblowing</i>; tuttavia, la segnalazione anonima se ben circostanziata non impedirà l'accertamento delle violazioni con l'acquisizione dei dati a seguito di indagine e istruttoria.</p> <p>Infine, ai sensi dell'art. 12 comma 5 D. Lgs. 24/2023 qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità</p>
<p style="text-align: center;">Dati trattati e Soggetti Interessati</p>	<p>Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:</p> <p>a) i dati identificativi del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti e/o richiamati e/o ricavabili dalla segnalazione;</p> <p>b) i dati rientranti nella categoria di dati "particolari" ai sensi dell'art. 9 GDPR del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti e/o richiamati e/o ricavabili dalla segnalazione;</p> <p>c) i dati rientranti in quelli di cui all'art. 10 GDPR del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti e/o richiamati e/o ricavabili dalla segnalazione.</p> <p>I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a segnalante, al segnalato ed ai soggetti coinvolti e/o richiamati nella segnalazione e/o ricavabili dalla segnalazione.</p>
<p style="text-align: center;">Modalità di trattamento e tempi di conservazione</p>	<p>Il trattamento è effettuato dal delegato alla gestione del canale segnalazioni e delle segnalazioni <i>whistleblowing</i>, nonché degli eventuali addetti all'Ufficio di gestione segnalazioni <i>whistleblowing</i> eventualmente costituito. Tali soggetti sono tenuti all'obbligo di riservatezza ed agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite nell'atto di nomina, relativamente alle modalità di trattamento.</p> <p>I dati raccolti sono e saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza anche informatica dei medesimi.</p> <p>I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire delle finalità di raccolta e comunque non oltre il tempo di prescrizione dell'illecito ovvero della durata dei procedimenti che possono essere conseguenza dell'iniziativa</p>

	<p>giudiziaria o disciplinare assunta a seguito dell'esito dell'istruttoria della segnalazione.</p> <p>Per garantire che i dati acquisiti siano sempre esatti ed aggiornati, comunque pertinenti e completi, l'interessato è pregato di segnalare ogni modifica intervenuta ai seguenti indirizzi e-mail.</p> <p>Ordinaria: <i>(indicare e-mail)</i></p> <p>P.E.C.: <i>(indicare PEC)</i></p>
<p>Categoria di destinatari dei dati personali</p>	<p>I dati personali forniti e/o acquisiti, per adempiere agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione della segnalazione ed a seguito dell'esito delle attività istruttorie sulle segnalazioni <i>whistleblowing</i>, potranno essere trasmessi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANAC. 2. Società che gestisce il canale di segnalazione web; 3. Organi interni o esterni e/o Istituzioni Pubbliche deputate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, solo se vi sarà consenso ai sensi dell'art. 12 comma 5 D. Lgs. 24/2023. 4. Autorità Giudiziarie e di Polizia nel caso di segnalazioni di reati e per i quali ai sensi dell'art. 12 comma 2 vige il segreto sulla identità del segnalante nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. 5. Soggetti, enti od autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 6. Fornitori di servizi in favore del Titolare, non designati responsabili, in ragione strettamente connessa con obblighi di legge, contrattuali e di necessità funzionali allo svolgimento delle funzioni di istruttoria delle segnalazioni e con i limiti di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023. 7. Persone autorizzate ex art. 29 GDPR e facenti parte dell'Ufficio <i>whistleblowing</i> eventualmente istituito per lo svolgimento delle attività di trattamento strettamente correlate alla gestione delle segnalazioni <i>whistleblowing</i> per finalità previste dalla legge, evidenziando che le stesse si sono impegnate alla riservatezza e hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza. <p>Nessun dato personale verrà trasmesso ad un Paese terzo fuori dell'UE ovvero ad Organizzazioni Internazionali.</p> <p>L'interessato potrà richiedere in qualsiasi momento l'elenco dei soggetti cui sono state conferiti i dati personali.</p>

**Diritti fondamentali
dell'interessato e
modalità di esercitarli**

Nella sua qualità l'interessato, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali;
- categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati;
- periodo di conservazione dei dati o criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Nella sua qualità di interessato ha inoltre il diritto:

- ai sensi dell'art. 16, di ottenere dal Responsabile del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- ai sensi dell'art. 18, di ottenere dal Responsabile del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) contestazione circa l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Responsabile del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali e salvo che non vi sia obbligo di legge al trattamento dei dati;
- b) il trattamento è illecito e vi sia opposizione alla cancellazione dei dati personali e venga chiesto ne sia limitato l'utilizzo e salvo che non vi sia obbligo di legge al trattamento dei dati;
- c) benché il Responsabile del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, salvo che vi sia prevalenza di motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli da Lei paventati;

- ai sensi dell'art. 20, di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

Per esercitare i Suoi diritti, l'interessato potrà inviare un'apposita richiesta ai seguenti indirizzi e-mail:

Ordinaria: (*indicare e-mail*)

P.E.C.: (*indicare PEC*)

<p>Il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di Controllo</p>	<p>L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente attraverso l'accesso al seguente link: https://garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo</p>
<p>Responsabile per la protezione dei Dati Personali</p>	<p>Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui l'interessato potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi inerenti ai suoi dati personali. Il RPD nominato è (indicare le generalità del RPD) contattabile mediante l'invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati (indicare indirizzo) ovvero attraverso un'apposita richiesta ai seguenti indirizzi e-mail: Ordinaria: (indicare e-mail) P.E.C.: (indicare PEC)</p>

Tanto si doveva in assolvimento di legge.

Luogo e data,

Il Legale rappresentante p.t.

Allegato E)

Facsimile di schema di Registro delle segnalazioni

Codice segnalazione			
Data protocollazione segnalazione			
Data rilascio avviso ricezione <i>gg. 7 dalla data protocollazione</i>			
Data riscontro segnalazione <i>max mesi 3 decorrenti dai 7 gg. della data di protocollazione</i>			
Esito segnalazione <i>scrivere per sintesi le conclusioni delle indagini e le iniziative suggerite.</i>			
Rilievo inerzia Dirigenza <i>Scrivere SI o NO</i>			
Segnalazione ANAC <i>Scrivere SI o NO</i>			
Tipo di conservazione <i>Analogico o Digitale</i>			
Termine massimo per la conservazione <i>Max 5 anni dalla data di riscontro della segnalazione</i>			

Allegato F)

Facsimile di schema di DPIA (Valutazione del rischio)

Contesto	Panoramica	categorie di trattamento in considerazione		
		responsabilità legate al trattamento		
		standard applicabili al trattamento		
	Dati, processi e risorse di supporto	categorie di dati trattati		
		ciclo di vita del trattamento dei dati		
		risorse di supporto ai dati		
Principi Fondamentali	Proporzionalità e necessità	scopi del trattamento specifici, espliciti e legittimi		
		basi legali che rendono il trattamento legittimo		
		minimizzazione dei dati		
		accuratezza e aggiornamento dei dati raccolti		
		durata della conservazione dei dati		
	Controlli per proteggere i diritti personali dei soggetti interessati	modalità di comunicazione delle informative		
		modalità di ottenimento del consenso		
		modalità di accesso ai dati da parte degli interessati		
		modalità di esercizio rettifica da parte degli interessati		
		modalità di esercizio del diritto di restrizione e obiezione		
		modalità di identificazione e governo degli obblighi dei responsabili del trattamento		
		modalità di trattamento dei dati fuori dall'ambito UE		
		Rischi	Controlli esistenti o pianificati	modalità di controllo delle procedure di gestione delle segnalazioni
				vulnerabilità
sicurezza dei dispositivi analogici				
sicurezza dell'hardware e dei software utilizzati				
politiche di sicurezza adottate				
gestione dei rischi per la tutela dei dati personali				

Per ogni analisi va espresso il giudizio di valutazione che all'esito delle soluzioni adottate deve essere **accettabile**

Allegato G)

Modello di segnalazione cartacea da inviare via e-mail o posta ordinaria

Spazio riservato al Delegato alla segnalazione

N. protocollo _____ Data arrivo segnalazione _____ Codice identificativo _____

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'Ente ha provveduto a predisporre sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante in osservanza a quanto come prescritto dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023 ed ha provveduto ad assumere le iniziative per proteggere l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione con l'assunzione di misure di sicurezza logiche ed informatiche e l'uso di crittografia.
- Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica ovvero all'Ispettorato del Lavoro i fatti di discriminazione;

La segnalazione, corredata di un documento di identità, redatta in ogni sua parte può essere inviata:

- a mezzo imbucamento nella cassetta postale ubicata (*indicare i luoghi in cui sono poste le cassette postali*) (la segnalazione va imbustata senza indicazione dell'identità del segnalante sulla busta)
- a mezzo posta ordinaria al Delegato alla gestione delle segnalazioni (*indicare le generalità*) con la dicitura sulla busta "riservata personale" (la segnalazione va inviata senza indicazione dell'identità del segnalante sulla busta);
- a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica (*indicare l'indirizzo e-mail*) con indicazione nell'oggetto "segnalazione illecito";
- comunicando al Delegato alla gestione delle segnalazioni al seguente numero telefonico (*indicare il numero telefonico*) al quale può lasciarsi un messaggio alla segreteria telefonica anche per ottenere un incontro personale con il Delegato

Per ulteriori approfondimenti, e per le concrete modalità di inoltro della segnalazione si invita alla consultazione della pagina web ove sono indicate le modalità di inoltro della segnalazione reperibile al seguente indirizzo web (*indicare link del sito*).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 24/2023 la segnalazione non deve riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<i>(indicare data o periodo)</i>
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	UFFICIO <i>(indicare denominazione e indirizzo della struttura)</i> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO <i>(indicare luogo ed indirizzo)</i>
DESCRIVERE LE AZIONI O LE OMISSIONI COMMESSE RITENUTE ILLECITE	<input type="checkbox"/> Penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare all'Ente di appartenenza o ad altro ente pubblico un pregiudizio patrimoniale; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare all'Ente un pregiudizio alla sua immagine; <input type="checkbox"/> altro: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

DESCRIZIONE DEL FATTO E MODALITA' CON LE QUALI SI È VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO	
AUTORE/I DEL FATTO	1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI O IMPRESE COINVOLTE	1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

Luogo e data

Firma

Parte riservata al Delegato della gestione delle segnalazioni

Data rilascio avviso ricezione <i>gg. 7 dalla data protocollazione</i>	
Segnalazione anonima	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Data riscontro segnalazione <i>max mesi 3 decorrenti dai 7 gg. della data di protocollazione</i>	
Data definizione segnalazione	
Rilievo inerzia Dirigenza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Segnalazione ANAC	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) ...

Pag. 4



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;



g) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3.

Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;


c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;



d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II

SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Art. 4.

Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5.

Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6.

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Art. 7.

Canali di segnalazione esterna

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8.

Attività svolte dall'ANAC

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera *b)*.

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9.

Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;

b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;

c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;

d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;

e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;



f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Art. 10.

Adozione di linee guida

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11.

Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:

a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;

b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.



Art. 13.

Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente

decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15.

Divulgazioni pubbliche

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.



Capo III

MISURE DI PROTEZIONE

Art. 16.

Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17.

Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di

aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18.

Misure di sostegno

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19.

Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20.

Limitazioni della responsabilità

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momen-

to della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21.

Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22.

Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.



Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo.»

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;



ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;


xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);



xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;



iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) – tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);



vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);



8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) – radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e



del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere *f*) e *i*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h*) e *i*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *g*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) – salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;


ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;



iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;



ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera *b*), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrati-

ve in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);



B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.



6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione de-

finitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021):


«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione). — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.»



Note all'art. 1:

— La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, è pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146.

— Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):

«Art. 28 (*Repressione della condotta antisindacale*). — Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.»

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», è pubblicato nella G.U. 19 giugno 2001, n. 140.

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è pubblicato sulla G.U.U.E. serie C 326 del 26 ottobre 2012.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione* (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)).

— 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

«Art. 3 (*Personale in regime di diritto pubblico* (Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)). — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinarie.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 3 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) - c) (*Omissis*);

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) - ggggg-undecies) (*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere m) e o) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):


«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) - l) (*Omissis*);

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) (*Omissis*);

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;



p) (Omissis)».

Note all'art. 3:

— Per gli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*):

«Art. 2 (*Collaborazioni organizzate dal committente*). — 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

«Art. 54-bis (*Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale*). — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;

b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;


c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;



c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8-bis.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.»



— Il Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) reca: «Tutela del lavoro autonomo».

— Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di procedura civile:

«Art. 409 (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

«Art. 51 (*Norme di rinvio ai contratti collettivi*). — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

«Art. 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*). — 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

«Art. 1 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*). — 1. - 6. (*Omissis*).

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. - 83. (*Omissis*).».

Note all'art. 9:

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.



— Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio):

«Art. 10 (*Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato*). — 1. Il titolare del trattamento mette a disposizione dell'interessato, anche sul proprio sito *internet*, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se previsto;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i relativi dati di contatto;
- e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento, fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio dei propri diritti:

- a) il titolo giuridico del trattamento;
- b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;
- c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
- d) le ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti all'insaputa dell'interessato.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 41-bis (*Fondo per il recepimento della normativa europea*). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 12:

— Per il regolamento (UE) 2016/679 si vedano le note all'articolo 9 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE):

«Art. 2-*quaterdecies* (*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*). — 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.»

— Si riporta il testo degli articoli da 22 a 27 della L. 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 22 (*Definizioni e principi in materia di accesso*). — 1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.»

«Art. 23 (*Ambito di applicazione del diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.»



«Art. 24 (*Esclusione dal diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.»

«Art. 25 (*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorso*). — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis.

6.»

«Art. 26 (*Obbligo di pubblicazione*). — 1.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.»

«Art. 27 (*Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*). — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.



3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7.».

— Si riporta il testo degli articoli da 5 a 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 5 (*Accesso civico a dati e documenti*). — 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al

richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

«Art. 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*). — 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:


- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello

Stato;

- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;



b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.»

«Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche). — 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegati dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerge la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi,

purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accredimento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.»

Note all'art. 13:

— Per i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si veda nelle note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 2-undecies del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). — 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.»

— Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 16, 18 e 23 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:

«Art. 3 (Principi applicabili al trattamento di dati personali). —

1. I dati personali di cui all'articolo 1, comma 2, sono:

- a) trattati in modo lecito e corretto;
- b) raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
- f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Il trattamento per una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, è consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i dati, è autorizzato a trattarli per detta finalità, conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno e se il trattamento è necessario e proporzionato a tale diversa finalità, conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno.

3. Il trattamento per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.»

«Art. 11 (Diritto di accesso dell'interessato). — 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità e il titolo giuridico del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;
- e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;

g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, il titolare del trattamento informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al Garante.»

«Art. 16 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita). — 1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, tali misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.»

«Art. 18 (Responsabile del trattamento). — 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre a responsabili del trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

3. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che prevede l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto o diverso atto giuridico prevede anche che il responsabile del trattamento:

- a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti dell'interessato;
- d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali;
- e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;
- f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 è stipulato per iscritto, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione del presente decreto, le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento.»

«Art. 23 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati). — 1. Se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.

2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.»



Note all'art. 14:

— Per l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note all'articolo 13 del presente decreto.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106):

«Art. 5 (*Attività di interesse generale*). — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) - u) (*Omissis*);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) - z) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo degli articoli da 210 a 213 del codice di procedura civile:

«Art. 210 (*Ordine di esibizione alla parte o al terzo*). — Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»

«Art. 211 (*Tutela dei diritti del terzo*). — Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.»

«Art. 212 (*Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio*). — Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.»

«Art. 213 (*Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione*). — Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.»

— Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

«Art. 63 (*Mezzi di prova*). — 1. (*Omissis*).

2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.

3. - 5. (*Omissis*).»

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*). — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»

— Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300:

«Art. 18 (*Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo*). — Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al paga-



mento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.»


— Si riporta il testo del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 2 (*Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale*). — 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente adottato. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»



Note all'art. 21:

— Per l'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note all'articolo 4 del presente decreto.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*).

— 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è integrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.»

— Per l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note all'articolo 4 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato):

«Art. 3 (*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale*). — 1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.»

— La legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme sui licenziamenti individuali», è pubblicata nella *G.U.* 6 agosto 1966, n. 195.

— Per l'articolo 2-undecies del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*). — 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).



2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.».

23G00032



DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2019
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 91, 100 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 169, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325, paragrafo 4, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del 30 novembre 2018 del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale.
- (2) A livello di Unione le segnalazioni e le divulgazioni pubbliche degli informatori costituiscono uno degli elementi a monte dell'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione. Essi forniscono ai sistemi di contrasto nazionali e dell'Unione informazioni che portano all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell'Unione, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità.
- (3) In determinati settori, le violazioni del diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che ai sensi del diritto nazionale siano qualificate quali violazioni amministrative, penali o di altro tipo, possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse, creando rischi significativi per il benessere della società. Laddove siano state individuate carenze nell'applicazione del diritto in tali settori, e gli informatori si trovano di solito in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni, è necessario rafforzare l'applicazione del diritto introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.
- (4) Attualmente la protezione garantita agli informatori nell'Unione non è uniforme tra gli Stati membri e non è armonizzata tra i vari settori. Le conseguenze delle violazioni del diritto dell'Unione aventi una dimensione transfrontaliera comunicate dagli informatori dimostrano come l'assenza di un livello di protezione sufficiente in un dato Stato membro può avere conseguenze negative sul funzionamento delle politiche dell'Unione non solo al suo interno ma anche in altri Stati membri e nell'Unione nel suo insieme.
- (5) Dovrebbero applicarsi norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori con riguardo agli atti e ai settori in cui occorre rafforzare l'applicazione delle norme, l'insufficiente segnalazione da parte degli informatori è un fattore chiave che incide negativamente su tale applicazione, e le violazioni del diritto dell'Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere l'applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire un quadro completo e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU C 405 del 9.11.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 155.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019.

- (6) La protezione degli informatori è necessaria per rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici. È necessario non solo prevenire e accertare le frodi e la corruzione connesse agli appalti pubblici nell'ambito dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, ma anche affrontare il rispetto inadeguato delle norme relative agli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nazionali e degli enti aggiudicatori riguardo all'esecuzione di opere, alla fornitura di prodotti o di servizi. Le violazioni di tali norme hanno per effetto di creare distorsioni della concorrenza, aumentare i costi operativi per le imprese, danneggiare gli interessi degli investitori e degli azionisti e, in generale, diminuire l'attrattiva degli investimenti creando disparità di condizioni per le imprese nell'Unione e compromettendo così il corretto funzionamento del mercato interno.
- (7) Nel settore dei servizi finanziari il legislatore dell'Unione ha già riconosciuto il valore aggiunto della protezione degli informatori. In seguito alla crisi finanziaria che ha messo in evidenza gravi carenze nell'applicazione delle norme pertinenti, sono state introdotte norme per la protezione degli informatori, compresi canali di segnalazione interna ed esterna e un divieto esplicito di ritorsioni, in un numero significativo di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari, come indicato nella comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari». In particolare, nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ prevede la protezione degli informatori, che si applica nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.
- (8) Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti immessi nel mercato interno, le imprese che intervengono nella catena di produzione e di distribuzione sono la principale fonte di raccolta di prove con il risultato che sono particolarmente preziose le segnalazioni degli informatori che si trovano vicino alle informazioni di eventuali pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri. Di conseguenza, vi è la necessità di introdurre una protezione degli informatori in relazione alle prescrizioni di sicurezza applicabili sia ai prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ che in relazione ai requisiti relativi alla sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾. La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva sarebbe inoltre fondamentale per evitare lo sviamento delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, e di prodotti destinati alla difesa, in quanto incoraggerebbero la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione, quali le frodi documentali, la falsificazione delle etichette e l'acquisizione fraudolenta di armi da fuoco all'interno dell'Unione, laddove le violazioni spesso comportano uno sviamento dal mercato legale a quello illegale. La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva contribuirebbe inoltre a prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, contribuendo alla corretta applicazione delle restrizioni e dei controlli sui precursori di esplosivi.
- (9) L'importanza della protezione degli informatori per la prevenzione e la dissuasione delle violazioni delle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei trasporti che possono mettere in pericolo vite umane è stata già riconosciuta negli atti settoriali dell'Unione in materia di sicurezza aerea, vale a dire nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾, e in materia di sicurezza dei trasporti marittimi, vale a dire nelle direttive 2013/54/UE⁽⁹⁾ e 2009/16/CE⁽¹⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevedono misure specifiche di protezione degli informatori e appositi canali di segnalazione. Tali atti dispongono anche la protezione contro le ritorsioni dei lavoratori che segnalano propri errori commessi in buona fede, la cosiddetta

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

⁽⁹⁾ Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

«cultura dell'equità». È necessario completare gli elementi già esistenti di protezione degli informatori in questi due ambiti e garantire protezione in altri modi di trasporto, vale a dire al trasporto per vie navigabili interne, stradale e ferroviario, per rafforzare l'applicazione delle norme di sicurezza relativamente a tali modi di trasporto.

- (10) Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l'accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell'ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, l'introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l'efficace applicazione dell'acquis ambientale dell'Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L'introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.
- (11) Rafforzare la protezione degli informatori contribuirebbe inoltre a prevenire e scoraggiare le violazioni delle norme della Comunità europea per l'energia atomica in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Rafforzerebbe anche l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio⁽¹²⁾ in materia di promozione e rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare efficace e, in particolare, dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, che richiede, tra l'altro, che l'autorità di regolamentazione competente istituisca sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza.
- (12) L'introduzione di un quadro di protezione degli informatori contribuirebbe anche a rafforzare l'esecuzione delle disposizioni esistenti e a prevenire le violazioni delle norme dell'Unione, nel settore della filiera alimentare e, in particolare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della salute, della protezione e del benessere degli animali. Le diverse norme dell'Unione in questi settori sono strettamente collegate tra loro. Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ stabilisce i principi e i requisiti generali che sono alla base di tutte le misure dell'Unione e nazionali relative ai prodotti alimentari e ai mangimi, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e l'efficace funzionamento del mercato interno. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, che agli operatori del settore alimentare e dei mangimi è vietato scoraggiare i propri dipendenti dal cooperare con le autorità competenti ove tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un alimento. Il legislatore dell'Unione ha adottato un approccio analogo per la sanità animale nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾ che fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e nel settore della protezione e del benessere degli animali per scopi agricoli, utilizzati per fini scientifici, degli animali durante il trasporto e degli animali durante l'abbattimento mediante la direttiva 98/58/CE del Consiglio⁽¹⁵⁾ e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ nonché i regolamenti (CE) n. 1/2005⁽¹⁷⁾ e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio⁽¹⁸⁾.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

- (13) Le segnalazioni delle violazioni da parte degli informatori possono essere decisive per individuare e prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute pubblica e la tutela dei consumatori derivanti dalle violazioni delle norme dell'Unione che non verrebbero altrimenti alla luce. In particolare la tutela dei consumatori è anche strettamente collegata ai casi in cui prodotti non sicuri possono arrecare gravi danni ai consumatori.
- (14) Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, in quanto diritti fondamentali previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), sono altri settori in cui gli informatori possono contribuire a segnalare le violazioni che possono ledere il pubblico interesse. Gli informatori possono altresì aiutare a svelare le violazioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che introduce il requisito della segnalazione degli incidenti, compresi quelli che non compromettono i dati personali e i requisiti di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali in numerosi settori, per esempio energia, sanità, trasporti, e banche, per i fornitori di servizi digitali essenziali, per esempio i servizi di cloud computing, e per i fornitori di servizi di base quali acqua, elettricità e gas. Le segnalazioni degli informatori in questo settore sono particolarmente utili al fine di prevenire gli incidenti di sicurezza che potrebbero compromettere attività economiche e sociali fondamentali e servizi digitali di vasta utilizzazione, nonché per prevenire qualsiasi violazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tali segnalazioni contribuiscono a garantire la continuità dei servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e il benessere della società.
- (15) Inoltre, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che interessa la lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione, la raccolta delle entrate e i fondi o gli attivi dell'Unione, è un settore in cui l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere rafforzata. Il rafforzamento della protezione degli interessi finanziari dell'Unione è pertinente anche per l'esecuzione del bilancio dell'Unione in relazione alle spese effettuate sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom). La mancanza di un'applicazione efficace delle norme riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, anche in materia di prevenzione della frode e della corruzione a livello nazionale, conduce a una perdita di entrate per l'Unione e a un uso improprio dei fondi dell'Unione che possono falsare gli investimenti pubblici, impedire la crescita e minare la fiducia dei cittadini nell'azione dell'Unione. L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone all'Unione e agli Stati membri di combattere contro la frode e alle attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Le misure dell'Unione pertinenti a tale riguardo comprendono, in particolare, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁽²⁰⁾ e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è integrato, per i tipi di condotte fraudolente più gravi, dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾ e dalla convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995⁽²³⁾, compresi i relativi protocolli del 27 settembre 1996⁽²⁴⁾, del 29 novembre 1996⁽²⁵⁾ e del 19 giugno 1997⁽²⁶⁾. Tale convenzione e tali protocolli rimangono in vigore per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva (UE) 2017/1371).
- (16) È altresì opportuno stabilire norme minime comuni per la protezione degli informatori per quanto concerne le violazioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE. In aggiunta, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (la «Corte»), le misure dell'Unione volte a instaurare o assicurare il funzionamento del mercato interno sono destinate a contribuire all'eliminazione degli ostacoli esistenti o emergenti alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, e a contribuire all'eliminazione di distorsioni della concorrenza.
- (17) Nello specifico, la protezione degli informatori intesa a rafforzare l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, permetterebbe di salvaguardare il funzionamento efficace dei mercati nell'Unione, di garantire parità di condizioni per le imprese e di apportare benefici ai consumatori. Per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, l'importanza delle segnalazioni dall'interno per accertare violazioni del diritto della concorrenza è già stata riconosciuta nella

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²²⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²³⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁽²⁴⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

⁽²⁵⁾ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

⁽²⁶⁾ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2.

politica di trattamento favorevole dell'Unione perseguita dalla Commissione a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione⁽²⁷⁾ e tramite la recente introduzione di uno strumento di informazione anonima da parte della Commissione. Le violazioni riguardanti il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato interessano gli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE nonché le norme di diritto derivato adottate per la loro applicazione.

- (18) Le violazioni del diritto in materia di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale ed eludere gli obblighi giuridici, vanificando così l'obiettivo o la finalità della normativa in materia di imposta sulle società vigente, compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Tali violazioni e meccanismi possono dare luogo a una concorrenza fiscale sleale e a un'evasione fiscale di vasta portata, falsando le condizioni di equità per le società e riducendo le entrate fiscali per gli Stati membri e per il bilancio dell'Unione nel suo insieme. La presente direttiva dovrebbe prevedere la protezione dalle ritorsioni per le persone che segnalano tentativi di evasione e/o meccanismi abusivi che altrimenti potrebbero passare inosservati, allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità competenti di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare le distorsioni e gli ostacoli al commercio che compromettono la competitività delle imprese nel mercato interno, e che sono direttamente legati alle norme sulla libera circolazione e sono altresì pertinenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva si aggiungerebbe alle recenti iniziative della Commissione volte a migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni nel settore della fiscalità e a creare un ambiente più equo per l'imposta sulle società all'interno dell'Unione, onde aumentare l'efficacia degli Stati membri nell'individuare i tentativi di evasione e/o i meccanismi abusivi, e contribuirebbe a dissuadere tali meccanismi. Tuttavia, la presente direttiva non armonizza le disposizioni – sostanziali o procedurali – in materia di imposte e non mira a rafforzare l'applicazione delle norme nazionali in materia di tassazione delle società, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare le informazioni rilevate a tale scopo.
- (19) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), definisce l'ambito di applicazione materiale della presente direttiva mediante un riferimento a un elenco di atti dell'Unione di cui all'allegato. Ciò implica che, laddove tali atti dell'Unione definiscano a loro volta il proprio ambito di applicazione materiale in riferimento ad atti dell'Unione elencati nei rispettivi allegati, detti atti rientrano altresì nell'ambito di applicazione materiale della presente direttiva. Inoltre, il riferimento agli atti di cui all'allegato dovrebbe essere inteso come comprensivo di tutti i provvedimenti nazionali e unionali – di esecuzione o delegati – adottati a norma di tali atti. Oltre a ciò, il riferimento agli atti dell'Unione di cui all'allegato deve essere inteso come un riferimento dinamico, conformemente a un sistema di riferimento comune per gli atti giuridici dell'Unione. Pertanto, se l'atto dell'Unione di cui all'allegato è stato o è modificato, il riferimento riguarda l'atto modificato; se l'atto dell'Unione di cui all'allegato è stato o è sostituito, il riferimento riguarda il nuovo atto.
- (20) Taluni atti dell'Unione, in particolare nel settore dei servizi finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾ e la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392⁽²⁹⁾ della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori. Eventuali norme specifiche al riguardo, di cui a tale legislazione vigente dell'Unione, compreso l'elenco degli atti dell'Unione che figura nella parte II dell'allegato della presente direttiva, a misura dei pertinenti settori, dovrebbero essere mantenute. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per stabilire quali soggetti giuridici del settore dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo siano attualmente tenuti a stabilire canali di segnalazione interna. Nel contempo, al fine di garantire coerenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le materie non disciplinate dagli atti settoriali specifici, e pertanto dovrebbe integrare tali atti, in modo che siano pienamente allineati alle norme minime. In particolare, la presente direttiva dovrebbe precisare ulteriormente la progettazione dei canali di segnalazione interna ed esterna, gli obblighi delle autorità competenti, come pure le specifiche forme di protezione dalle ritorsioni da prevedere a livello nazionale. A tale riguardo, l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾ dispone che gli Stati membri possono istituire un canale di segnalazione interna nel settore contemplato da detto regolamento. Per ragioni di coerenza con le norme minime stabilite dalla presente direttiva, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna di cui alla presente direttiva, dovrebbe applicarsi altresì per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1286/2014.

⁽²⁷⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- (21) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita ai lavoratori che segnalano violazioni del diritto del lavoro dell'Unione. In particolare nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽³¹⁾ impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo. I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto, ai sensi di tale direttiva, di rivolgersi all'autorità competente se ritengono che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute.
- (22) Gli Stati membri potrebbero decidere di prevedere la possibilità che le segnalazioni riguardanti vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante, in particolare vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore, possano essere trattate nell'ambito di altre procedure disponibili.
- (23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita dalle procedure per la segnalazione di possibili attività illecite, ivi compresi una frode o un atto di corruzione, che sono pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione, o per la segnalazione di una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea istituiti ai sensi degli articoli 22 *bis*, 22 *ter* e 22 *quater* dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³²⁾. La presente direttiva dovrebbe applicarsi laddove i funzionari e gli altri agenti dell'Unione segnalino violazioni che si verificano in un contesto lavorativo che esula dal loro rapporto di lavoro con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione.
- (24) La sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle segnalazioni di violazioni riguardanti appalti in materia di difesa o di sicurezza, qualora tali materie rientrino nell'articolo 346 TFUE, in conformità della giurisprudenza della Corte. Se gli Stati membri decidono di estendere la protezione prevista dalla presente direttiva ad altri settori o ad altri atti che non rientrano nel suo ambito di applicazione materiale, essi dovrebbero poter adottare disposizioni specifiche per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza nazionale a tale riguardo.
- (25) La presente direttiva dovrebbe altresì far salva la protezione delle informazioni classificate che, in virtù del diritto dell'Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, devono essere protette per motivi di sicurezza dall'accesso non autorizzato. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽³³⁾ o dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽³⁴⁾.
- (26) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, la direttiva non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.
- (27) Coloro che esercitano professioni diverse da quelle di avvocati e operatori sanitari dovrebbero poter beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva allorché comunicano informazioni protette dalle norme professionali applicabili, a condizione che tale comunicazione sia necessaria per rivelare una violazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (28) Pur prevedendo, a determinate condizioni, un esonero limitato dalla responsabilità - compresa la responsabilità penale - in caso di violazione della riservatezza, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali di procedura penale, in particolare quelle volte a salvaguardare l'integrità delle indagini e dei procedimenti o i diritti della difesa delle persone coinvolte. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'introduzione di misure di protezione in altri tipi di diritto procedurale nazionale, in particolare l'inversione dell'onere della prova nei procedimenti nazionali amministrativi, civili o del lavoro.
- (29) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori in ordine all'informazione, alla consultazione, nonché alla partecipazione alla contrattazione collettiva e alla difesa dei diritti dei lavoratori. Questo non dovrebbe pregiudicare il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.

⁽³¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽³²⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽³³⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

- (30) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai casi in cui persone che, avendo fornito il loro consenso informato, sono state identificate come informatori o registrate come tali in banche dati gestite dalle autorità designate a livello nazionale, quali le autorità doganali, e segnalino violazioni alle autorità di contrasto dietro compenso o corrispettivo. Tali segnalazioni sono effettuate secondo procedure specifiche volte a garantire l'anonimato di tali persone al fine di proteggerne l'integrità fisica e che sono distinte dai canali di segnalazione previsti dalla presente direttiva.
- (31) Coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Di conseguenza, la presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativa al diritto alla libertà di espressione e ai principi elaborati su tale base dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 20 aprile 2014.
- (32) Per beneficiare della protezione della presente direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano sono veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. Analogamente, le persone segnalanti dovrebbero poter beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva se hanno fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nel suo ambito di applicazione. I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione.
- (33) Le persone segnalanti si sentono di norma più a loro agio a effettuare una segnalazione interna, a meno che non abbiano motivi per effettuare una segnalazione esterna. Studi empirici mostrano che la maggior parte degli informatori ~~non~~ ^{effettuano} segnalazioni all'interno dell'organizzazione presso la quale lavora. La segnalazione interna è anche il modo migliore per far giungere le informazioni alle persone che possono contribuire ad affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per il pubblico interesse. Allo stesso tempo, la persona segnalante dovrebbe poter scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso. Inoltre, è necessario proteggere la divulgazione pubblica tenendo conto di principi democratici come la trasparenza e la responsabilità e di diritti fondamentali come la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione, bilanciando nel contempo l'interesse dei datori di lavoro a gestire le loro organizzazioni e tutelare i loro interessi, da un lato, e con la tutela del pubblico interesse, dall'altro, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della CEDU.
- (34) Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in virtù del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato e le autorità competenti devono accettare le segnalazioni anonime di violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e vi danno seguito. Tuttavia, le persone che hanno segnalato o reso pubbliche in forma anonima informazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano le condizioni dovrebbero beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva qualora siano successivamente identificate e subiscano ritorsioni.
- (35) La presente direttiva dovrebbe disporre la concessione della protezione allorché le persone effettuano una segnalazione, ai sensi della normativa dell'Unione, a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, per esempio in caso di frode relativamente al bilancio dell'Unione.
- (36) È necessario assicurare una protezione giuridica specifica alle persone quando acquisiscono le informazioni che segnalano nell'ambito delle loro attività professionali e sono quindi esposte al rischio di ritorsioni legate al lavoro (per esempio in caso di violazione dell'obbligo di lealtà e riservatezza). Il motivo principale della protezione a tali persone è la loro posizione di vulnerabilità economica nei confronti della persona da cui dipendono, di fatto, per il lavoro. Laddove non vi sia un siffatto squilibrio di potere legato al lavoro, come nel caso di una normale denuncia o di ordinari cittadini, non è necessaria una protezione contro le ritorsioni.
- (37) Ai fini dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione la protezione dovrebbe essere concessa al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell'Unione o di paesi terzi, per le loro attività professionali, indipendentemente dal tipo e se si tratti di attività remunerate o meno, hanno un accesso privilegiato a informazioni sulle violazioni che è nell'interesse del pubblico segnalare e che sono a rischio di ritorsioni in caso di segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la necessità della protezione sia stabilita tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e non solo della natura della relazione, così da coprire l'insieme delle persone collegate in senso ampio all'organizzazione in cui si è verificata la violazione.

- (38) La protezione dovrebbe applicarsi, in primo luogo, alle persone aventi la qualifica di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla Corte, vale a dire la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. La protezione dovrebbe quindi essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché alle persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, che sono tipi di rapporti di lavoro precari cui è spesso difficile applicare forme standard di protezione contro il trattamento iniquo. Il concetto di «lavoratore» comprende anche i dipendenti pubblici, impiegati di servizio pubblico, nonché qualsiasi altra persona che lavori nel settore pubblico.
- (39) La protezione dovrebbe essere estesa anche alle categorie di persone fisiche che, pur non essendo «lavoratori» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, possono svolgere un ruolo chiave nella esposizione di violazioni del diritto dell'Unione e che possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica nell'ambito delle loro attività professionali. Per esempio, con riguardo alla sicurezza dei prodotti i fornitori sono molto più vicini alla fonte di informazione delle possibili pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri; e con riguardo all'esecuzione dei fondi dell'Unione, i consulenti che prestano i loro servizi sono in una posizione privilegiata per richiamare l'attenzione sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali categorie di persone, che includono i lavoratori autonomi che prestano servizi, i lavoratori indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori, sono generalmente esposte a ritorsioni che possono, per esempio, prendere la forma di risoluzione o annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, perdita di opportunità commerciali, perdita di reddito, coercizione, intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o boicottaggio o danni alla reputazione. Anche gli azionisti e le persone negli organi direttivi possono subire ritorsioni, per esempio in termini finanziari o sotto forma di intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o danni alla reputazione. La protezione dovrebbe inoltre essere concessa alle persone il cui rapporto di lavoro è terminato e ai candidati in vista di un'assunzione o della prestazione di servizi a un'organizzazione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni, per esempio sotto forma di referenze di lavoro negative, di inserimento nelle liste nere oppure boicottaggio.
- (40) Proteggere efficacemente gli informatori significa estendere la protezione anche alle categorie di persone che, pur non dipendendo dalle loro attività lavorative dal punto di vista economico, rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Tra le forme di ritorsione contro i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti: non avvalersi più dei loro servizi, dare loro referenze di lavoro negative, danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera.
- (41) Dovrebbe essere concessa una protezione dalle misure di ritorsione non solo direttamente contro le persone segnalanti stesse, ma anche le azioni intraprese indirettamente nei confronti dei facilitatori, dei colleghi di lavoro o dei parenti della persona segnalante che sono in una relazione di lavoro con il datore di lavoro della persona segnalante o il suo cliente o destinatario dei servizi. Fatta salva la protezione di cui i rappresentanti sindacali o i rappresentanti dei lavoratori beneficiano, in quanto tali, in virtù di altre norme dell'Unione e nazionali, la protezione prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere loro applicabile sia se effettuano una segnalazione in qualità di lavoratori, sia se forniscono consulenza e sostegno alla persona segnalante. La ritorsione indiretta comprende anche le misure che possono essere intraprese contro il soggetto giuridico di cui la persona segnalante è proprietaria, per cui lavora o a cui è altrimenti connessa in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.
- (42) Ai fini dell'individuazione e prevenzione efficaci di un grave pregiudizio al pubblico interesse, la nozione di violazione include anche le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte, ovvero gli atti o le omissioni che pur non risultando irregolari dal punto di vista formale vanificano l'oggetto o la finalità del diritto.
- (43) Per prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione, la protezione deve essere concessa alle persone che forniscono le informazioni necessarie per rivelare violazioni che sono già state commesse, violazioni che non sono ancora state commesse ma molto verosimilmente potrebbero esserlo, atti od omissioni che la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni. Per gli stessi motivi la protezione è giustificata anche per le persone che non forniscono prove certe, ma espongono ragionevoli preoccupazioni o sospetti. Allo stesso tempo, la protezione non dovrebbe applicarsi alla segnalazione di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, di notizie prive di fondamento e di voci di corridoio.

- (44) Dovrebbe esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il maltrattamento subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, in quanto tale maltrattamento sia considerato una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto segnalante possa beneficiare di protezione giuridica a tale riguardo. Una protezione efficace delle persone segnalanti quale mezzo per migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione presuppone una definizione ampia del concetto di ritorsione, in cui rientri qualsiasi azione od omissione che si verifica nel contesto lavorativo e che arreca pregiudizio agli informatori. La presente direttiva non dovrebbe, tuttavia, impedire ai datori di lavoro adottino decisioni di natura lavorativa non determinate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.
- (45) La protezione dalle ritorsioni quale mezzo per salvaguardare la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione dovrebbe essere assicurata sia alle persone che segnalano informazioni riguardanti atti od omissioni all'interno di un'organizzazione («segnalazione interna») o a un'autorità esterna («segnalazione esterna») che alle persone che rendono tali informazioni disponibili al pubblico dominio, per esempio direttamente al pubblico mediante piattaforme web o social media, ai mezzi di informazione, ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.
- (46) Gli informatori costituiscono in particolare un'importante fonte per i giornalisti d'inchiesta. Il fatto di garantire una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni accresce la sicurezza giuridica dei potenziali informatori e di conseguenza incoraggia anche le segnalazioni mediante i mezzi di informazione. A tale riguardo la protezione degli informatori quali fonte giornalistica è fondamentale per salvaguardare la funzione di vigilanza del giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.
- (47) Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all'origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interni e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui le persone segnalanti ritengano che la violazione possa essere affrontata efficacemente all'interno dell'organizzazione interessata e che non vi sia alcun rischio di ritorsioni. Di conseguenza, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico dovrebbero stabilire procedure interne appropriate per il ricevimento delle segnalazioni e il relativo seguito. Detto incoraggiamento interessa anche i casi in cui tali canali sono stati istituiti senza che ciò fosse imposto dal diritto dell'Unione o nazionale. Si tratta di un principio che dovrebbe favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni nel cui ambito le persone segnalanti sono considerate elementi che contribuiscono in modo significativo all'autocorrezione e all'eccellenza.
- (48) Per i soggetti giuridici del settore privato, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all'obbligo di istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l'IVA. A seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.
- (49) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di incoraggiare i soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori a istituire canali interni per la segnalazione e il relativo seguito, anche prevedendo per detti canali requisiti meno prescrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva, purché tali requisiti garantiscano la riservatezza e il seguito diligente della segnalazione.
- (50) L'esenzione delle piccole e micro imprese dall'obbligo di istituire canali di segnalazione interna non dovrebbe applicarsi alle imprese private tenute a stabilire canali di segnalazione interna in virtù degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.
- (51) Dovrebbe essere chiaro che, nel caso di soggetti giuridici del settore privato che non istituiscono canali di segnalazione interna, le persone segnalanti dovrebbero poter effettuare la segnalazione all'esterno alle autorità competenti e che tali persone dovrebbero beneficiare della protezione contro le ritorsioni prevista dalla presente direttiva.
- (52) Per garantire, in particolare, il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici nel settore pubblico, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna dovrebbe applicarsi a tutte le autorità aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori a livello locale, regionale e nazionale in funzione delle loro dimensioni.
- (53) A condizione che sia garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, spetta a ciascun soggetto giuridico del settore pubblico e privato definire il tipo di canali di segnalazione da istituire. Nello specifico, i canali di segnalazione dovrebbero consentire alle persone di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o mediante piattaforma online (piattaforma intranet o Internet), o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Su richiesta della persona segnalante, tali canali dovrebbero anche consentire di segnalare mediante incontri diretti entro un termine ragionevole.

- (54) Anche terzi potrebbero essere autorizzati a ricevere le segnalazioni di violazioni per conto di soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato, purché offrano adeguate garanzie di rispetto dell'indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza. Tali terzi possono essere i fornitori di piattaforme per la comunicazione esterna, consulenti esterni, revisori, rappresentanti sindacali o rappresentanti dei lavoratori.
- (55) Le procedure di segnalazione interna dovrebbero consentire ai soggetti giuridici del settore privato di ricevere ed esaminare nella massima riservatezza le segnalazioni dei loro lavoratori e di quelli delle consociate o affiliate («il gruppo»), ma anche, nella misura del possibile, degli agenti e dei fornitori del gruppo e di chiunque ottenga informazioni attraverso le sue attività professionali presso il soggetto e il gruppo.
- (56) La scelta relativa alle persone o ai servizi più competenti all'interno di un soggetto giuridico del settore privato a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni dipende dalla struttura del soggetto stesso, di fatto però la loro funzione dovrebbe assicurare sempre l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse. Nei soggetti più piccoli tale funzione potrebbe essere duplice e affidata a un funzionario che faccia capo direttamente al direttore organizzativo, come un responsabile della conformità o delle risorse umane, un responsabile dell'integrità, un responsabile delle questioni giuridiche o della privacy, un direttore finanziario, un revisore contabile capo o un membro del consiglio di amministrazione.
- (57) Nell'ambito della segnalazione interna, informare nei limiti di legge e nel modo più completo possibile la persona segnalante circa il seguito dato alla segnalazione è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione degli informatori e ridurre il rischio di segnalazioni o divulgazioni pubbliche inutili. La persona segnalante dovrebbe essere informata entro un termine ragionevole delle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta di tale seguito dato. Il seguito potrebbe includere, per esempio, il rinvio ad altri canali o altre procedure in caso di segnalazioni che interessino esclusivamente i diritti individuali della persona segnalante, l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. In tutti i casi, la persona segnalante dovrebbe essere informata in merito all'andamento e all'esito dell'indagine. Dovrebbe essere possibile invitare tale persona a fornire ulteriori informazioni nel corso dell'indagine, senza tuttavia che sussista un obbligo di fornire dette informazioni.
- (58) Un termine ragionevole per informare una persona segnalante non dovrebbe superare tre mesi. Se non è ancora stato deciso un seguito adeguato, la persona segnalante dovrebbe esserne informata, come anche degli eventuali ulteriori riscontri da attendersi.
- (59) Le persone che intendano segnalare violazioni del diritto dell'Unione dovrebbero poter prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. I soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato che hanno predisposto procedure di segnalazione interna dovrebbero fornire informazioni su tali procedure e sulle procedure per la segnalazione esterna alle autorità competenti interessate. È essenziale che tali informazioni siano chiare e facilmente accessibili, anche, per quanto possibile, a persone diverse dai lavoratori che sono in contatto con il soggetto nell'ambito delle loro attività professionali, quali prestatori di servizi, distributori, fornitori e partner commerciali. Tali informazioni potrebbero per esempio essere esposte in un luogo visibile, accessibile a tutte queste persone e sul sito web del soggetto in questione ed essere incluse nei corsi e nelle formazioni di etica e integrità.
- (60) Per l'accertamento e la prevenzione efficaci delle violazioni del diritto dell'Unione i potenziali informatori devono potere facilmente e in piena riservatezza portare le informazioni di cui dispongono all'attenzione delle autorità competenti preposte a indagare e a risolvere il problema, ove possibile.
- (61) In alcuni casi è possibile che non esistano canali interni oppure che questi siano stati utilizzati ma non abbiano funzionato correttamente, per esempio perché la segnalazione non è stata trattata con diligenza o entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione appropriata per affrontare la violazione, nonostante i risultati dell'inchiesta interna che confermino l'esistenza di una violazione.
- (62) In altri casi si può ragionevolmente presumere che i canali interni non funzionino correttamente. Ciò vale soprattutto laddove le persone segnalanti abbiano validi motivi di ritenere che subirebbero ritorsioni legate alla segnalazione, anche a seguito di una violazione della riservatezza che spetta loro, o che le autorità competenti

sarebbero più indicate a intraprendere azioni efficaci per affrontare la violazione. Le autorità competenti sarebbero in una posizione migliore, per esempio, nel caso in cui il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione o vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte; o, più in generale, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa, per esempio, nel caso di segnalazioni relative ad accordi di cartello e ad altre violazioni delle norme in materia di concorrenza; o la violazione richiede un intervento urgente, per esempio per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente. In tutti i casi, dovrebbe essere garantita la protezione delle persone che effettuano una segnalazione esterna alle autorità competenti e, se del caso, alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe inoltre concedere protezione nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

- (63) La scarsa fiducia nell'efficacia della segnalazione è uno dei principali elementi che scoraggiano i potenziali informatori. Di conseguenza, vi è la necessità di imporre un chiaro obbligo, per le autorità competenti, di stabilire adeguati canali di segnalazione esterna per garantire un seguito diligente alle segnalazioni ricevute e di dare un riscontro, entro un termine ragionevole, alle persone segnalanti.
- (64) Dovrebbe spettare agli Stati membri designare le autorità competenti a ricevere le segnalazioni sulle violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e darvi un seguito adeguato. Tali autorità competenti possono essere autorità giudiziarie, organismi di regolamentazione o di vigilanza competenti negli specifici settori interessati, o autorità dotate di competenza più generale a livello centrale nell'ambito di uno Stato membro, servizi di contrasto, organismi anticorruzione o difensori civici.
- (65) In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l'altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale o un'azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un'altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest'ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterni a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L'istituzione di tali canali di segnalazione esterni dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Per quanto riguarda le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, gli Stati membri dovrebbero designare come autorità competenti quelle di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio⁽³⁵⁾, fatte salve le competenze della Commissione in materia.
- (66) Le autorità competenti dovrebbero altresì fornire alle persone segnalanti un riscontro sulle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione, per esempio, il rinvio a un'altra autorità, l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'indagine ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nonché sui motivi per la scelta di tale seguito dato. Le comunicazioni sull'esito finale delle indagini non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili dell'Unione che prevedono eventuali restrizioni alla pubblicazione di decisioni in materia di regolamentazione finanziaria. Ciò dovrebbe valere, *mutatis mutandis*, nel campo della tassazione delle società, qualora il diritto nazionale applicabile preveda restrizioni analoghe.
- (67) Il seguito e il riscontro dovrebbero essere dati entro un termine ragionevole, vista la necessità di affrontare rapidamente il problema che costituisce l'oggetto della segnalazione, e per evitare divulgazioni pubbliche inutili. Tale termine non dovrebbe superare i tre mesi ma potrebbe essere esteso a sei mesi, se giustificato dalle circostanze specifiche del caso e in particolare dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione, che potrebbe richiedere lunghe indagini.
- (68) Il diritto dell'Unione in settori specifici, come gli abusi di mercato, vale a dire il regolamento (UE) n. 596/2014 e la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392, l'aviazione civile, vale a dire il regolamento (UE) n. 376/2014, o la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, vale a dire la direttiva 2013/30/UE, prevede già l'istituzione di canali di segnalazione interna ed esterna. Gli obblighi relativi all'istituzione di tali canali stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sui canali esistenti previsti da specifici atti dell'Unione.

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

- (69) La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali di segnalazione e procedure esterni per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell'identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione.
- (70) Al fine di garantire l'efficacia delle procedure intese a dare seguito alle segnalazioni e ad affrontare le violazioni delle norme dell'Unione interessate, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure destinate ad alleviare gli oneri per le autorità competenti derivanti da segnalazioni relative a lievi violazioni di disposizioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, a segnalazioni ripetute o a segnalazioni di violazioni di disposizioni accessorie, per esempio, disposizioni sulla documentazione o sugli obblighi di notifica. Tali misure potrebbero consistere nel consentire alle autorità competenti, previa debita valutazione della questione, di decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva, diverso dalla chiusura della procedura. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri permettere alle autorità competenti di chiudere la procedura relativa a segnalazioni ripetute il cui contenuto non comporti nuove informazioni significative rispetto a una precedente segnalazione per la quale sono state concluse le pertinenti procedure, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro una forma diversa di seguito. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità competenti, in caso di alto afflusso di segnalazioni, di trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.
- (71) Ove previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, le autorità competenti dovrebbero inoltrare i casi o le informazioni pertinenti sulle violazioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti tra cui, ai fini della presente direttiva, l'OLAF e la procura europea (EPPO), ferma restando la possibilità per la persona segnalante di riferire direttamente a tali organi e organismi dell'Unione.
- (72) In molti settori che rientrano nell'ambito d'applicazione materiale della presente direttiva esistono meccanismi di cooperazione grazie ai quali le autorità nazionali competenti scambiano informazioni e svolgono attività intese ad assicurare un seguito in relazione a violazioni delle norme dell'Unione aventi una dimensione transfrontaliera. Gli esempi includono l'assistenza amministrativa e il sistema di cooperazione istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione⁽³⁶⁾, per le violazioni transfrontaliere della legislazione dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare, la rete sulle frodi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁷⁾, il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁸⁾, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁹⁾, la rete per la conformità ambientale e il Forum sulla governance istituito con decisione della Commissione del 18 gennaio 2018⁽⁴⁰⁾ e governance, la rete europea delle autorità garanti della concorrenza istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 e la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio⁽⁴¹⁾. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente di detti meccanismi di cooperazione esistenti laddove siano utili nell'ambito dell'obbligo che loro incombe di dare seguito alle segnalazioni relative a violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Inoltre, le autorità degli Stati membri potrebbero altresì cooperare al di fuori dei meccanismi di cooperazione esistenti in caso di violazioni aventi una dimensione transfrontaliera in settori in cui non esistono simili meccanismi di cooperazione.

⁽³⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).

⁽³⁷⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁹⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2018, che istituisce un gruppo di esperti in materia di conformità ambientale (GU C 19 del 19.1.2018, pag. 3).

⁽⁴¹⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

- (73) Per consentire un'efficace comunicazione con il personale addetto al trattamento delle segnalazioni, è necessario che le autorità competenti abbiano a disposizione e ricorrano a canali di facile utilizzo, che siano sicuri, che garantiscano la riservatezza della ricezione e del trattamento delle informazioni fornite dalla persona segnalante, e che consentano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli ai fini di ulteriori indagini. Ciò potrebbe richiedere che tali canali siano separati dai canali generali attraverso cui le autorità competenti comunicano con il pubblico, quali i sistemi ordinari per le denunce pubbliche o i canali tramite i quali l'autorità competente comunica internamente e con terzi nell'ambito del normale svolgimento delle proprie attività.
- (74) I membri del personale delle autorità competenti addetti al trattamento delle segnalazioni dovrebbero ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati, al fine di trattare le segnalazioni e assicurare la comunicazione con la persona segnalante e dare un seguito adeguato alla segnalazione.
- (75) Le persone che intendono fare una segnalazione dovrebbero essere in grado di prendere una decisione informata sull'opportunità, sulle modalità e sui tempi della presentazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto fornire informazioni chiare e facilmente accessibili circa la disponibilità di canali di segnalazione, le procedure applicabili e i membri del personale addetti al trattamento delle segnalazioni al loro interno. Tutte le informazioni relative alle segnalazioni dovrebbero essere trasparenti, facilmente comprensibili e affidabili, al fine di promuovere e non scoraggiare la segnalazione.
- (76) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di adeguate procedure di tutela per il trattamento delle segnalazioni e per la protezione dei dati personali delle persone menzionate nella segnalazione. Tali procedure dovrebbero garantire che l'identità di ogni persona segnalante, di ogni persona coinvolta e dei terzi menzionati nella segnalazione, per esempio testimoni o colleghi, sia protetta in tutte le fasi della procedura.
- (77) È necessario che sia il personale addetto al trattamento delle segnalazioni sia il resto del personale dell'autorità competente con diritto di accesso alle informazioni fornite dalla persona segnalante rispetti l'obbligo del segreto professionale e della riservatezza nel trasmettere i dati all'interno dell'autorità competente e a terzi, anche qualora un'autorità competente apra un'indagine o avvii inchieste interne o intraprenda attività di contrasto in relazione alle segnalazioni.
- (78) Il riesame periodico delle procedure delle autorità competenti e lo scambio di buone prassi tra di esse dovrebbe garantire che tali procedure siano adeguate e quindi atte allo scopo.
- (79) Dovrebbero poter beneficiare di protezione le persone che procedono a una divulgazione pubblica quando, nonostante una segnalazione interna e esterna, la violazione non è ancora stata affrontata, per esempio qualora la violazione non sia stata adeguatamente valutata o oggetto di indagine o non sia stata adottata una misura correttiva adeguata. L'adeguatezza del seguito dato dovrebbe essere valutata secondo criteri oggettivi, connessi all'obbligo delle autorità competenti di verificare la sussistenza dei fatti segnalati e porre fine a ogni eventuale violazione del diritto dell'Unione. L'opportunità del seguito dipenderà quindi dalle circostanze di ciascun caso e dalla natura delle norme che sono state violate. In particolare, una decisione delle autorità ai cui sensi una violazione è chiaramente di lieve entità e non richiede alcun ulteriore seguito diverso dall'archiviazione della procedura, può costituire un seguito adeguato ai sensi della presente direttiva.
- (80) Dovrebbero ugualmente poter beneficiare di protezione le persone che effettuano direttamente una divulgazione pubblica qualora abbiano fondati motivi di ritenere che sussista un pericolo imminente o palese al pubblico interesse o un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una persona.
- (81) Le persone che effettuano direttamente una divulgazione pubblica dovrebbero altresì poter beneficiare di protezione se hanno fondati motivi di ritenere che in caso di segnalazione esterna sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle nel caso in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure nel caso in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.
- (82) Per evitare ritorsioni è fondamentale salvaguardare, quale misura preventiva, la riservatezza dell'identità della persona segnalante durante il processo di segnalazione e le indagini avviate dalla segnalazione. Dovrebbe essere possibile divulgare l'identità della persona segnalante solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità o di procedimenti giudiziari, in particolare per salvaguardare i diritti della difesa di persone coinvolte. Un tale obbligo può derivare, in particolare, dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴²⁾. La protezione della riservatezza non dovrebbe applicarsi nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità nel contesto di una divulgazione pubblica.

⁽⁴²⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

- (83) Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbero applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴³⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁴⁾. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni da parte di istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione dovrebbe avvenire conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁵⁾. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai principi relativi al trattamento dei dati personali definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, e al principio della protezione dei dati fin dalla fase di concezione e d'ufficio stabilito all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 27 e 85 del regolamento (UE) 2018/1725.
- (84) Le procedure stabilite nella presente direttiva e relative al seguito da dare a segnalazioni relative a violazioni del diritto dell'Unione nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione sono funzionali a un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, in quanto mirano a migliorare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in settori specifici in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico. La protezione efficace della riservatezza dell'identità delle persone segnalanti è necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare quelli delle persone segnalanti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la presente direttiva sia efficace, se necessario anche limitando, mediante misure legislative, l'esercizio di determinati diritti in materia di protezione dei dati di persone coinvolte, in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e i), e con l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nella misura e finché necessario a evitare e affrontare i tentativi volti a ostacolare le segnalazioni e a impedire, vanificare o rallentare il seguito dato alle segnalazioni, in particolare le indagini, oppure i tentativi volti a scoprire l'identità delle persone segnalanti.
- (85) La protezione efficace della riservatezza dell'identità delle persone segnalanti è parimenti necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare quelli delle persone segnalanti, laddove le segnalazioni siano trattate da autorità ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/680. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la presente direttiva sia efficace, se necessario anche limitando, mediante misure legislative, l'esercizio di determinati diritti in materia di protezione dei dati di persone coinvolte, in linea con l'articolo 13, paragrafo 3, lettere a) ed e), con l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) ed e), con l'articolo 16, paragrafo 4, lettere a) ed e), e con l'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/680, nella misura e finché necessario a evitare e affrontare i tentativi volti a ostacolare le segnalazioni e a impedire, vanificare o rallentare il seguito dato alle segnalazioni, in particolare le indagini, oppure i tentativi volti a scoprire l'identità delle persone segnalanti.
- (86) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la documentazione relativa a tutte le segnalazioni di violazioni sia adeguatamente conservata, che ogni segnalazione sia consultabile e che le informazioni ricevute attraverso le segnalazioni possano, se del caso, essere utilizzate come elementi di prova ai fini di attività di contrasto.
- (87) Le persone segnalanti dovrebbero essere protette da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, attuata, incoraggiata o tollerata da parte del loro datore di lavoro o cliente o destinatario di servizi e delle persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro e i dirigenti della stessa organizzazione o di altre organizzazioni con le quali la persona segnalante sia in contatto nell'ambito della sua attività professionale.
- (88) Se non prevenuta e impunita, la ritorsione ha un effetto dissuasivo sui potenziali informatori. Un chiaro divieto legale di ritorsione avrebbe un effetto dissuasivo importante e sarebbe ulteriormente rafforzato da disposizioni sulla responsabilità personale e da sanzioni per gli autori delle ritorsioni.

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (89) I potenziali informatori che sono incerti sulle modalità della segnalazione o sulla loro protezione possono, in definitiva, essere scoraggiati dal segnalare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni pertinenti e accurate a tale riguardo in modo chiaro e facilmente accessibile al pubblico. Dovrebbe essere disponibile una consulenza individuale, imparziale e riservata a titolo gratuito, per stabilire per esempio se le informazioni in questione siano coperte dalle norme applicabili sulla protezione degli informatori, quale canale di segnalazione sia il più idoneo e se esistano procedure alternative nel caso in cui le informazioni non siano coperte dalle norme applicabili. L'accesso a questo tipo di consulenza può contribuire a far sì che le segnalazioni avvengano attraverso i canali appropriati, in modo responsabile, e che le violazioni siano individuate tempestivamente o persino impedito. Tale consulenza e informazioni potrebbero essere fornite da un centro di informazione o da un'autorità amministrativa unica e indipendente. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere tale consulenza alla consulenza legale. Ove tale consulenza sia fornita alle persone segnalanti da organizzazioni della società civile vincolate dall'obbligo di mantenere la natura riservata delle informazioni ricevute, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali organizzazioni non subiscano ritorsioni, per esempio sotto forma di pregiudizio economico mediante limitazione del loro accesso a finanziamenti o il loro inserimento in una lista nera suscettibile di impedire il corretto funzionamento dell'organizzazione.
- (90) Le autorità competenti dovrebbero fornire alle persone segnalanti il sostegno necessario per accedere effettivamente alla protezione. In particolare, dovrebbero fornire prove o altri documenti necessari per confermare ad altre autorità o a giudici che ha avuto luogo una segnalazione esterna. Nell'ambito di alcuni quadri nazionali e in determinati casi le persone segnalanti possono ottenere una certificazione del fatto che soddisfano le condizioni delle norme vigenti. A prescindere da tali possibilità, dovrebbero avere un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale per cui spetta al giudice decidere, sulla base di tutte le circostanze del caso, se ricorrono le condizioni della normativa vigente.
- (91) Non dovrebbe essere possibile far valere obblighi giuridici o contrattuali degli individui come le clausole di lealtà dei contratti o gli accordi di riservatezza o non divulgazione per impedire di effettuare una segnalazione, negare la protezione o penalizzare le persone segnalanti per aver effettuato una segnalazione o aver divulgato informazioni, se fornire le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tali clausole e accordi è necessario per rivelare la violazione. Se tali condizioni sono soddisfatte, le persone segnalanti non dovrebbero incorrere in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o lavorativa. È opportuno che ci sia protezione dalla responsabilità per la segnalazione o la divulgazione ai sensi della presente direttiva di informazioni in relazione alle quali la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non dovrebbe estendersi a informazioni superflue che la persona ha rivelato senza avere tali fondati motivi.
- (92) Laddove abbiano acquisito od ottenuto accesso in modo lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti tali informazioni, le persone segnalanti dovrebbero godere di immunità dalla responsabilità. Ciò dovrebbe applicarsi sia nei casi in cui le persone segnalanti rivelano il contenuto di documenti cui hanno lecitamente accesso, sia nei casi in cui fanno copie di tali documenti o li rimuovono dai locali dell'organizzazione presso cui lavorano, in violazione di clausole contrattuali o di altro tipo che stipulano che i documenti in questione sono di proprietà dell'organizzazione. Le persone segnalanti dovrebbero godere di immunità dalla responsabilità anche nei casi in cui l'acquisizione delle informazioni o dei documenti in questione o l'accesso agli stessi solleva una questione di responsabilità civile, amministrativa o lavorativa. Tra gli esempi si possono citare casi in cui le persone segnalanti hanno acquisito le informazioni accedendo ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro o a fascicoli che normalmente non utilizzano nell'ambito del loro lavoro, fotografando i locali dell'organizzazione o accedendo a luoghi a cui solitamente non hanno accesso. Se le persone segnalanti hanno acquisito od ottenuto l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, la loro responsabilità penale dovrebbe restare disciplinata dal diritto nazionale applicabile, fatta salva la protezione accordata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, della presente direttiva. Analogamente, qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva dovrebbe restare disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile. In tali casi, dovrebbe spettare ai giudici nazionali valutare la responsabilità delle persone segnalanti alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione o alla divulgazione.
- (93) È possibile che per giustificare la ritorsione siano adottati motivi diversi dalla segnalazione, nel qual caso può essere molto difficile per le persone segnalanti dimostrare il nesso tra la segnalazione e la ritorsione, mentre gli autori delle ritorsioni possono disporre di maggiori poteri e risorse per documentare le loro azioni e le loro ragioni. Pertanto, una volta che la persona segnalante abbia dimostrato, prima facie, di avere effettuato una

segnalazione o divulgazione pubblica a norma della presente direttiva e di aver subito un danno, l'onere della prova dovrebbe spostarsi sulla persona che ha compiuto l'azione pregiudizievole, che dovrebbe quindi essere tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non era in alcun modo connessa alla segnalazione o alla divulgazione pubblica.

- (94) Al di là di un divieto esplicito di ritorsione previsto dal diritto, è fondamentale che le vittime di ritorsioni possano accedere a mezzi di ricorso e a un risarcimento. Per ciascun caso il mezzo di ricorso appropriato dovrebbe essere determinato dal tipo di ritorsione subita e il danno causato in tali casi dovrebbe essere risarcito integralmente in conformità del diritto nazionale. Il mezzo di ricorso appropriato potrebbe essere sotto forma di azioni per la reintegrazione, per esempio in caso di licenziamento, trasferimento o retrocessione di grado, sospensione di formazione o rifiuto di promozione, o per il ripristino di un permesso, di una licenza o di un contratto annullati; del risarcimento di perdite finanziarie attuali e future, per esempio perdita di retribuzioni passate ma anche di reddito futuro, costi connessi a un cambiamento di lavoro; nonché del risarcimento per altri danni economici come le spese legali e le spese mediche, e del danno morale, quale dolore e sofferenza.
- (95) Mentre i tipi di azione legale possono variare da un sistema giuridico all'altro, essi dovrebbero garantire un risarcimento o un indennizzo reale ed efficace, in modo proporzionato al danno subito e dissuasivo. Rivestono rilevanza, in tale contesto, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 7 secondo cui «prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata». I mezzi di ricorso istituiti a livello nazionale non dovrebbero scoraggiare i potenziali informatori. Per esempio, prevedere un risarcimento come alternativa alla reintegrazione in caso di licenziamento potrebbe dar luogo a una pratica sistematica, in particolare da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni, con un effetto dissuasivo sui futuri informatori.
- (96) Le misure provvisorie sono particolarmente importanti per le persone segnalanti, in attesa di un giudizio che può richiedere molto tempo. In particolare, le persone segnalanti dovrebbero avere accesso anche ai provvedimenti provvisori previsti dal diritto nazionale per porre fine a minacce, tentativi di ritorsione o ritorsioni in atto, come le molestie, o per impedire forme di ritorsione, quali il licenziamento, che potrebbero essere difficili da revocare una volta trascorsi lunghi periodi e che possono causare la rovina della persona segnalante dal punto di vista finanziario. È questa una prospettiva che può seriamente scoraggiare i potenziali informatori.
- (97) Le azioni intraprese contro le persone segnalanti al di fuori del contesto lavorativo, attraverso procedimenti per diffamazione, violazione del diritto d'autore, dei segreti commerciali, della riservatezza e della protezione dei dati personali, possono fortemente scoraggiare la segnalazione. In tali procedimenti le persone segnalanti dovrebbero poter invocare il fatto di avere effettuato una segnalazione di violazioni o una divulgazione pubblica a norma della presente direttiva per difendersi, a condizione che le informazioni segnalate o divulgate pubblicamente fossero necessarie per rivelare la violazione. In questi casi, dovrebbe spettare alla persona che ha avviato il procedimento dimostrare che la persona segnalante non soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva.
- (98) La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁶⁾ stabilisce norme tese a garantire azioni civili riparatorie sufficienti e coerenti in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Stabilisce tuttavia anche che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale devono essere considerati leciti nella misura in cui siano autorizzati dal diritto dell'Unione. Le persone che divulgano segreti commerciali acquisiti in un contesto lavorativo dovrebbero beneficiare della protezione offerta dalla presente direttiva, anche in termini di esonero dalla responsabilità civile, solo se soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva, compresa quella relativa alla necessità della divulgazione per rivelare una violazione rientrante nell'ambito di applicazione materiale della presente direttiva. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, le divulgazioni di segreti commerciali sono da considerarsi «autorizzate» dal diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943. Inoltre, le due direttive dovrebbero essere considerate complementari e le azioni civili, le procedure e gli strumenti di tutela nonché le esenzioni previsti dalla direttiva (UE) 2016/943 dovrebbero restare applicabili a tutte le divulgazioni di segreti commerciali che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti che ricevono informazioni su violazioni contenenti segreti commerciali dovrebbero assicurare che questi non siano utilizzati o divulgati per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare il seguito adeguato alle segnalazioni.

⁽⁴⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

- (99) Le spese legali possono rappresentare un onere considerevole per le persone segnalanti che contestano le misure di ritorsione adottate nei loro confronti nell'ambito di un procedimento giudiziario. Sebbene possano recuperare tali spese alla fine del procedimento, potrebbero non essere in grado di farvi fronte all'inizio del procedimento, in particolare se sono disoccupati e inseriti nelle liste nere. L'assistenza nei procedimenti giudiziari penali, in particolare laddove le persone segnalanti soddisfino le condizioni della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁷⁾, e, più in generale, il sostegno a chi si trova in gravi difficoltà finanziarie potrebbero essere determinanti, in alcuni casi, per l'applicazione efficace dei loro diritti alla protezione.
- (100) I diritti della persona coinvolta dovrebbero essere tutelati in modo da evitare danni alla sua reputazione o altre conseguenze negative. Inoltre i diritti della difesa e l'accesso ai mezzi di ricorso della persona coinvolta dovrebbero essere pienamente rispettati in ogni fase del procedimento che segue la segnalazione, conformemente agli articoli 47 e 48 della Carta. Gli Stati membri dovrebbero proteggere la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e assicurare i diritti della difesa, compreso il diritto di accedere al fascicolo, il diritto di essere sentita e il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione che la riguarda, ai sensi delle vigenti procedure previste dalla legislazione nazionale nell'ambito di accertamenti o successivi procedimenti giudiziari.
- (101) La persona che subisce un pregiudizio, direttamente o indirettamente, a seguito della segnalazione o della divulgazione pubblica di informazioni imprecise o fuorvianti dovrebbe conservare la protezione e i mezzi di ricorso di cui dispone in base alle norme del diritto nazionale ordinario. Nel caso in cui la segnalazione o divulgazione pubblica di informazioni imprecise o fuorvianti sia stata fatta volontariamente e scientemente, le persone coinvolte dovrebbero avere diritto a un risarcimento conformemente al diritto nazionale.
- (102) Sono necessarie sanzioni penali, civili o amministrative per assicurare l'efficacia delle norme sulla protezione degli informatori. Le sanzioni nei confronti di quanti intraprendono misure di ritorsione o altre azioni avverse contro gli informatori possono scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo. Le sanzioni contro le persone che segnalano o divulgano pubblicamente informazioni su violazioni che risultano scientemente false sono necessarie anche per prevenire ulteriori segnalazioni dolose e preservare la credibilità del sistema. La proporzionalità di tali sanzioni dovrebbe garantire che non abbiano un effetto dissuasivo sui potenziali informatori.
- (103) Qualsiasi decisione adottata dalle autorità che leda i diritti conferiti dalla presente direttiva, in particolare le decisioni con cui le autorità competenti decidono di chiudere la procedura relativa a una violazione segnalata in quanto trattasi chiaramente di lieve entità, o di una segnalazione ripetuta, o decidono che una determinata segnalazione non merita trattamento prioritario, è sottoposta a controllo giurisdizionale conformemente all'articolo 47 della Carta.
- (104) La presente direttiva introduce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per la persona segnalante, purché non interferiscano con le misure per la protezione delle persone coinvolte. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle persone segnalanti dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.
- (105) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la circolazione libera delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai cittadini dell'Unione un valore aggiunto migliorando la qualità e la sicurezza di beni e servizi, garantendo un elevato livello di salute pubblica e di protezione dell'ambiente, nonché la libera circolazione dei dati personali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. In aggiunta all'articolo 114 TFUE, la presente direttiva dovrebbe avere ulteriori basi giuridiche specifiche per coprire i settori che si basano sull'articolo 16, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 91 e 100, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 169, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325, paragrafo 4, TFUE nonché l'articolo 31 del trattato Euratom per l'adozione di misure dell'Unione.
- (106) L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva si basa sull'identificazione di settori in cui l'introduzione della protezione degli informatori risulta giustificata e necessaria visti i dati attualmente disponibili. Tale ambito di applicazione materiale potrebbe essere esteso ad altri settori o atti dell'Unione, se necessario per rafforzare l'applicazione alla luce di prove che potrebbero emergere in futuro o sulla base della valutazione del funzionamento della presente direttiva.
- (107) Ogni qual volta siano adottati futuri atti legislativi pertinenti ai settori disciplinati dalla presente direttiva, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario l'ambito di applicazione materiale della presente direttiva dovrebbe essere adattato e il relativo allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁽⁴⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (108) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rafforzamento, mediante una protezione efficace degli informatori, dell'applicazione della legge in determinati settori e atti in cui le violazioni del diritto dell'Unione possano arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono da soli o senza coordinamento, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione stabilendo norme comuni minime per la protezione degli informatori e dato che solo un'azione dell'Unione può garantire la coerenza e armonizzare le norme attuali dell'Unione sulla protezione degli informatori, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (109) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare il suo articolo 11. Di conseguenza, è essenziale che la presente direttiva sia applicata conformemente a tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, tra l'altro, della libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, il diritto a un livello elevato di protezione della salute umana, il diritto a un livello elevato di protezione ambientale, il diritto alla buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.
- (110) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI PROTEZIONE

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:
- a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:
- i) appalti pubblici;
 - ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv) sicurezza dei trasporti;
 - v) tutela dell'ambiente;
 - vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii) salute pubblica;
 - ix) protezione dei consumatori;
 - x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;
- c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 3

Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali

1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione.
2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione.
3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:
- a) la protezione delle informazioni classificate;
 - b) la protezione del segreto professionale forense e medico;
 - c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;
 - d) norme di procedura penale.
4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all'autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Ambito di applicazione personale

1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:
- a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;
 - b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;
 - c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
 - d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.
4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:
 - a) ai facilitatori;
 - b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e
 - c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «violazioni»: atti od omissioni che:
 - i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2; oppure
 - ii) vanificano l'oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell'Unione e nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2;
- 2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;
- 3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all'articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- 4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;
- 5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;
- 6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;
- 7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;
- 8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;
- 9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- 10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;
- 11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;

- 12) «seguito»: l'azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;
- 13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;
- 14) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

Articolo 6

Condizioni per la protezione delle persone segnalanti

1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:
 - a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e
 - b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell'articolo 7 o esternamente a norma dell'articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell'articolo 15.
2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell'Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito.
3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell'Unione violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna.

CAPO II

SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO

Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.
2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.
3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.

2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell'ambito della loro attività professionale
3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori.
4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.
5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato.
6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l'obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione segnalata.
7. In seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.
9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10 000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.

Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.

Articolo 9

Procedure per la segnalazione interna e relativo seguito

1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all'articolo 8 comprendono i seguenti elementi:
 - a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale autorizzato;
 - b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
 - c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;
 - d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);
 - e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;

- f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;
 - g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell'articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

CAPO III

SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO

Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.

Articolo 11

Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:
 - a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni;
 - b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l'autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;
 - c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;
 - d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;
 - e) comunichino alla persona segnalante l'esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;
 - f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.
4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.

5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d).
6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.

Articolo 12

Progettazione dei canali di segnalazione esterna

1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
 - a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato dell'autorità competente;
 - b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 18, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.
2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.
3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:
 - a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;
 - b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;
 - c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario.
5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni.

Articolo 13

Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:

- a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;
- b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all'articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;
- c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;
- d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;

- e) il tipo di seguito da dare;
- f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;
- g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'autorità competente siano protette dall'incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; e
- h) le informazioni di contatto del centro d'informazione o dell'autorità amministrativa indipendente unica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se del caso.

Articolo 14

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell'ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.

CAPO IV

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Articolo 15

Divulgazioni pubbliche

1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure
 - b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:
 - i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure
 - ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.
2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d'informazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Articolo 16

Obbligo di riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.
2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulgino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Articolo 18

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale:

- a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o
- b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma.

4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l'incontro:

- a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o
- b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

CAPO VI

MISURE DI PROTEZIONE*Articolo 19***Divieto di ritorsione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione;
- e) note di merito o referenze negative;
- f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

*Articolo 20***Misure di sostegno**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:

- a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;
- b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e
- c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾, nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.

⁽⁴⁸⁾ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.

Articolo 21

Misure di protezione dalle ritorsioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all'articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.

3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l'acquisizione o l'accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile.

5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un'altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.

6. Le persone di cui all'articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.

7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all'articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.

Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all'articolo 4.

Articolo 22

Misure per la protezione delle persone coinvolte

1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.

2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.

3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell'identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone coinvolte.

Articolo 23

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:

- a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;
- c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4;
- d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.

Articolo 24

Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.

Articolo 26

Recepimento e periodo transitorio

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 27

Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

- a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti;
- b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e
- c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.

3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell'Unione, in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro.

Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.

4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

ALLEGATO

Parte I

- A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) – appalti pubblici:
1. Norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
 - i) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1);
 - ii) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65);
 - iii) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243);
 - iv) direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
 2. Procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
 - i) direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14);
 - ii) direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
- B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
- Norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), di cui a:
- i) direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7);
 - ii) direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1);
 - iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
 - iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

- v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- ix) direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35);
- x) direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12);
- xi) direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17);
- xii) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);
- xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- xv) direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1);
- xvi) direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);
- xvii) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1);
- xviii) direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149);
- xix) direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22);
- xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

- C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) – sicurezza e conformità dei prodotti
1. Requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
 - i) direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4);
 - ii) normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);
 - iii) direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
 2. Norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
 - i) direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1);
 - ii) direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51);
 - iii) regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).
- D. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti
1. Requisiti di sicurezza nel settore ferroviario di cui alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
 2. Requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
 3. Requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
 - i) direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59);
 - ii) direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39);
 - iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
 4. Requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
 - i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
 - ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
 - iii) direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

- iv) direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114);
 - v) direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33);
 - vi) direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35);
 - vii) direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).
5. Requisiti di sicurezza disciplinati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
- E. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell'ambiente
1. Qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;
2. Norme su ambiente e clima, di cui a:
- i) direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32);
 - ii) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16);
 - iii) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1);
 - iv) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13);
 - v) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
3. Norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:
- i) direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);
 - ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
 - iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60);

4. Norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

- i) direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);
- ii) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22);
- iii) direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);
- iv) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
- v) direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56);
- vi) direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11);
- vii) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
- viii) direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5);
- ix) regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1);
- x) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- xi) direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36);
- xii) regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1);
- xiii) direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1);
- xiv) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
- xv) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

5. Norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

- i) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);
- ii) direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84);

- iii) direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
6. Norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:
- i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
 - ii) regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12);
 - iii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
 - iv) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
 - v) direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
 - vi) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
 - vii) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
7. Norme su sostanze chimiche, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
8. Norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
- F. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vi) – radioprotezione e sicurezza nucleare
- Norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
- i) direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18);
 - ii) direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12);
 - iii) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1);
 - iv) direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);
 - v) direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21);

- vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
- vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).
- G. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vii) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
1. Norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
2. Salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
- i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1);
- ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
4. Norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
- i) direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23);
- ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);
- iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1);
- iv) direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24);
- v) direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
- H. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto viii) – salute pubblica
1. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:
- i) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30);

- ii) direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48);
 - iii) direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14).
2. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:
- i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);
 - ii) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);
 - iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
 - iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
 - v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
 - vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121);
 - vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
3. Diritti dei pazienti di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
4. Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
- I. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ix) – protezione dei consumatori
- Diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:
- i) direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27);
 - ii) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1);
 - iii) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28);
 - iv) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12);

- v) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16);
 - vi) direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22);
 - vii) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66);
 - viii) direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64);
 - ix) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
- J. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto x) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- i) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);
 - ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
 - iii) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Parte II

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alla seguente legislazione dell'Unione:

- A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
- 1. Servizi finanziari
 - i) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32);
 - ii) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37);
 - iii) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);
 - iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
 - v) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338);

- vi) direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349);
 - vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
 - viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
 - ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite dati e loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
 - x) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19);
 - xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- i) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73);
 - ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
- B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti
- i) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
 - ii) direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1);
 - iii) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
- C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell'ambiente
- i) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

RETTIFICHE

Rettificata della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305 del 26 novembre 2019)

1) Pagina 25, considerando 47

anziché: «(47) Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all'origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interni e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. ...»

leggasi: «(47) Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all'origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interna e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. ...».

2) Pagina 25, considerando 48

anziché: «(48) Per i soggetti giuridici del settore privato, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all'obbligo di istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l'IVA. A seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.»

leggasi: «(48) Per i soggetti giuridici del settore privato, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all'obbligo di istituire canali di segnalazione interna, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l'IVA. A seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.».

3) Pagina 27, considerando 65

anziché: «(65) In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l'altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale o un'azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un'altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest'ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterni a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L'istituzione di tali canali di segnalazione esterni dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. ...»

leggasi: «(65) In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l'altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale o un'azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un'altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest'ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterna a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L'istituzione di tali canali di segnalazione esterna dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. ...».

4) Pagina 28, considerando 69

anziché: «(69) La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali di segnalazione e procedure esterni per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell'identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione.»

leggasi: «(69) La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali e procedure di segnalazione esterna per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell'identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali e le procedure di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione.»

5) Pagina 37, articolo 7

anziché: «Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.

2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.»

leggasi: «Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interna

1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali e le procedure di segnalazione interna di cui al presente capo.
2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interna prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterna, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.
3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interna di cui al paragrafo 2.».

6) Pagina 37, articolo 8, titolo e paragrafi 1 e 7

anziché: «Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.»

leggasi: «Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interna

1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure di segnalazione interna e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.».

7) Pagina 39, articolo 10

anziché: «Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.»

leggasi: «Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterna

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali di segnalazione interna, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterna.».

8) Pagina 45, articolo 26, paragrafo 2

anziché: «2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.»

leggasi: «2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.»

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 23 ottobre 2019
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
(GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020	L 347	1	20.10.2020
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022	L 265	1	12.10.2022

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55 (2019/1937)



**DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**
del 23 ottobre 2019
**riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione**

CAPO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI
PROTEZIONE**

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:

a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:

i) appalti pubblici;

ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

iii) sicurezza e conformità dei prodotti;

iv) sicurezza dei trasporti;

v) tutela dell'ambiente;

vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;

vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

viii) salute pubblica;

ix) protezione dei consumatori;

x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;

▼B

c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.

*Articolo 3***Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali**

1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione.

2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:

- a) la protezione delle informazioni classificate;
- b) la protezione del segreto professionale forense e medico;
- c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;
- d) norme di procedura penale.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all'autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.

*Articolo 4***Ambito di applicazione personale**

1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:

▼B

- a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;
- b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;
- c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai facilitatori;
- b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e
- c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

*Articolo 5***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «violazioni»: atti od omissioni che:
 - i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2; oppure
 - ii) vanificano l'oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell'Unione e nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2;
- 2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;

▼B

- 3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all'articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- 4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;
- 5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;
- 6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;
- 7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;
- 8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;
- 9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- 10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;
- 11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;
- 12) «seguito»: l'azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;
- 13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;
- 14) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

*Articolo 6***Condizioni per la protezione delle persone segnalanti**

1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:

▼B

a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e

b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell'articolo 7 o esternamente a norma dell'articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell'articolo 15.

2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell'Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito.

3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.

4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell'Unione violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna.

CAPO II

SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO

▼C1*Articolo 7***Segnalazione attraverso canali di segnalazione interna**

1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali e le procedure di segnalazione interna di cui al presente capo.

2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interna prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterna, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interna di cui al paragrafo 2.

*Articolo 8***Obbligo di istituire canali di segnalazione interni**

1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure di segnalazione interna e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.

▼B

2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell'ambito della loro attività professionale

3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori.

4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.

5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato.

6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l'obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione segnalata.

7. In seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.

9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10 000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.

Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.

▼B*Articolo 9***Procedure per la segnalazione interna e relativo seguito**

1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all'articolo 8 comprendono i seguenti elementi:

- a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato;
- b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
- c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;
- d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);
- e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;
- f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;
- g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell'articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

CAPO III

SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO**▼C1***Articolo 10***Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterna**

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali di segnalazione interna, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterna.

*Articolo 11***Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni**

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:

a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni;

b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l'autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;

c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;

d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;

e) comunichino alla persona segnalante l'esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;

f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.

5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d).

▼B

6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.

*Articolo 12***Progettazione dei canali di segnalazione esterna**

1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato dell'autorità competente;
- b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 18, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.

2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;
- b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;
- c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario.

5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni.

*Articolo 13***Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito**

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:

- a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;

▼B

- b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all'articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;
- c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;
- d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;
- e) il tipo di seguito da dare;
- f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;
- g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'autorità competente siano protette dall'incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; e
- h) le informazioni di contatto del centro d'informazione o dell'autorità amministrativa indipendente unica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se del caso.

*Articolo 14***Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti**

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell'ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.

CAPO IV

DIVULGAZIONI PUBBLICHE*Articolo 15***Divulgazioni pubbliche**

1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure
 - b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:

▼B

- i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure
 - ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.
2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d'informazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE*Articolo 16***Obbligo di riservatezza**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.
2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.
3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulghino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato.



Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Articolo 18

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale:

- a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o
- b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma.

4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

▼B

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l'incontro:

- a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o
- b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

CAPO VI

MISURE DI PROTEZIONE*Articolo 19***Divieto di ritorsione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione;
- e) note di merito o referenze negative;
- f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



Articolo 20

Misure di sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:
 - a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;
 - b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e
 - c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.
2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.

Articolo 21

Misure di protezione dalle ritorsioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all'articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l'acquisizione o l'accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

▼B

4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile.

5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un'altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.

6. Le persone di cui all'articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.

7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all'articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.

Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all'articolo 4.

*Articolo 22***Misure per la protezione delle persone coinvolte**

1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.

2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.

3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell'identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone coinvolte.



Articolo 23

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:

- a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;
- c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4;
- d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.

Articolo 24

Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.

Articolo 26

Recepimento e periodo transitorio

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.

▼ C1

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.

▼ B

3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 27***Relazioni, valutazione e revisione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

- a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti;
- b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e
- c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.

3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell'Unione, in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro.

Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.

4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

▼B

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



ALLEGATO

Parte I

- A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) – appalti pubblici:
1. Norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
 - i) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1);
 - ii) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65);
 - iii) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243);
 - iv) direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
 2. Procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
 - i) direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14);
 - ii) direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
- B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
- Norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), di cui a:
- i) direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7);

▼B

- ii) direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1);
- iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- ix) direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35);
- x) direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12);
- xi) direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17);
- xii) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);
- xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

▼B

- xv) direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1);

- xvi) direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);

- xvii) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1);

- xviii) direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149);

- xix) direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22);

- xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

▼M1

- xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

▼B

C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) – sicurezza e conformità dei prodotti

1. Requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

- i) direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4);

- ii) normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

▼B

- iii) direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
2. Norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
- i) direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1);
 - ii) direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51);
 - iii) regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).
- D. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti
1. Requisiti di sicurezza nel settore ferroviario di cui alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
2. Requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
3. Requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
- i) direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59);
 - ii) direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39);
 - iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
4. Requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
- i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
 - ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
 - iii) direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

▼B

- iv) direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114);
 - v) direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33);
 - vi) direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35);
 - vii) direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).
5. Requisiti di sicurezza disciplinati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
- E. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente
1. Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;
 2. Norme su ambiente e clima, di cui a:
 - i) direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32);
 - ii) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16);
 - iii) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1);
 - iv) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13);
 - v) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

▼B

3. Norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:
- i) direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);
 - ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
 - iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60);
4. Norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:
- i) direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);
 - ii) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22);
 - iii) direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);
 - iv) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
 - v) direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56);
 - vi) direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11);
 - vii) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
 - viii) direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5);
 - ix) regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1);
 - x) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

▼B

- xi) direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36);
 - xii) regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1);
 - xiii) direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1);
 - xiv) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
 - xv) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
5. Norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:
- i) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);
 - ii) direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84);
 - iii) direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
6. Norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:
- i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
 - ii) regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12);
 - iii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
 - iv) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

▼B

- v) direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
 - vi) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
 - vii) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
7. Norme su sostanze chimiche, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
8. Norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
- F. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vi) – radioprotezione e sicurezza nucleare
- Norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
- i) direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18);
 - ii) direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12);
 - iii) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1);
 - iv) direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);
 - v) direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21);
 - vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

▼B

- vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).
- G. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vii) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
1. Norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
2. Salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
- i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1);
- ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
4. Norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
- i) direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23);
- ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);
- iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1);

▼B

iv) direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24);

v) direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

H. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto viii) – salute pubblica

1. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30);

ii) direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48);

iii) direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14).

2. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);

ii) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

▼B

- vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121);
 - vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
3. Diritti dei pazienti di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
4. Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
- I. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ix) – protezione dei consumatori
- Diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:
- i) direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27);
 - ii) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1);
 - iii) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28);
 - iv) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12);
 - v) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16);
 - vi) direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22);

▼B

- vii) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66);
 - viii) direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64);
 - ix) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
- J. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto x) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- i) direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);
 - ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
 - iii) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1);

▼M2

- iv) regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).

▼B**Parte II**

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alla seguente legislazione dell'Unione:

- A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
1. Servizi finanziari
 - i) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32);
 - ii) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37);
 - iii) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);

▼B

- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
 - v) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338);
 - vi) direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349);
 - vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
 - viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
 - ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
 - x) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19);
 - xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- i) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73);
 - ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
- B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti
- i) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

▼B

- ii) direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1);
 - iii) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
- C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente
- i) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Il *whistleblowing* costituisce un aspetto cruciale dell'ordinamento giuridico moderno, in quanto rappresenta un importante strumento di controllo sociale e di tutela dei diritti e mira a garantire la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni pubbliche o private.

Il coraggio di spezzare il silenzio contribuisce a rafforzare la legalità e la correttezza nell'esercizio della funzione pubblica e dell'attività privata e rappresenta una sfida necessaria per una società più giusta e rispettosa dei principi di legalità e trasparenza nell'operato della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore privato che spesso agiscono in settori strategici dell'economia.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha impattato in modo significativo sugli aspetti della protezione del *whistleblower* favorendo l'emersione dell'illegalità attraverso meccanismi di gestione del *whistleblowing*.

Questo lavoro ha lo scopo di analizzare gli aspetti salienti della normativa con un taglio pratico.

Il lavoro si divide in due parti: nella prima viene analizzata la normativa con richiami anche di natura storico evolutivo dell'Istituto; nella seconda si indicano suggerimenti per gli adempimenti a carico degli Enti per rendersi *compliance* alla normativa. Si correda il lavoro con allegati schemi di modelli e con la normativa di riferimento.

Francesco Tedeschi

Avvocato e consulente legale in materia di tutela dei dati personali con incarichi di DPO in Enti Pubblici ed Enti Privati.

Ha ottenuto la certificazione secondo la normativa UNI 11697:2017 per la figura professionale di Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) con superamento del processo di valutazione in accordo dei requisiti dello schema ECF PRIVACY accreditato presso ACCREDIA con certificato ECFPRIVACY2018-00111 dal 16/05/2018 rinnovato il 15/05/2022

Ha svolto incarichi istituzionali presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e Bari ed attualmente è componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari con delega agli aspetti della Privacy ed Informatici.

Ha pubblicato articoli in materia di privacy sulla rivista OnLine *Oraleale News* ed è relatore in eventi formativi sul tema della protezione dei dati personali e diritto delle Nuove Tecnologie.